



COMUNE DI VALMOZZOLA

PROVINCIA DI PARMA

C.A.P. 43050

loc. Mormorola - Strada Provinciale, 1
Tel. 0525/67114-67144 Fax 0525/67001
E-mail valmozzola@comune.valmozzola.pr.it
Cod. Fisc. 00456620343

PROT. N. 2117 - VALMOZZOLA, 02.07.2026

AI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione per VIA
per la Transizione e la Sicurezza Energetica
PEC va@pec.mase.gov.it

AI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
PEC compniec@pec.mase.gov.it

Alla
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PEC presidente@pec.governo.it

AI
MINISTERO DELLA CULTURA
PEC udcm@pec.cultura.gov.it

AI
SENATO DELLA REPUBBLICA
PEC amministrazione@pec.senato.it

Alla
CAMERA DEI DEPUTATI
PEC camera_protcentrale@certcamera.it

Alla
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Presidenza
PEC SegreteriaPresidente@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it
Assessorato all'Ambiente e Programmazione Territoriale
PEC AssMobilitaAmbiente@postacert.regione.emilia-romagna.it
Settore Tutela dell'Ambiente – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
PEC vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla
PROVINCIA DI PARMA
Presidenza
Servizio Pianificazione Territoriale – Sicurezza Territoriale
PEC protocollo@postacert.provincia.parma.it

Ai Comuni compresi nel progetto di parco eolico "Parma A" come modificato
COMUNE DI ALBARETO (PR)
PEC protocollo@postacert.comune.albareto.pr.it



PROT. N. 2117 - VALMOZZOLA, 02.07.2026

COMUNE DI BARDI (PR)
PEC protocollo@postacert.comune.bardi.pr.it
COMUNE DI BEDONIA (PR)
PEC protocollo@postacert.comune.bedonia.pr.it
COMUNE DI BORE (PR)
PEC protocollo@postacert.comune.bore.pr.it
COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PR)
PEC protocollo@postacert.comune.borgo-val-di-taro.pr.it
COMUNE DI COMPIANO (PR)
PEC protocollo@postacert.comune.compiانو.pr.it
COMUNE DI TORNOLO (PR)
PEC protocollo@postacert.comune.tornolo.pr.it
COMUNE DI MORFASSO (PC)
PEC comune.morfasso@sintranet.legalmail.it
UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO
PEC protocollo@pec.unionetaroceno.pr.it
UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
PEC unione.altavaldarda@legalmail.it

A
LEGAMBIENTE
PEC legambiente@pec.legambiente.it

A
LEGAMBIENTE PARMA
PEC legambienteparma@pcert.it

AI
WWF ITALIA
PEC wwfitalia@pec.wwf.it

AI
WWF PARMA
PEC wwfparma@pec.it

Alla
LIPU
PEC lipusedenazionale@legalmail.it

AI
CLUB ALPINO ITALIANO
PEC cai@pec.cai.it

AI
CLUB ALPINO ITALIANO – EMILIA-ROMAGNA
PEC gr.emiliaromagna@pec.cai.it



PROT. N. 2117 - VALMOZZOLA, 02.07.2026

AI
CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI PARMA
PEC parma@pec.cai.it

Alla
ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE
PEC segreteriaaigae@pec.it

A
TREKKING TARO E CENO
ASSOCIAZIONE GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE VALTARO E VALCENO
PEC postacertificata@pec.trekkingtaroceno.it

OGGETTO: Procedimento ID_VIP: 14050 WEB-VIA FER-VIAVIAF00000491. Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato Parma A come modificato con le integrazioni del 21, 22 e 24 aprile 2026, e relative opere connesse. Trasmissione Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12/06/2026.

Si trasmette in allegato alla presente:

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12/06/2026
avente ad oggetto:

- Manifestazione di contrarietà al: "Progetto di nuovo parco eolico denominato Parma A, composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), come modificato con le integrazioni del 21, 22 e 24 aprile 2026". Procedimento ID_VIP: 14050 WEB-VIA FER-VIAVIAF00000491.

e relativi allegati.

Cordiali Saluti

IL SINDACO
Claudio Alzapiedi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82, successive modifiche e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VALMOZZOLA

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 12-06-2026

Oggetto: Manifestazione di contrarietà al: "Progetto di nuovo parco eolico denominato Parma A, composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), come modificato con le integrazioni del 21, 22 e 24 aprile 2026". Procedimento ID_VIP: 14050 WEB-VIA FER-VIAVIAF00000491.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **dodici** del mese di **giugno** alle ore 20:30 nella Sala Civica Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Alzapiedi Claudio	Presente	Ghelfi Benedetta	Assente
Boselli Silvia	Presente	Riccoboni Stefano	Presente
Carretta Beniamina	Presente	Ronconi Eleonora	Assente
Delnevo Stefano	Presente	Sozzi Sauro	Assente
Gabelli Cristina	Assente	Tonon Mattia	Presente
Gambara Davide	Presente		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Il SEGRETARIO **Dott.ssa Torelli Agnese** partecipa alla seduta e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce parte integrante.

Assume la presidenza il **Presidente Boselli Silvia**

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all'inizio dei lavori e, successivamente, per ciascuno dei punti iscritti all'ordine del giorno notificato con la convocazione, dopo aver aperto la seduta sottopone le corrispondenti proposte all'esame del Consiglio

PREMESSO che il Comune di Valmozzola risulta essere uno tra gli Enti più attenti ai temi del risparmio ed efficientamento energetico e delle energie rinnovabili e, nel corso degli anni, ha effettuato importanti investimenti:

- iniziati nel 2009 con l'adesione alle iniziative della Provincia di Parma nel settore del fotovoltaico, finalizzata tramite la realizzazione, in area idonea e in posizione ottimale tanto dal punto di vista del contenimento dell'impatto ambientale quanto del rendimento energetico, di un impianto fotovoltaico con una produzione da 495 kW di potenza, inaugurato nel 2011 e recentemente rinnovato tramite opere di "revamping" che ne hanno ottimizzato e ulteriormente migliorato il rendimento;
- attività che, negli anni seguenti il 2011, hanno portato a maturare una sempre maggiore esperienza in questo campo e alla successiva realizzazione di interventi che hanno portato alla copertura di tutti gli edifici pubblici, cimiteri compresi, con pannelli fotovoltaici, alla sostituzione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica, degli uffici comunali, del complesso ex scuola, ambulatori medici e centro prelievi, delle luci votive, con lampade performanti a led;
- proseguendo, tramite i finanziamenti dell'Unione Europea veicolati dalla Regione Emilia-Romagna tramite il Programma di Sviluppo Rurale, con la realizzazione di una centrale a biomasse alimentata a cippato proveniente a chilometro zero dallo stesso territorio comunale che, tramite un sistema di teleriscaldamento, alimenta gli edifici pubblici del capoluogo compresa la struttura della casa anziani;
- realizzando, infine, tramite i fondi ex PNRR, sul tetto della centrale a biomasse un impianto fotovoltaico a servizio del palazzo Municipale, che oltre agli uffici ospita anche gli alloggi protetti per le categorie fragili, per la produzione di energia elettrica con scambio sul posto, e impianti fotovoltaici termici a servizio degli impianti sportivi e della casa anziani ad integrazione del citato sistema di teleriscaldamento;

ottenendo negli anni certificazioni come Ente virtuoso che utilizza energia verde prodotta da fonti rinnovabili, oltre a un risalto mediatico (si vedano, a titolo di esempio, le edizioni della "Gazzetta di Parma": 14/12/2011 p. 21, 11/12/2012 p. 24, 13/01/2018 p. 24, 19/01/2019 p. 23, 13/05/2019 p. 20, 06/11/2024 p. 21) dove Valmozzola è stato definito "il comune più «green» della provincia di Parma" e "maglia verde in Provincia" per le concrete politiche energetiche adottate in rapporto al contesto del territorio e per i conseguenti risultati ottenuti in termini complessivi tanto di energia prodotta quanto in termini di risparmio di potenza energetica, di tonnellate equivalenti di petrolio e di anidride carbonica in atmosfera;

DATO ATTO, dunque, del favore e dell'esperienza del Comune di Valmozzola rispetto alle fonti da energie rinnovabili, sempre studiate e calate nella realtà locale per ottenere il migliore risultato col minimo impatto sul territorio, con una visione ed una progettualità che hanno portato ad investimenti tali da beneficiare dell'ottenimento di fondi regionali, statali ed europei;

RICORDATO che l'attenzione del Comune di Valmozzola al tema del contenimento energetico e delle fonti da energie rinnovabili si è manifestata anche attraverso la cooperazione nella ricerca per lo sviluppo delle soluzioni ottimali su un territorio più ampio in un contesto di vallata, come dimostrato dal fatto che:

- dal 2024 collabora con la propria società in-house Montagna 2000 S.p.A. agli studi di fattibilità per la creazione nelle valli di Taro e Ceno di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), con l'obiettivo di promuovere modelli virtuosi di autoproduzione e consumo di energia rinnovabile in linea con le normative vigenti (nota della società Montagna 2000 S.p.A. ai Comuni soci prot. n. 2123/SF/pm del 06/12/2024 di cui al Ns. prot. n. 4003 del 09/12/2024);
- dal 2025 supporta la candidatura del progetto presentato dalla CER Appennino Ovest inerente "Una Montagna di Energia", ammessa in qualità di beneficiario alla Fase 2 del Bando "Comunità Sostenibili 2025" promosso dalla Fondazione Cariparma per sostenere iniziative territoriali volte a

favorire la sostenibilità ambientale, la transizione energetica e la partecipazione civica (Ns. nota prot. n. 2750 del 28/08/2025);

VISTA la nota pervenuta a questo Comune in data 03/06/2026 Ns. Prot. n. 1730, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione per VIA per la Transizione e la Sicurezza Energetica ha comunicato che:

- con nota acquisita al prot. n. 144856/MASE del 31.07.2025, in ultimo perfezionata con nota acquisita con prot. n. 169842/MASE del 16.09.2025, la Società Duferco Sviluppo S.p.A. ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il *“progetto di nuovo parco eolico denominato “PARMA A” composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola (PR)”* [ID_VIP: 14050 - WEB-VIA-VIAVIAF00000491], avviato in data 01.10.2025 con nota prot. n. 180376/MASE;
- con nota acquisita al prot. n. 152047/MASE del 08.08.2025, successivamente perfezionata con note acquisite al prot. n. 182500/MASE del 03.10.2025 e 196127/MASE del 22.10.2025, la medesima Società ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al *“progetto di un nuovo parco eolico denominato “PARMA B” e relative opere connesse, per una potenza complessiva di 155 MW, sito nei Comuni di Compiano, Bardi, Bedonia, Bore (PR) e Morfasso (PC)”* [ID_VIP: 14130 WEB-VIA - VIAVIAF00000500];
- la suddetta Direzione Generale, con nota prot. n. 226222/MASE del 01.12.2025, nel comunicare la non procedibilità dell'istanza denominata “Parma B” [ID_VIP: 14130], ha richiesto che detti progetti venissero unificati in un unico procedimento, ovvero l'integrazione del progetto “Parma A” [ID_VIP: 14050], già avviato, con gli elementi progettuali afferenti all'impianto “Parma B”;
- con nota in data 21.04.2026 al prot. n. 85225/MASE, integrata con successive note acquisite il 22.04.2026 con prot. n. 86056/MASE e il 24.04.2026 con prot. n. 87889/MASE, la Società ha quindi trasmesso tutta la documentazione revisionata alla luce della modifica progettuale anzidetta;
- premesso quanto sopra, si chiarisce che il procedimento in questione proseguirà unicamente con ID_VIP 14050 - WEB-VIA-VIAVIAF00000491, parco eolico denominato “Parma A”, composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR);
- a tal proposito comunica che la documentazione in argomento è pubblicata sul sito web della citata Direzione Generale all'indirizzo:
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/11772/18006>
unitamente ad un proprio apposito Avviso, al fine di una nuova consultazione del pubblico, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, il cui termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni, decorre a partire dalla data di pubblicazione delle stesse;
- ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., chiede ai Comuni territorialmente interessati di provvedere agli adempimenti di competenza in ordine all'informazione nei propri Albi pretori informativi;
- comunica altresì che, l'invio delle osservazioni può essere effettuato sia attraverso l'applicativo web accessibile dal Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni ambientali al seguente link
<https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/Procedure/InvioOsservazioni> ,
sia mediante posta elettronica certificata all'indirizzo va@pec.mase.gov.it con l'utilizzo dell'apposita modulistica;

PRESO ATTO del fatto che:

- la società Duferco S.p.A. ha revisionato il progetto “Parma A” ampliando il parco eolico, ora composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC) e Valmozzola (PR);
- il procedimento in questione unisce i precedenti progetti “Parma A” e “Parma B”, e procederà in modo unitario e unicamente con:
ID_VIP 14050 - WEB-VIA-VIAVIAF00000491, parco eolico denominato “Parma A”, composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR);
- nel Comune di Valmozzola, in particolare, è prevista l’installazione degli aerogeneratori riportanti i numeri di progetto AG16 (n. 16) e AG17 (n. 17), complessivamente due pale eoliche;
- il tratto di crinale interessato dal progetto degli aerogeneratori n. 16 e n. 17, e delle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, si trova tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue, dall’ingresso nel territorio comunale di Valmozzola in prossimità di quota m 1.206 slm e proseguendo in direzione quota m 1.210 slm (area dell’aerogeneratore n. 16 in progetto) fino a quota m 1.232 slm (area dell’aerogeneratore n. 17 in progetto);
- tutte le pale eoliche che il Proponente intenderebbe installare sono considerate di “grande taglia”, di tipo V162, con m 125 di altezza al mozzo, m 162 di diametro e con altezza totale a pale verticali di m 206;
- l’istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

ATTESO che in virtù delle modifiche intervenute al progetto:

- ID_VIP 14050 - WEB-VIA-VIAVIAF00000491, parco eolico denominato “Parma A”, composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR);
- il Comune di Valmozzola, nell’ambito delle proprie competenze, è dunque nuovamente tenuto ad esprimere il proprio parere tecnico, sempre ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006;

RIBADITA la validità e l’attualità dei pareri e le valutazioni tecniche e normative del Comune di Valmozzola, formulati ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e già presentati al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE):

- tramite l’Ufficio Tecnico Comunale, trasmesse: al MASE con nota prot. n. 3355 del 29/10/2025, acquisita dallo stesso MASE in entrata con nota prot. n. 0201747.29-10-2025 del 29/10/2025; alla Regione Emilia-Romagna, Settore Tutela dell’Ambiente ed Economia Circolare – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni con nota prot. n. 3356 del 29/10/2025, acquisita dalla Regione in entrata con nota prot. n. 29/10/2025.1072495.E del 29/10/2025; con nota prot. n. 3357, per opportuna conoscenza, al Sindaco e all’Amministrazione del presente Comune; recante: “Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato “Parma A”. Osservazioni sulla pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale riferita al Comune di Valmozzola (PR)”;
- tramite la Giunta Comunale con Delibera n. 30 del 30/10/2025, trasmesse al MASE e agli altri Enti e Associazioni interessati con nota prot. n. 3389 del 31/10/2025, acquisita dallo stesso MASE in entrata con nota prot. n. 0204936.03-11-2025 del 03/11/2025, recante: “Manifestazione di contrarietà al “Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da

realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola”, Procedimento di VIA - PNIEC, Proponente Duferco Sviluppo S.p.A.”;

presenti per la libera consultazione:

- alla voce “Pareri/Osservazioni Enti” alla pagina internet dedicata del MASE <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/11772/18006?Testo=&RaggruppamentoID=188#form-cercaDocumentazione> ;
- alla voce “Pareri” della pagina internet dedicata della Regione Emilia-Romagna <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6724>

che vengono fatti propri e integralmente richiamati per formare allegato integrale e sostanziale alla presente;

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Tecnico prot. int. n. 1898 del 10/06/2026, recante:

“ID_VIP 14050 - WEB-VIA-VIA VIAF00000491. Parco eolico denominato “Parma A”, composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR). Prime osservazioni tecniche riferite al Comune di Valmozzola (PR)”;

che riassume i primi rilievi tecnici riferiti ad una prima visione degli atti, trasmessa al Sindaco e all’Amministrazione Comunale al fine di una valutazione del caso, in quanto la documentazione, presentata dal Proponente Duferco Sviluppo S.p.A. e pubblicata sull’apposito portale del MASE all’indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/11772/18006?Testo=&RaggruppamentoID=281#form-cercaDocumentazione>

è formata da n. 1562 elaborati e, di conseguenza, non è di facile e immediata consultazione;

RILEVATO che, da questa prima visione degli elaborati emerge che il Proponente Duferco Sviluppo S.p.A.:

- non ha proceduto al recepimento ed alle eventuali controdeduzioni dei pareri espressi dal Comune di Valmozzola meglio sopra indicati, in particolare non integrando quanto in precedenza dedicato alla pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale comunale di Valmozzola relativa all’area interessata dall’intervento (che peraltro recepisce la normativa sovraordinata), lasciando le stesse poche pagine meramente ricognitive dove vengono riproposte nei vari elaborati le medesime sommarie e non approfondite considerazioni e, dopo una mera elencazione delle norme (e non tutte e non in modo completo) della pianificazione comunale, tende a forzare una generica ammissibilità dell’intervento;
- in generale, le relazioni fotografiche e i fotoinserimenti sono strutturati ed elaborati in modo da eludere una corretta percezione dell’impatto dell’intervento;
- nella “Relazione geologica e di pericolosità sismica”, “Aerogeneratori da 07 a 22” (elaborato: “07PRA_2026_geologica_finale-Aerogeneratorida7a22_26009EODEGER090007A”), circa le fragilità del tratto di crinale principale interessato dall’aerogeneratore A16 (n. 16) ed opere connesse, a pagina 87 è evidenziato che: *“Relativamente alla possibile interferenza con faglie capaci censite dentro il database ITHACA (ITaly HAZard from CAPable faults), che rappresenta lo strumento cartografico e di geodatabase ufficiale dello Stato Italiano per la mappatura delle faglie attive e capaci (FAC) presenti sul territorio nazionale, si segnala la presenza, ad una distanza di circa 35 metri di un lineamento classificato come “Faglia Certa”. Sotto il profilo strettamente cartografico, tale distanza colloca il sedime di fondazione all’esterno della Zona di Rispetto (ZRFAC di 30 metri), garantendo la conformità formale al vincolo di inedificabilità sancito dalle Linee Guida DPC 2016. Tuttavia, il presente modello geologico recepisce l’elevata criticità legata all’esiguità del margine di*

sicurezza geometrico. Considerando le tolleranze di scala insite nella cartografia regionale ITHACA, si assume la posizione come ‘cartograficamente a norma, ma soggetta a validazione strumentale’ per escludere che la reale traccia in superficie ricada entro i 30 metri dall’asse del plinto”; mentre a pagina 138 è sottolineato: “6.1 Prescrizioni per la gestione del rischio da fagliazione superficiale (Surface Faulting).

Indagini di dettaglio e Micro-siting (AG16): Nonostante la conformità cartografica dell’opera (distanza 35m > ZRFAC 30m), l’esiguità del margine di sicurezza rispetto a una “Faglia Certa” impone l’adozione di un protocollo di massima cautela. Si prescrive obbligatoriamente, in fase di Progettazione Esecutiva, l’esecuzione di indagini dirette (Tomografia Elettrica ERT ad alta risoluzione e/o scavi paleosismologici) per il tracciamento millimetrico del piano di faglia principale e dei piani secondari sul sito.

Criterio decisionale: Qualora l’indagine sul campo confermi che la distanza reale tra la faglia e il bordo della fondazione è uguale o superiore a 30 metri, la posizione attuale è definitivamente validata. Qualora l’indagine riveli che l’errore cartografico pone la faglia reale a una distanza inferiore a 30 metri dal plinto, il Progettista dovrà tassativamente procedere al micro-spostamento (micro-siting) della torre. Il nuovo posizionamento dovrà ripristinare il rigoroso rispetto della ZRFAC, collocando la fondazione ad una distanza di legge superiore ai 30 metri dalla frattura”

- nella “Verifica preventiva dell’interesse archeologico”, a pagina 111 della “Relazione archeologica” (elaborato: “26009_EO_DE_AR_R_09_0001A_Relarcheo”) emerge che, per quanto riguarda il tratto di crinale principale nel territorio del presente Comune interessato dagli aerogeneratori AG16 (n. 16) e AG17 (n. 17) ed opere connesse: “Si sottolinea che in alcuni tratti verranno toccati settori prossimi ad aree di interesse e potenziale archeologico, per la presenza di siti di raccolta di materiale preistorico, per lo più tuttavia di non puntuale localizzazione, come nel caso del sito di interesse paleolitico della sella di Monte Scarria (BAR-05) o quello di interesse mesolitico/neolitico di Monte Tagliata (VALM-02) e di Lago Buono (BVDT-25)”;
- il progetto prevede l’installazione di due aerogeneratori da 206 m di altezza relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, su un crinale principale oltre quota m 1.200 s.l.m. e pertanto tutelato dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 142 lettera c), collocati rispettivamente a 1,85 km (aerogeneratore AG17 a quota m 1.232 s.l.m.) e 2,25 km (aerogeneratore AG16 a quota m 1.206 s.l.m.) dalla chiesa dei SS. MM. Gervasio e Protasio (quota m 782 s.l.m.), dichiarata bene di interesse storico-artistico con Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna n. 84 del 27 maggio 2021, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12 del D.Lgs. 42/2004 (comunicato al presente Comune con nota MIC|MIC_SR-ERO_UO3|28/05/2021|0003278-P recepita al protocollo col n. 1027 del 01/06/2021); nella relazione allegata a tale decreto è specificato che: “L’edificio sacro sorge isolato su una costa montuosa”;

di conseguenza tale isolamento costituisce parte integrante del valore culturale e paesaggistico tutelato;

anche a questo proposito, la “Relazione specialistica”, “Relazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/04” (elaborato: “26009_EO_DE_GN_R_09_0003_ARelazionepaesaggistica”) presenta rilevanti criticità metodologiche, e nel caso del citato bene culturale mostra:

- la mancata considerazione del decreto di tutela del bene culturale sopra indicato;
- l’assenza di fotoinserimenti che includano la chiesa nel campo visivo;
- la sottostima dell’impatto visivo (valore 0,586 non motivato);
- la mancata analisi della dominanza altimetrica;
- la mancata valutazione dell’intervisibilità dinamica lungo la viabilità di accesso;

quando il D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili) all’art. 11-bis comma 4 lettera m) riporta che: “non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai

sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici [omissis] né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici”;

EVIDENZIATO che, come già espresso e trasmesso sia al MASE (si vedano le già citate note di trasmissione: prot. n. 3355 del 29/10/2025, acquisita dallo stesso MASE in entrata con nota prot. n. 0201747.29-10-2025 del 29/10/2025; prot. n. 3389 del 31/10/2025, acquisita dallo stesso MASE in entrata con nota prot. n. 0204936.03-11-2025 del 03/11/2025), sia alla Regione Emilia-Romagna (si veda la già citata nota prot. n. 3356 del 29/10/2025, acquisita dalla Regione in entrata con nota prot. n. 29/10/2025.1072495.E del 29/10/2025), il tratto di crinale interessato dal:

- “Progetto di nuovo parco eolico denominato Parma A, composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), come modificato con le integrazioni del 21, 22 e 24 aprile 2026”. Procedimento ID_VIP: 14050 WEB-VIA FER-VIAVIAF00000491;
- e nello specifico dal progetto degli aerogeneratori n. 16 e n. 17, e dalle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione; situato tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue, dall’ingresso nel territorio comunale di Valmozzola in prossimità di quota m 1.206 slm e proseguendo in direzione quota m 1.210 slm (area dell’aerogeneratore n. 16 in progetto) fino a quota m 1.232 slm (area dell’aerogeneratore n. 17 in progetto);

risulta soggetto a norme di carattere sovraordinato recepite nella pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di Valmozzola (PR);

quindi, sulla base della normativa applicabile, risulta evidente come siano compatibili, sotto il profilo urbanistico e ambientale, con l’area interessata le sole attività connesse con l’utilizzazione agricola e forestale, l’attività di allevamento non intensivo, purché non alteranti l’equilibrio idrogeologico, naturalistico e paesaggistico dell’area in oggetto, nonché le attività di carattere turistico di tipo escursionistico e naturalistico, restano esclusi, in quanto non compatibili con la pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale di quest’area di crinale principale:

sia gli impianti eolici, sia le relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, che farebbero assumere un uso “tecnologico” di questo tratto di crinale principale diversamente da quanto stabilito e tutelato dalla normativa nazionale di cui il D.Lgs. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) e dalla vigente della pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale Regionale, Provinciale e Comunale;

sottolineando come una attenta e puntuale ricognizione degli elementi caratterizzanti il paesaggio, così come tutelati anche dalle norme di pianificazione comunale, discendenti da quelle sovraordinate, conducono alla sola conclusione di una insostenibilità urbanistico/ambientale del progetto, stante la radicale ed irreversibile trasformazione del paesaggio in: paesaggio industriale;

in particolare, nel caso in oggetto, la prevista realizzazione di 47 aerogeneratori, di cui 2 nel Comune di Valmozzola sopra i m 1.200 slm, comporta, infatti, la trasformazione (anzi la distruzione) del paesaggio naturale, forestale e boschivo in un nuovo paesaggio tipicamente industriale, con una oggettiva alterazione del territorio e della percezione dei luoghi e del valore identitario degli stessi; in altre parole, a fronte di norme di pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale finalizzata alla conservazione del paesaggio, il progetto presentato si pone in un’ottica opposta, giustificata dalla asserita prevalenza del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, senza alcuna ponderazione di altri interessi, quali quelli di natura ambientale/paesaggistico, ritenuti primari

dall'ordinamento giuridico, anche e soprattutto nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (anch'essa peraltro disciplinata da normative di derivazione eurounitaria);
risultando evidente la non compatibilità del suddetto intervento con la pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, ovvero con gli aspetti urbanistici, paesaggistici ed ambientali del contesto di riferimento;

RITENUTO al Sindaco, alla Giunta e all'Ufficio Tecnico Comunale l'attivazione e le attività presso gli Enti competenti e gli approfondimenti tecnici per il caso in narrativa;

VISTO l'articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

AVUTO il parere favorevole del responsabile ufficio tecnico sulla regolarità tecnica (art. 49 del D.Lgs. n. 267/00);

Ciò premesso seguono i seguenti interventi :

Interviene il consigliere Mattia Tonon il quale pur manifestando la sua contrarietà al progetto del parco eolico , ribadisce però di continuare la linea green che il Comune sta portando avanti nella sua politica del territorio e delle energie rinnovabili;

Interviene poi il consigliere Gambara Davide il quale dichiara la volontà di astenersi dalla votazione perché ritiene siano necessarie delle trattative con la Ditta che gestisce il progetto dell'eolico al fine di ottenere dei benefici a favore del territorio ;

Interviene infine il Presidente del Consiglio Silvia Boselli che a sua volta ribadisce la volontà del Comune di proseguire e perseguire le politiche green per energie rinnovabili in linea con quanto espresso da Mattia Tonon;

Con n. 6 voti favorevoli espressi per alzata di mano e un astenuto su n. 7 presenti e 6 votanti e 1 astenuto (6 Consiglieri ed il Sindaco)

DELIBERA

1) LE PREMESSE fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) DI SOTTOLINEARE che il Comune di Valmozzola risulta essere uno tra gli Enti più attenti ai temi del risparmio ed efficientamento energetico e delle energie rinnovabili e, nel corso degli anni, ha effettuato importanti investimenti meglio ricordati in premessa, dando, altresì, atto dell'esperienza del presente Comune in materia di fonti da energie rinnovabili, sempre studiate e calate nella realtà locale per ottenere il migliore risultato col minimo impatto sul territorio, con una visione ed una progettualità che hanno portato ad investimenti tali da beneficiare dell'ottenimento di fondi regionali, statali ed europei;

3) DI RIBADIRE la validità e l'attualità dei pareri e le valutazioni tecniche e normative del Comune di Valmozzola, formulati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e già presentati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE):

- tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, trasmesse: al MASE con nota prot. n. 3355 del 29/10/2025, acquisita dallo stesso MASE in entrata con nota prot. n. 0201747.29-10-2025 del 29/10/2025; alla Regione Emilia-Romagna, Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni con nota prot. n. 3356 del 29/10/2025, acquisita dalla Regione in entrata con nota prot. n. 29/10/2025.1072495.E del 29/10/2025; con nota prot. n. 3357, per opportuna conoscenza, al Sindaco e all'Amministrazione del presente Comune; recante: “Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato “Parma A”. Osservazioni sulla pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale riferita al Comune di Valmozzola (PR)”;
- tramite la Giunta Comunale con Delibera n. 30 del 30/10/2025, trasmesse al MASE e agli altri Enti e Associazioni interessati con nota prot. n. 3389 del 31/10/2025, acquisita dallo stesso MASE in entrata con nota prot. n. 0204936.03-11-2025 del 03/11/2025, recante: “Manifestazione di contrarietà al “Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola”, Procedimento di VIA - PNIEC, Proponente Duferco Sviluppo S.p.A.”;

presenti per la libera consultazione:

- alla voce “Pareri/Osservazioni Enti” alla pagina internet dedicata del MASE <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/11772/18006?Testo=&RaggruppamentoID=188#form-cercaDocumentazione> ;
- alla voce “Pareri” della pagina internet dedicata della Regione Emilia-Romagna <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6724>

che vengono fatti propri e integralmente richiamati per formare allegato sub A) integrale e sostanziale alla presente;

4) DI PRENDERE ATTO della nota del Responsabile del Servizio Tecnico prot. int. n. 1898 del 10/06/2026, recante:

“ID_VIP 14050 - WEB-VIA-VIA VIAF00000491. Parco eolico denominato “Parma A”, composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR). Prime osservazioni tecniche riferite al Comune di Valmozzola (PR)”;

che riassumere i primi rilievi tecnici riferiti ad una prima visione degli atti, trasmessa al Sindaco e all'Amministrazione Comunale al fine di una valutazione del caso, e che viene fatta propria e integralmente richiamata per formare allegato sub B) integrale e sostanziale alla presente;

5) DI APPROVARE la Mozione di cui alla narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, e per l'effetto di esprimere la ferma contrarietà del Consiglio e dell'Amministrazione comunale al:

“Progetto di nuovo parco eolico denominato Parma A, composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), come modificato con le integrazioni del 21, 22 e 24 aprile 2026”. Procedimento ID_VIP: 14050 WEB-VIA FER-VIA VIAF00000491;

per le ragioni tecniche contenute nel presente atto, nonché nei già citati pareri e valutazioni tecniche e normative già trasmessi sia al MASE (si vedano le già citate note di trasmissione: prot. n. 3355 del 29/10/2025, acquisita dallo stesso MASE in entrata con nota prot. n. 0201747.29-10-2025 del 29/10/2025; prot. n. 3389 del 31/10/2025, acquisita dallo stesso MASE in entrata con nota prot. n.

0204936.03-11-2025 del 03/11/2025), sia alla Regione Emilia-Romagna (si veda la già citata nota prot. n. 3356 del 29/10/2025, acquisita dalla Regione in entrata con nota prot. n. 29/10/2025.1072495.E del 29/10/2025);

nonché per quelle eventualmente aggiuntive in esito delle successive interlocuzioni con la Provincia di Parma, con la Regione Emilia-Romagna e/o con altri Enti;

6) DI DEMANDARE al Sindaco, alla Giunta e all'Ufficio Tecnico Comunale l'attivazione e le attività presso gli Enti competenti e gli approfondimenti tecnici per il caso in narrativa;

7) DI DELEGARE il Sindaco affinché si attivi presso ogni Ente, Organo e forze istituzionali competenti per sollecitare la modifica del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", nella parte in cui non prevede il coinvolgimento degli enti locali nella fase istruttoria e decisoria dei procedimenti amministrativi finalizzati all'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili definite nel medesimo decreto;

8) DI DEMANDARE agli uffici comunali la trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro il termine previsto per l'invio delle osservazioni relative al progetto di parco eolico descritto in oggetto, della presente deliberazione, della mozione in essa contenuta e degli allegati sopra richiamati;

9) DI DEMANDARE agli uffici comunali l'invio della presente deliberazione e mozione, e degli allegati in essa richiamati, in aggiunta al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, come sopra indicato, anche:

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- al Ministero della Cultura;
- al Senato della Repubblica;
- alla Camera dei Deputati;
- alla Regione Emilia-Romagna;
- alla Provincia di Parma;
- ai Comuni compresi nel nuovo progetto di parco eolico "Parma A", così come modificato e identificato dal MASE come procedimento ID_VIP: 14050 WEB-VIA FER-VIAVIAF00000491;
- alle Associazioni ambientaliste più rilevanti a livello nazionale e a quelle presenti nel territorio comunale;

10) DI DICHIARARE, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000. ---

Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente
Boselli Silvia

Il Segretario
Dott.ssa Torelli Agnese

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI VALMOZZOLA

PROVINCIA DI PARMA

C.A.P. 43050

loc. Mormorola - Strada Provinciale, 1
Tel. 0525/67114-67144 Fax 0525/67001
E-mail valmozzola@comune.valmozzola.pr.it
Cod. Fisc. 00456620343

PROT. N. 3389 - VALMOZZOLA, 31.10.2025

Al
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione per VIA
per la Transizione e la Sicurezza Energetica
PEC va@pec.mase.gov.it

Alla
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PEC presidente@pec.governo.it

Al
MINISTERO DELLA CULTURA
PEC udcm@pec.cultura.gov.it

Al
SENATO DELLA REPUBBLICA
PEC amministrazione@pec.senato.it

Alla
CAMERA DEI DEPUTATI
PEC camera_protcentrale@certcamera.it

Alla
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Presidenza
PEC SegreteriaPresidente@postacert.RegionaleEmilia-Romagna.it
Assessorato all'Ambiente e Programmazione Territoriale
PEC AssMobilitaAmbiente@postacert.regione.emilia-romagna.it
Settore Tutela dell'Ambiente – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
PEC vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla
PROVINCIA DI PARMA
Presidenza
Servizio Pianificazione Territoriale – Sicurezza Territoriale
PEC protocollo@postacert.provincia.parma.it

Ai Comuni compresi nei progetti di parchi eolici "Parma A" e "Parma B"
COMUNE DI BARDI (PR)
PEC protocollo@postacert.comune.bardi.pr.it
COMUNE DI BEDONIA (PR)
PEC protocollo@postacert.comune.bedonia.pr.it
COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PR)
PEC protocollo@postacert.comune.borgo-val-di-taro.pr.it
COMUNE DI COMPIANO (PR)
PEC protocollo@postacert.comune.compiano.pr.it



PROT. N. 3389 - VALMOZZOLA, 31.10.2025

COMUNE DI MORFASSO (PC)
PEC comune.morfasso@sintranet.legalmail.it
UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO
PEC protocollo@pec.unionetaroceno.pr.it
UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
PEC unione.altavaldarda@legalmail.it

A
LEGAMBIENTE
PEC legambiente@pec.legambiente.it

A
LEGAMBIENTE PARMA
PEC legambienteparma@pcert.it

AI
WWF ITALIA
PEC wwfitalia@pec.wwf.it

AI
WWF PARMA
PEC wwfparma@pec.it

Alla
LIPU
PEC lipusedenazionale@legalmail.it

AI
CLUB ALPINO ITALIANO
PEC cai@pec.cai.it

AI
CLUB ALPINO ITALIANO – EMILIA-ROMAGNA
PEC gr.emiliaromagna@pec.cai.it

AI
CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI PARMA
PEC parma@pec.cai.it

Alla
ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE
PEC segreteriaaigae@pec.it

A
TREKKING TARO E CENO
ASSOCIAZIONE GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE VALTARO E VALCENO
PEC postacertificata@pec.trekkingtaroceno.it



PROT. N. 3389 - VALMOZZOLA, 31.10.2025

OGGETTO: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A". Comune di Valmozzola (PR). Trasmissione Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 30/10/2025.

Si trasmette in allegato alla presente:

Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 30/10/2025
avente ad oggetto:

- "Manifestazione di contrarietà al "Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola", Procedimento di VIA - PNIEC, Proponente Duferco Sviluppo S.p.A."

e relativi allegati.

Cordiali Saluti

IL SINDACO
Claudio Alzapiedi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82, successive modifiche e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VALMOZZOLA
Provincia di Parma

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 30 Del 30-10-2025

Oggetto: Manifestazione di contrarietà al "Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola", Procedimento di VIA - PNIEC, Proponente Duferco Sviluppo S.p.A.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **15:00**, nella Sede Municipale, convocata nei modi legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Alzapiedi Claudio	Sindaco	Presente in videoconferenza
Carretta Beniamina	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Gabelli Cristina	Assessore	Presente in videoconferenza

ne risultano presenti n. 3 e assenti 0.

Presiede **Alzapiedi Claudio** in qualità di **Sindaco** assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare l'oggetto sopraindicato.

Assiste il SEGRETARIO **Dott.ssa Torelli Agnese**



COMUNE DI VALMOZZOLA
Provincia di Parma

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Il Responsabile del servizio

F.TO: Conti Andrea



COMUNE DI VALMOZZOLA

Provincia di Parma

PREMESSO che:

- con nota pervenuta in data 02/10/2025 Ns. Prot. n. 3073, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione per VIA per la Transizione e la Sicurezza Energetica ha comunicato che, con nota acquisita con prot. n. 144856/MASE del 31/07/2025, in ultima perfezionata con nota acquisita con prot. n. 169842/MASE del 16/09/2025, la Società Proponente Duferco Sviluppo S.p.A. ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 10 del D.Lgs. 152/2006, unitamente al piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017, per il: "Progetto di nuovo parco eolico denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola (PR)";
- il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico, denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori, di cui 14 localizzati nel territorio del Comune di Borgo Val di Taro, 6 localizzati nel Comune di Bardi e 2 localizzati nel Comune di Valmozzola;
- nel Comune di Valmozzola, in particolare, è prevista l'installazione degli aerogeneratori riportanti i numeri di progetto AG16 (n. 16) e AG17 (n. 17); complessivamente due pale eoliche.
- Tutte le pale eoliche che il Proponente intenderebbe installare sono considerate di "grande taglia", di tipo V162, con m 125 di altezza al mozzo, m 162 di diametro e con altezza totale a pale verticali di m 206;
- la realizzazione della sottostazione è prevista nel Comune di Borgo Val di Taro.
- Il progetto, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1;
- per il progetto in questione si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui al citato art. 8, comma 2-bis, nonché degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n.152/2006;
- l'istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
- con la stessa nota pervenuta in data 02/10/2025 Ns. Prot. n. 3073, il Ministero ha precisato, per quanto qui di interesse, che dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico, avvenuto in data 01/10/2025, sul sito internet del Ministero, decorre il termine di 30 giorni entro il quale, oltre alle osservazioni da parte di chiunque abbia interesse, sono acquisiti per via telematica i pareri, oltre agli altri Enti, dei Comuni interessati;

PRESO ATTO del fatto che:

- il Proponente ha presentato un progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "PARMA A" che, stando a quanto dichiarato dallo stesso, interesserebbe i soli territori dei Comuni di Borgo Val di Taro, Bardi e Valmozzola;



COMUNE DI VALMOZZOLA

Provincia di Parma

- il parco eolico "PARMA A" consta di 22 aerogeneratori, di cui 14 localizzati nel territorio del Comune di Borgo Val di Taro, 6 localizzati nel Comune di Bardi e 2 localizzati nel Comune di Valmozzola;
- il Proponente ha dichiarato che il parco eolico si estende lungo differenti crinali: in particolare quello del M. Scarria e Bosco dei Frati, Cerro Secco, Monte Santa Donna, Costa del Lupo, il Poggio, Monte Piano, La Maestà di Caffaraccia, incrocio per Lago Buono, M. La Tagliata e M. Corno di Bue, con collocazione delle 22 turbine eoliche su questi rilievi montani con una estensione lineare di circa 21 km;
- la dimensione e l'estensione dell'intervento sono tali per cui, nella relazione paesaggistica, nell'elenco dei Comuni oggetto di intervisibilità nei 12 Km, si ritrovano anche, per quanto qui rileva, i Comuni di Bedonia, Compiano, Bardi e diversi altri;
- lo stesso Proponente ha in corso una procedura identica a quella di cui discutiamo, ancora in fase di verifica amministrativa da parte del Ministero in indirizzo, per un altro parco eolico denominato stavolta "PARMA B", composto da 25 aerogeneratori dello stesso modello di quelli previsti per il "PARMA A". I 25 impianti sono previsti nei Comuni di Compiano, Bardi, Bedonia, Bore in Provincia di Parma, e Morfasso nella contermina Provincia di Piacenza. Si ha motivo di ritenere saranno così collocati:
 - sui crinali montani di M. Carameto, a Nord di Bardi ai confini con la Provincia di Piacenza con interessamento anche dei Comuni di Bore e Morfasso, si prevedono 5 turbine;
 - sul crinale che interessa ad Est di Passo dei Morti i Monti Cassino, Bello, Trappa; ad Ovest dello stesso Passo dei Morti interessa le cime denominate M. Cucco, Roncazzo ed il crinale che scende verso la frazione Porcile di Bedonia; si prevedono 10 turbine;
 - sul crinale che è posto sopra Farfanaro e Cereseto e che interessa i Monti Ronchi, Campassi, Surlin fino a proseguire fino al crinale sopra Farfanaro si prevedono 5 turbine;
 - il crinale che collega la punta denominata Colle dei Frati con Monte Zuccherò, arriva a Passo Colla e prosegue sulla strada che conduce a Monte Pelpi, si prevedono 5 turbine;
- si ha motivo di ritenere (ma il Ministero in indirizzo potrà appurarlo dalla documentazione su cui ha avviato la verifica istruttoria iniziale) che il parco eolico "PARMA B" avrà una estensione aerea e lineare di circa 20 km;
- come facilmente evincibile dalla relazione paesaggistica, presentata dal Proponente per il "PARMA A", nel paragrafo dedicato alla Intervisibilità (elaborato "23066_EO_DE_GN_R_09_003_A" Relazione Paesaggistica), oltre che nell'elenco dei Comuni oggetto di intervisibilità nei 12 km, compaiono Comuni interessati sia direttamente che indirettamente dal "PARMA B";
- ciò dimostra (lo dicono gli elaborati presentati dal Proponente) che il "PARMA A" ed il "PARMA B" costituiscono invero un unico parco eolico, insistente sulla medesima area, per una estensione di oltre 40 km aerei e lineari;
- pare, quindi, che il Proponente abbia frazionato l'intervento, al fine di evitare una valutazione d'impatto ambientale complessiva su un parco eolico, insistente sulla medesima area;
- in tema di valutazione d'impatto ambientale, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 maggio 2004, n. 2874; Cons. Stato, Sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4368, Cons. Stato, Sez. IV 2



COMUNE DI VALMOZZOLA

Provincia di Parma

ottobre 2006, n. 5760, e Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3899; Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 2019, n. 2523) è granitica nel sostenere che non sono ammesse operazioni di tipo elusivo come quando, attraverso l'artificiosa ripartizione dell'opera in più porzioni, i soggetti interessati mirino effettivamente a far apparire l'impatto ambientale complessivo (causato dall'opera stessa) molto meno rilevante e diffusivo di quanto non sia in realtà;

- nel nostro caso, il "PARMA A" ed il "PARMA B", oltre ad essere funzionalmente connessi tra di loro, addirittura insistono sulla medesima area e comunque incidono, per quanto scritto dal Proponente, su buona parte degli stessi Comuni, interessati sia direttamente che indirettamente dal parco eolico "PARMA A" e "PARMA B";
- il Proponente, pur essendo lo stesso soggetto che ha presentato il parco eolico "PARMA A" e "PARMA B", non si è curato né di svolgere un'analisi degli impatti cumulativi né ha fatto cenno alcuno, negli elaborati presentati per il "PARMA A", alla pressoché contestuale presentazione del "PARMA B";
- sussistono, dunque, i presupposti per chiedere che l'istanza relativa al "PARMA A" sia dichiarata improcedibile in quanto presentata con istanza diversa dal "PARMA B", pur essendo inequivocabilmente un unico parco eolico da sottoporre ad un'unica e complessiva valutazione di impatto ambientale;

ATTESO che il Comune di Valmozzola, nell'ambito delle proprie competenze, è dunque tenuto ad esprimere il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO della relazione e del parere del Servizio Tecnico del presente Comune, trasmesso tramite PEC dal Responsabile del Servizio Tecnico:

- con nota prot. n. 3355 del 29/10/2025 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione per VIA per la Transizione e la Sicurezza Energetica;
- con nota prot. n. 3356 del 29/10/2025 alla Regione Emilia-Romagna, Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni;
- con nota prot. n. 3357, per opportuna conoscenza, al Sindaco e all'Amministrazione del presente Comune;

nel quale è evidenziato che:

Il tratto di crinale interessato dal:

- Progetto di nuovo parco eolico denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola (PR);
- e nello specifico dal progetto degli aerogeneratori n. 16 e n. 17, e dalle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione;

situato tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue, dall'ingresso nel territorio comunale di Valmozzola in prossimità di quota m 1.206 slm e proseguendo in direzione quota m 1.210 slm



COMUNE DI VALMOZZOLA

Provincia di Parma

(area dell'aerogeneratore n. 16 in progetto) fino a quota m 1.232 slm (area dell'aerogeneratore n. 17 in progetto);

risulta soggetto a norme di carattere sovraordinato recepite nella pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di Valmozzola (PR).

Sulla base della normativa applicabile come fin qui illustrata, risulta evidente come siano compatibili, sotto il profilo urbanistico e ambientale, con l'area interessata le sole attività connesse con l'utilizzazione agricola e forestale, l'attività di allevamento non intensivo, purché non alteranti l'equilibrio idrogeologico, naturalistico e paesaggistico dell'area in oggetto, nonché le attività di carattere turistico di tipo escursionistico e naturalistico, come meglio rappresentato nei punti precedenti.

Restano esclusi, in quanto:

*non compatibili con la pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale
di quest'area di crinale principale:*

sia gli impianti colici, sia le relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, che farebbero assumere un uso "tecnologico" di questo tratto di crinale principale diversamente da quanto stabilito e tutelato dalla normativa nazionale di cui il D.Lgs. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") e dalla vigente della pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale Regionale, Provinciale e Comunale.

Il Proponente ha dedicato alla pianificazione urbanistica del Comune di Valmozzola poche pagine, meramente ricognitive, riproponendo nei vari elaborati le medesime sommarie e non approfondite considerazioni.

In particolare, ci si riferisce all'elaborato "23066_EO_DE_SIA_R_08_0001_A", alle pagine 69-76, e all'elaborato "23066_EO_DE_SIA_R_08_0004_A", alle pagine 25-26.

In tale elaborati, dopo una mera elencazione delle norme (e non tutte e non in modo completo) della pianificazione comunale, il Proponente conclude ritenendo che: *"In linea generale è quindi possibile affermare che le opere previste a progetto possano essere conformi alla normativa di settore, esse infatti prevedono l'adeguamento di piste esistenti per il collegamento delle singole piazzole da usare, in fase di esercizio, anche come funzione di piste taglia fuoco e forestali. Inoltre il parco eolico non è altro che un impianto di produzione e trasporto di energia elettrica richiamato dalla normativa come intervento ammissibile a seguito di valutazione di impatto ambientale."*

Per quanto riguarda lo studio della classificazione acustica del territorio non è stato possibile reperire la documentazione necessaria per svolgere l'analisi".

Con riferimento all'ultimo periodo, si precisa che il Comune di Valmozzola dispone del piano di *Zonizzazione Acustica Comunale – Classificazione Acustica del Territorio Comunale*, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 24/11/2007 (contestualmente al Piano Strutturale Comunale e al Regolamento Urbanistico ed Edilizio), ed è a disposizione presso gli uffici comunali.

Una attenta e puntuale ricognizione degli elementi caratterizzanti il paesaggio, così come tutelati anche dalle norme di pianificazione comunale, discendenti da quelle sovraordinate, avrebbe



COMUNE DI VALMOZZOLA

Provincia di Parma

condotto a conclusioni diverse, ovvero ad una insostenibilità urbanistico/ambientale del progetto, stante la radicale ed irreversibile trasformazione del paesaggio in: paesaggio industriale.

Nel caso in oggetto, la prevista realizzazione di 20 aereogeneratori, di cui 2 nel Comune di Valmozzola sopra i m 1.200 slm, con una estensione lineare di 20 km (cui si aggiungono quelli del "PARMA B", che pure interessano Valmozzola) comporta, infatti, la trasformazione (anzi la distruzione) del paesaggio naturale, forestale e boschivo in un nuovo paesaggio tipicamente industriale, con una oggettiva alterazione del territorio e della percezione dei luoghi e del valore identitario degli stessi.

In altre parole, a fronte di norme di pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale finalizzata alla conservazione del paesaggio, il progetto presentato si pone in un'ottica opposta, giustificata dalla asserita prevalenza del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, senza alcuna ponderazione di altri interessi, quali quelli di natura ambientale/paesaggistico, ritenuti primari dall'ordinamento giuridico, anche e soprattutto nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (anch'essa peraltro disciplinata da normative di derivazione eurounitaria).

A conclusione della valutazione del progetto "PARMA A", alla luce di quanto fin qui esposto, evidenziando una diffusa carenza di analisi negli elaborati presentati, comunque non superabile in fase successiva:

si esprime parere contrario,

per quanto di competenza, in quanto intervento non compatibile con la pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, ovvero con gli aspetti urbanistici, paesaggistici ed ambientali del contesto di riferimento contrario al progetto presentato, anche insistendo per la sua preliminare improcedibilità (così come illustrato nel paragrafo dedicato, cui si rimanda).

e che forma l'allegato sub A) integrale e sostanziale della presente;

VALUTATO, inoltre, che il progetto è sprovvisto di un piano di valutazione del rischio e di misure di sicurezza a contrasto della diffusione del virus della Peste Suina Africana e, a questo proposito, si ricorda che:

- tutta l'area interessata dal progetto è inserita nelle zone soggette a restrizione II in Italia, come previsto del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2051 della Commissione del 6 ottobre 2025, a rettifica e modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594;
- in ragione dell'emergenza sanitaria da PSA, il Governo ha nominato il "Commissario straordinario alla peste suina africana", il quale, da ultimo, ha emesso l'ordinanza n. 4/2025 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. Zona di riduzione della densità di cinghiale e modifiche all'ordinanza commissariale n. 3/2025";
- l'ordinanza prevede, tra l'altro, le prescrizioni commissariali adottate a contrasto della diffusione virale, le relative dotazioni e le stringenti dotazioni di accesso alle aree erbose e boschive;
- il Proponente ha del tutto omesso la valutazione sui rischi di diffusione virale in ipotesi di avvio delle opere e, tanto meno, ha indicato i presidi di sicurezza a contrasto del contagio, anche per l'ipotesi di realizzazione del progetto;



COMUNE DI VALMOZZOLA

Provincia di Parma

- invero, sia la fase di cantiere che l'ipotetica realizzazione del progetto rischiano di vanificare tutte le misure fino ad oggi approntate per contrastare la diffusione del virus della peste suina, con ricadute inimmaginabili anche sul sistema di produzione tipico del territorio;

VISTA, la nota Prot. n. 001678/SF/pm del 27/10/2025 trasmessa tramite PEC dalla società Montagna 2000 S.p.A., gestore del servizio idrico integrato di questo territorio, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione per VIA per la Transizione e la Sicurezza Energetica, e per conoscenza ai Comuni di Borgo Val di taro, Bardi e Valmozzola (Ns. prot. n. n. 3333 del 28/10/2025), nella quale è evidenziato che:

La realizzazione di nuove strade di servizio, sbancamenti e piattaforme modificheranno significativamente la morfologia del sito (come detto in questo paragrafo) che interferirà sicuramente con la rete di distribuzione. Tali interferenze potrebbero manifestarsi, sia sotto forma di alterazioni qualitative (torbidità, variazioni dei parametri chimico-fisici, rischio di dispersione di fanghi o fluidi di perforazione), sia come riduzioni quantitative della risorsa disponibile attraverso una diminuzione della ricarica naturale degli acquiferi presenti.

Alla luce di queste considerazioni e, richiamando le disposizioni dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano, si ritiene che il progetto, nella sua attuale formulazione, non disponga ancora degli elementi conoscitivi e delle garanzie tecniche necessari per escludere impatti negativi sul Servizio Idrico Integrato.

Si ritiene infatti, come indicato nelle premesse, che i contenuti presenti nell'elaborato 23066_EO_DE_GE_R_09_0002_AI idrogeologica non siano esaustivi ed abbiano la tendenza a sottovalutare la problematica sopra descritta

VISTO l'articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

AVUTO il parere favorevole del responsabile ufficio tecnico sulla regolarità tecnica (art. 49 del D.Lgs. n. 267/00);

Ciò premesso;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) LE PREMESSE fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;



COMUNE DI VALMOZZOLA

Provincia di Parma

2) DI PRENDERE ATTO del parere contrario espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale al progetto di parco eolico denominato "Parma A", che forma l'allegato sub A) integrale e sostanziale della presente deliberazione, fatto proprio dall'Amministrazione comunale;

3) DI APPROVARE la Mozione di cui alla narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, e per l'effetto di esprimere la ferma contrarietà dell'Amministrazione comunale al progetto di allestimento del parco eolico "Parma A", per le ragioni contenute nel presente atto e nel parere tecnico di cui sopra, nonché per quelle eventualmente aggiuntive in esito delle successive interlocuzioni con la Provincia di Parma e/o con altri enti, chiedendo, in via preliminare, che venga dichiarato improcedibile per la ragioni riportate in premessa;

4) DI DEMANDARE agli uffici comunali la trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro il termine previsto per l'invio delle osservazioni relative al progetto di parco eolico descritto in oggetto, della presente deliberazione, della mozione in essa contenuta e degli allegati sopra richiamati;

5) DI DELEGARE il Sindaco affinché si attivi presso ogni Ente, Organo e forze istituzionali competenti per sollecitare la modifica del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", nella parte in cui non prevede il coinvolgimento degli enti locali nella fase istruttoria e decisoria dei procedimenti amministrativi finalizzati all'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili definite nel medesimo decreto;

6) DI DEMANDARE agli uffici comunali l'invio della presente deliberazione e mozione, e degli allegati in essa richiamati, in aggiunta al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, come sopra indicato, anche:

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- al Ministero della Cultura;
- al Senato della Repubblica;
- alla Camera dei Deputati;
- alla Regione Emilia-Romagna;
- alla Provincia di Parma;
- ai Comuni compresi nei progetti di parchi eolici "Parma A" e "Parma B";
- alle Associazioni ambientaliste più rilevanti a livello nazionale e a quelle presenti nel territorio comunale;

7) DI DICHIARARE, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000. ---



COMUNE DI VALMOZZOLA
Provincia di Parma



COMUNE DI VALMOZZOLA

Provincia di Parma

Il Sindaco
F.to Alzapiedi Claudio

Il SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Torelli Agnese

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 31-10-2025 e viene contestualmente comunicata:

☒ in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. n. 267/2000.

Valmozzola, 31-10-2025

Il Delegato del Segretario Comunale
F.to Galli Loredana

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-10-2025

☐ Per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ Per avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale (art. 134, terzo comma D. Lgs. n. 267/2000).

Valmozzola, 30-10-2025

Il SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Torelli Agnese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 31-10-2025 al 15-11-2025

Valmozzola,

Il Delegato del Segretario Comunale
F.to Galli Loredana

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Valmozzola, 31/10/2025



Il Delegato del Segretario Comunale



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3357 - VALMOZZOLA, 29.10.2025

Al

Sindaco
del Comune di Valmozzola

Alla
Amministrazione
Comunale di Valmozzola

PEC protocollo@postacert.comune.valmozzola.pr.it

OGGETTO: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A". Osservazioni sulla pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale riferita al Comune di Valmozzola (PR).

Si trasmettono in allegato alla presente, per opportuna conoscenza, le note trasmesse a:

- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione per VIA
per la Transizione e la Sicurezza Energetica
Protocollo n. 3355 del 29/10/2025
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
Protocollo n. 3355 del 29/10/2025

Avente ad oggetto:

- "Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A". Osservazioni sulla pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale riferita al Comune di Valmozzola (PR)";

con il parere dello scrivente ufficio, per quanto di competenza, riferito al progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A", che interessa in parte il territorio comunale di Valmozzola.

Rimanendo a disposizione, invio
Cordiali Saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Conti dott. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82, successive modifiche e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3355 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

AI

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Divisione V – Procedure di Valutazione per VIA
per la Transizione e la Sicurezza Energetica

PEC va@pec.mase.gov.it

OGGETTO: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A". Osservazioni sulla pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale riferita al Comune di Valmozzola (PR).

Opera: Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato "PARMA A"

Progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola (PR).

Proponente: Duferco Sviluppo S.p.A.

Tipologia di opera: Impianti eolici onshore.

Area interessata in Comune di Valmozzola (PR): Tratto di crinale interessato dal progetto degli aerogeneratori n. 16 e n. 17, e delle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, si trova tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue, dall'ingresso nel territorio comunale di Valmozzola in prossimità di quota m 1.206 slm e proseguendo in direzione quota m 1.210 slm (area dell'aerogeneratoe n. 16 in progetto) fino a quota m 1.232 slm (area dell'aerogeneratore n. 17 in progetto).

BREVE PREMESSA

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico, denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori, di cui 14 localizzati nel territorio del Comune di Borgo Val di Taro, 6 localizzati nel Comune di Bardi e 2 localizzati nel Comune di Valmozzola.

Nel Comune di Valmozzola, in particolare, è prevista l'installazione degli aerogeneratori riportanti i numeri di progetto AG16 (n. 16) e AG17 (n. 17); complessivamente due pale eoliche.

Tutte le pale eoliche che il Proponente intenderebbe installare sono considerate di "grande taglia", di tipo V162, con m 125 di altezza al mozzo, m 162 di diametro e con altezza totale a pale verticali di m 206.

La realizzazione della sottostazione è prevista nel Comune di Borgo Val di Taro.



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3355 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

Il progetto, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1.

Pertanto, per il progetto in questione si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui al citato art. 8, comma 2-bis, nonché degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n.152/2006.

L'istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Con nota pervenuta in data 02/10/2025 Ns. Prot. n. 3073, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – ha precisato, per quanto qui di interesse, che dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico, avvenuto in data 01/10/2025, sul sito internet del Ministero, decorre il termine di 30 giorni entro il quale, oltre alle osservazioni da parte di chiunque abbia interesse, sono acquisiti per via telematica i pareri, oltre agli altri Enti, dei Comuni interessati.

Il Comune di Valmozzola, nell'ambito delle proprie competenze, è dunque ad esprimere il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, suddividendo, per maggiore chiarezza, il presente elaborato in distinti paragrafi.

IN VIA PRELIMINARE

Il Proponente ha presentato un progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "PARMA A" che, stando a quanto dichiarato dallo stesso, interesserebbe i soli territori dei Comuni di Borgo Val di Taro, Bardi e Valmozzola.

Il parco eolico "PARMA A" consta di 22 aerogeneratori, di cui 14 localizzati nel territorio del Comune di Borgo Val di Taro, 6 localizzati nel Comune di Bardi e **2 localizzati nel Comune di Valmozzola.**

Il Proponente ha dichiarato che il parco eolico si estende lungo differenti crinali: in particolare quello del M. Scarria e Bosco dei Frati, Cerro Secco, Monte Santa Donna, Costa del Lupo, il Poggio, Monte Piano, La Maestà di Caffaraccia, incrocio per Lago Buono, M. La Tagliata e M. Corno di Bue, con collocazione delle 22 turbine eoliche su questi rilievi montani con una estensione lineare di circa 21 km.

La dimensione e l'estensione dell'intervento sono tali per cui, nella relazione paesaggistica, nell'elenco dei Comuni oggetto di intervisibilità nei 12 Km, si ritrovano anche, per quanto qui rileva, i Comuni di Bedonia, Compiano, Bardi e diversi altri.

Lo stesso Proponente ha in corso una procedura identica a quella di cui discutiamo, ancora in fase di verifica amministrativa da parte del Ministero in indirizzo, per un altro parco eolico denominato stavolta "PARMA B", composto da 25 aerogeneratori dello stesso modello di quelli previsti per il "PARMA A". I 25 impianti sono previsti nei Comuni di Compiano, Bardi, Bedonia, Bore in Provincia di Parma, e Morfasso nella contermina Provincia di Piacenza. Si ha motivo di ritenere saranno così collocati:

sui crinali montani di M. Carameto, a Nord di Bardi ai confini con la Provincia di Piacenza con interessamento anche dei Comuni di Bore e Morfasso, si prevedono 5 turbine;

sul crinale che interessa ad Est di Passo dei Morti i Monti Cassino, Bello, Trappa; ad Ovest dello stesso Passo dei Morti interessa le cime denominate M. Cucco, Roncazzo ed il crinale che scende verso la frazione Porcile di Bedonia; si prevedono 10 turbine;

sul crinale che è posto sopra Farfanaro e Cereseto e che interessa i Monti Ronchi, Campassi, Surlin fino a proseguire fino al crinale sopra Farfanaro si prevedono 5 turbine;

il crinale che collega la punta denominata Colle dei Frati con Monte Zuccherò, arriva a Passo Colla e prosegue sulla strada che conduce a Monte Pelpi, si prevedono 5 turbine.

UFFICIO TECNICOPROT. N. 3355 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

Si ha motivo di ritenere (ma il Ministero in indirizzo potrà appurarlo dalla documentazione su cui ha avviato la verifica istruttoria iniziale) che il parco eolico "PARMA B" avrà una estensione aerea e lineare di circa 20 km.

Senonché, come facilmente evincibile dalla relazione paesaggistica, presentata dal Proponente per il "PARMA A", nel paragrafo dedicato alla Intervisibilità (elaborato "23066_EO_DE_GN_R_09_003_A" Relazione Paesaggistica), oltre che nell'elenco dei Comuni oggetto di intervisibilità nei 12 km, compaiono Comuni interessati sia direttamente che indirettamente dal "PARMA B".

Ciò dimostra (lo dicono gli elaborati presentati dal Proponente) che il "PARMA A" ed il "PARMA B" costituiscono invero un unico parco eolico, insistente sulla medesima area, per una estensione di oltre 40 km aerei e lineari.

Pare, quindi, che il Proponente abbia frazionato l'intervento, al fine di evitare una valutazione d'impatto ambientale complessiva su un parco eolico, insistente sulla medesima area.

In tema di valutazione d'impatto ambientale, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 maggio 2004, n. 2874; Cons. Stato, Sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4368, Cons. Stato, Sez. IV 2 ottobre 2006, n. 5760, e Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3899; Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 2019, n. 2523) è granitica nel sostenere che non sono ammesse operazioni di tipo elusivo come quando, attraverso l'artificiosa ripartizione dell'opera in più porzioni, i soggetti interessati mirino effettivamente a far apparire l'impatto ambientale complessivo (causato dall'opera stessa) molto meno rilevante e diffusivo di quanto non sia in realtà.

Nel nostro caso, il "PARMA A" ed il "PARMA B", oltre ad essere funzionalmente connessi tra di loro, addirittura insistono sulla medesima area e comunque incidono, per quanto scritto dal Proponente, su buona parte degli stessi Comuni, interessati sia direttamente che indirettamente dal parco eolico "PARMA A" e "PARMA B".

Il Proponente, pur essendo lo stesso soggetto che ha presentato il parco eolico "PARMA A" e "PARMA B", non si è curato né di svolgere un'analisi degli impatti cumulativi né ha fatto cenno alcuno, negli elaborati presentati per il "PARMA A", alla pressoché contestuale presentazione del "PARMA B".

Si chiede dunque, in via preliminare, prima ancora di entrare nel merito degli elaborati, che l'istanza relativa al "PARMA A" sia dichiarata improcedibile in quanto presentata con istanza diversa dal "PARMA B", pur essendo inequivocabilmente un unico parco eolico da sottoporre ad un'unica e complessiva valutazione di impatto ambientale.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO IN COMUNE DI VALMOZZOLA (PR).**1. NORMATIVA SOVRAORDINATA RECEPITA DALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE DI VALMOZZOLA (PR).**

La pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale comunale di Valmozzola relativa all'area interessata dall'intervento, recepisce la normativa sovraordinata, in quanto sul tratto di crinale tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue si sovrappongono vincoli che derivano da:

- 1) D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
Art. 142 "Aree tutelate per legge" comma 1 lettera d): "le montagne per la parte eccedente [omissis] 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica".
- 2) Norme di attuazione del PTPR dell'Emilia-Romagna:



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3355 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

Art. 9 "Sistema dei crinali e sistema collinare" in particolare il comma 5 per quanto riguarda i crinali "ad altezze superiori ai 1200 metri";

Art. 20 "Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi":

"1. Sono stabiliti per gli strumenti di pianificazione subregionali i seguenti indirizzi:

a. devono essere tutelati i crinali, anche non ricadenti nella delimitazione di cui al primo comma del precedente articolo 9, dettando specifiche disposizioni volte a salvaguardarne il profilo ed i coni visuali nonché i punti di vista".

3) Norme Tecniche di Attuazione del PTCP della Provincia di Parma:

Art. 9 "Sistema dei crinali e sistema collinare-montano" e tavola C.8, dove il crinale M. Barigazzo – M. La Tagliata – M. Corno di Bue è individuato come crinale principale;

Art. 10 "Sistema forestale e boschivo" e tavola C.3;

Art. 28 "Unità di Paesaggio" e tavola C.8, dove il crinale M. Barigazzo – M. La Tagliata – M. Corno di Bue risulta nell'unità di paesaggio 9 "Montagna del Taro e del Ceno" tra le subunità 9.1 "Bassa Montagna Ovest" e 9.2 "Passante della Cisa".

4) Legge Regionale Emilia-Romagna 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".

Art. A-18 "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico":

"1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.

2. Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico la pianificazione territoriale e urbanistica assicura:

a) la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;

b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;

c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici".

2. STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE DI VALMOZZOLA (PR).

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) – REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE)

Approvazione del Consiglio Comunale con Delibera n. 39 del 24 novembre 2007.

Avvisi di approvazione pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte Seconda – n. 30 del 27 febbraio 2008.

3. DESTINAZIONE URBANISTICA.

L'area interessata dall'intervento risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

PIANO STRUTTURALE COMUNALE – ESITI DELLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

A.3 Obiettivi di sostenibilità ambientale

A.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivi relativi al sistema agro-silvo-pastorale



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3355 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

Aree a prevalente funzione ricreativo-turistica: Incrementare la forma di attrazione turistico ricettiva, recupero di habitat ad elevata valenza storico-testimoniale.

A.4.7. Territorio rurale

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con funzioni turistico-ricreative. L'afflusso turistico ricreativo rappresenta uno dei settori con possibilità di sviluppo e di potenziamento per migliorare l'economia dei territori montani, ancorché limitati alla stagionalità estiva ed autunno primaverile. Il territorio dei Comuni di Berceto e Valmozzola in ciò può essere favorito per una consolidata capacità ricettiva e per un flusso turistico privilegiato da parte dei centri urbani.

L'individuazione di tale ambito risponde pertanto alla necessità di incrementare la forma di attrazione turistico-ricreativa che l'ambiente e il paesaggio possono offrire ai fruitori turistici.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE – CARTA DEL DISSESTO

Tavola 1 “Carta del dissesto” – “Valmozzola Sud”:

L'area di *frana attiva* presso il M. La Tagliata si trova nel raggio di circa:

- 27 metri rispetto all'ingresso della viabilità in progetto nel territorio comunale di Valmozzola in direzione dell'aerogeneratore n. 16;
- 110 metri rispetto alla piazzola in progetto per la realizzazione dell'aerogeneratore n. 16.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Titolo II “Sistema ambientale”, articoli da II.1 a II.2

Art. II.1.1 “Aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica”.

Art. II.2 “Tutele e vincoli derivanti da provvedimenti legislativi e piani sovraordinati”.

Art. II.12 “Aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica”.

Titolo IV “Territorio rurale”, articoli da IV.1 a IV.11

Art.IV.3 “Unità di paesaggio”.

Art.IV.6 “Territorio rurale e vincoli ordinari sovraordinati”.

Art.IV.8 “Emergenze di carattere naturalistico”

1. vegetazionale:

Praterie d'altura.

3. geomorfologica:

crinali Monti Corno di Bue e Barigazzo.

REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Titolo II “Sistema ambientale”, articoli da II.1 a II.21

Art. II.10 “Valorizzazione e tutela delle emergenze di carattere naturalistico”;

1. emergenze di tipo vegetazionale:

- praterie d'altura di Prato Grande;

3. emergenza di tipo geomorfologico:

- spartiacque dei Monti Corno di Bue e Barigazzo.

Art. II.11 “Ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettere b), c), d), g) del D.L. 42/2004”:

- montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare.



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3355 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

Art. II.12 "Aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica".

Art. II.13 "Fasce di territorio al contorno delle «Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata» e delle «Aree a pericolosità geomorfologica elevata»"

Art. II.17 "Tutela dei crinali".

Art. II.20 "Aree boscate".

Art. II.21 "Zone sottoposte a vincolo idrogeologico".

Titolo V "Territorio rurale", articoli da V.1 a V.12

Art. V.1 "Classificazione del Territorio Rurale":

Il PSC individua nel territorio rurale comunale, a norma del Capo A-IV della L.R. 20/2000, gli ambiti ai quali sono ricondotte le unità di paesaggio, normate dall'art. IV.3 del PSC; nel caso specifico:

a) aree a prevalente funzione ricreativo-turistica.

(rif.: Art. A-18 L.R. 20/2000, Artt. A.3.2. e A.4.7. degli Esiti della Valutazione di Sostenibilità Ambientale).

4. MICROZONAZIONE SISMICA

Negli elaborati di progetto relativi in particolare agli aerogeneratori n. 16 e n. 17, ed alle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, in Comune di Valmozzola ma in confine col Comune di Borgo Val di Taro, non è stata rilevata documentazione relativa all'approfondimento delle problematiche sismiche locali e delle possibili implicazioni ed effetti sismici locali sulle opere proposte, in considerazione della rilevanza degli interventi previsti, oltre che della sismicità dei Comuni interessati (da media a medio alta – Classe 2 e 3).

Ai sensi della L.R. n. 24 del 2017, e conformemente alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 630 "*Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)*", la microzonazione sismica è obbligatoria negli strumenti di pianificazione urbanistica attuativa che prevedano la localizzazione e l'attuazione in detti areali dei seguenti interventi:

- nuove urbanizzazioni;
- l'addensamento e la sostituzione urbana;
- la ristrutturazione urbanistica;
- edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli interventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. E anche per tutti i procedimenti e atti che comportano varianti alla pianificazione urbanistica relativamente all'ambito territoriale interessato dalla variante.

La microzonazione sismica del territorio è parte integrante dei nuovi strumenti urbanistici e costituisce componente rilevante nella pianificazione territoriale, individuando le aree soggette a maggior vulnerabilità sismica nell'ottica di prevenzione e progettazione sismica. Essa costituisce strumento fondamentale per una corretta valutazione ed individuazione delle aree maggiormente vulnerabili e pericolose da tale punto di vista. La microzonazione sismica, individuando le aree a diversa pericolosità sismica, permette di indirizzare le scelte di pianificazione verso gli ambiti a minore rischio sismico ed è particolarmente efficace se applicata fino dalle prime fasi della pianificazione (PTCP e PSC) o nella progettazione preliminare di interventi ed insediamenti strategici e rilevanti come quello in oggetto.

Per tali motivi, e in considerazione della rilevanza del progetto presentato, oltre che della già citata sismicità dei Comuni interessati (da media a medio alta – Classe 2 e 3), si rileva che il

UFFICIO TECNICOPROT. N. 3355 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

Proponente non ha in alcun modo approfondito tale aspetto; il che costituisce una grave sottovalutazione delle problematiche sismiche locali e delle possibili implicazioni ed effetti sismici locali sulle opere proposte.

Asserire che la necessaria, preliminare, attività progettuale non è stata svolta in quanto impossibilitati ad eseguire indagini nei terreni interessati, o per mancanza di documentazione disponibile, è solo parzialmente corretto e comunque frutto, ancora una volta, di un approccio superficiale, ingiustificabile se rapportato ad un progetto di queste dimensioni.

Infatti, una definizione preliminare e propedeutica degli effetti attesi e una prima sommaria, ma indicativa, suddivisione dei territori interessati in MOPS (microzone omogenee in prospettiva sismica), individuando criticità e caratteristiche delle aree in esame, è possibile e realizzabile con soli dati cartografici geologici e geomorfologici e topografici, che sono disponibili e consultabili semplicemente nelle banche dati regionali e comunali.

Per quanto riguarda il Comune di Valmozzola, si rimanda alla pagina internet della Regione Emilia-Romagna: *Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico dell'Emilia-Romagna Scheda Comune Valmozzola (PR)*

Link: <https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/pnsrs/index.jsp?id=34044>

5. VIABILITÀ.

Il tratto di crinale interessato dal progetto degli aerogeneratori n. 16 e n. 17, e delle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, si trova tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue, dall'ingresso nel territorio comunale di Valmozzola in prossimità di quota m 1.206 slm e proseguendo in direzione quota m 1.210 slm (area dell'aerogeneratore n. 16 in progetto) fino a quota m 1.232 slm (area dell'aerogeneratore n. 17 in progetto).

In questo tratto di crinale:

- non sono presenti tracciati viari demaniali di cui il "mappale unico strade" del catasto;
- è assente una viabilità interpodereale o forestale;
- non sono cartografati sentieri escursionistici il cui tracciato è visionabile tramite il sito internet della Rete Escursionistica della Regione Emilia-Romagna, link: <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/REER/>

NOTA:

Si evidenzia che nella tavola:

"Viabilità di accesso" - "Documentazione fotografica da AG12 a AG17

(elaborato: "23066_EO_DE_CI_D_05_0106_ADocumentazionefototurbine11-17_signed")

la foto "2024/11/11 10:29:43 N: 44.5661 E: 9.8124"

non si riferisce al crinale sul quale è stata cartografata la viabilità in progetto (coordinate 44.565342, 9.812280), ma ad un sito circa a cento metri di distanza in direzione Nord, abbassandosi dal crinale e scendendo fino alla radura che si trova circa tra le quote m 1.160 slm e m 1.150 slm di fronte al luogo di culto rappresentato dalla Cappella della Madonna delle Lacrime (che non è stata inclusa nel cono visivo della citata foto allegata agli elaborati di progetto).

6. SEGNALAZIONI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO.

Sul tratto di crinale nell'area del M. La Tagliata sono state rinvenute tracce della presenza di cacciatori-raccoglitori del Mesolitico (tra il 10.000 e l'8.000 a.C.), e resti di una torre di avvistamento d'età medievale oggi coperta dalla vegetazione.

(A. Ghiretti - A. Guerreschi, *Il Mesolitico nelle Valli di Taro e Ceno (Parma)*, in "Preistoria Alpina", vol. 24 (1988), ed. 1990, pp. 69-102).



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3355 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

7. PREVISIONI NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI EOLICI A SUOLO – DAL 51/2011

Come noto, la normativa in materia di FER ha subito numerose evoluzioni negli ultimi anni, sia normative che giurisprudenziali.

La Regione Emilia-Romagna, con la circolare prot. n. 0581782 del 11/06/2025, trasmessa anche a tutti i Comuni, ha chiarito quale è la disciplina normativa da applicare nella valutazione degli impianti FER, tra cui quelli eolici.

In particolare, la circolare, ancora attuale, così conclude: “Pertanto, preso atto dell’annullamento dell’art. 7, commi 2 e 3, del Decreto 21 giugno 2024, disposto dal TAR per il Lazio, sede di Roma, sez. III, con la richiamata sentenza n. 9155/2025 (nonché dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte Costituzionale), può concludersi nel senso che, in attesa del riavvio e dello svolgimento del processo di revisione dei criteri localizzativi degli impianti FER (a partire dall’adozione del nuovo decreto ministeriale che ridefinisca i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti FER e della successiva legge regionale attuativa), rimane confermato l’impianto normativo antecedente, definito dalle Linee Guida statali del 10 settembre 2010, attuate per gli impianti fotovoltaici dalla DAL n. 28/2010, come integrata e modificata dalla DAL n. 125/2023, e per gli altri impianti FER dalla DAL n. 51/2011, e dalle aree idonee individuate dall’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021”.

Partendo dall’assetto normativo appena richiamato, va innanzitutto evidenziato che, **come dichiarato dallo stesso Proponente, rispetto alla normativa nazionale attualmente in vigore, il parco eolico non ricade in nessuna delle aree idonee di cui all’art. 20, comma 8, del D.lgs. n.199/2021.**

Passando alla disciplina regionale, ed in particolare alla DAL n. 51/2011, va evidenziato come il Proponente abbia dedicato alla stessa una relazione specialistica (si tratta dell’elaborato “23066_EO_DE_GN_R_09_0024_A”).

Tale relazione, nonostante dovrebbe contenere una analisi della stessa delibera e dei criteri ivi previsti, si limita ad una mera elencazione delle aree non idonee e di quelle idonee, senza giungere ad un giudizio conclusivo argomentato, sui singoli casi di inidoneità o idoneità.

Si legge, infatti, a pagina 8 della citata relazione specialistica (elaborato “23066_EO_DE_GN_R_09_0024_A”) che: “*Stando dunque alla normativa di settore a cui si appoggia il P.E.R. per l’identificazione delle aree non idonee e che ai sensi dell’art.12 comma 1 del D.lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” si ritiene che l’impianto eolico in progetto sia in linea con la normativa vigente*”.

Risulta evidente come il Proponente, lungi dall’analizzare i casi ed i criteri di idoneità ed inidoneità dell’area individuata, si limiti ad affermazioni generiche, laddove dichiara che l’impianto eolico in progetto sarebbe in linea con la normativa vigente, senza dimostrare in modo analitico se effettivamente la vasta area individuata rientri o meno tra le aree inidonee o idonee di cui alla DAL n. 51/2011.

Sono senz’altro temi che tratteranno con maggior dettaglio la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma (competenti sui loro strumenti, PTPR e PTCP) ma, fin d’ora, si può affermare, **con particolare riguardo alla posizione del Comune di Valmozzola**, che:

- gli aereogeneratori n. 16 e n. 17 in Comune di Valmozzola sono localizzati ad altezze superiori ai 1.200 metri e non sono certo progettati a servizio di attività ivi insediate. Il tratto

UFFICIO TECNICOPROT. N. 3355 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

di crinale interessato dal progetto degli aerogeneratori n. 16 e n. 17, e dalle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, risulta area non idonea all'installazione degli impianti eolici a suolo.

Sul punto, pur essendo pacifica l'inidoneità dell'ubicazione, nell'analisi sulla DAL n.51/2011, il Proponente si è limitato a considerazioni del tutto generiche, senza alcun riferimento ai due aerogeneratori (in ogni caso, per la valutazione della localizzazione dell'impianto ad altezze superiori ai 1.200 metri, anche ai fini della tutela ex art. 142, comma 1 lettera d) del d.lgs. n. 42/2004, si segnala, anche al competente Ministero della Cultura, la sentenza TAR Bologna n. 225/2013, passata in giudicato, che, in merito alla sottoposizione o meno a tutela ex art. 142, comma 1, lett. d) del Codice Ambiente, ha avuto modo di specificare che occorre considerare non tanto la quota altimetrica della base del manufatto (o del colmo dello stesso), quanto la quota altimetrica del punto di osservazione (sopra o sotto i 1.200 metri s.l.m.), cioè della posizione la cui visuale (da e verso altri luoghi) deve (o meno) essere preservata dalle interferenze visive che l'amministrazione preposta valuti incompatibili con le esigenze (paesaggistiche) di sua conservazione).

- in ogni caso il PTCP intende prescrivere (in ossequio alle indicazioni dell'art. 20 comma 1 lettera a) del PTPR) una specifica tutela dei crinali anche sotto i 1.200 m, laddove al comma 3 dell'art. 9 stabilisce, ad esempio, che gli impianti di produzione di energia da fonti alternative siano realizzabili laddove il PTCP lo ha previsto (con la Tav. C.4). Ebbene le aree individuate per il "PARMA A" (ed anche per il "PARMA B") non sono quelle individuate nella Tav. C.4. Inoltre, anche secondo l'art. 14 del PTCP dedicato alle aree di particolare interesse paesaggistico, è possibile realizzare impianti di produzione di energia da fonti alternative solo se individuati nella Tav. C.4., dove gli impianti "PARMA A" e "PARMA B" non sono indicati.

Si può affermare che il Proponente, pur consapevole di ricadere in aree non idonee, non ha approcciato in modo approfondito sia alla mancata inclusione nelle aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021, sia alla analisi, del tutto assente, delle casistiche indicate nella DAL n. 51/2011.

Una doverosa approfondita valutazione delle singole casistiche di cui alla DAL n.51/2011, su cui il Proponente si è limitato ad una "carrellata", senza alcuna analisi, avrebbe imposto al Proponente un esame puntuale delle inidoneità, del tutto assente.

8. CONCLUSIONI.

Il tratto di crinale interessato dal:

- Progetto di nuovo parco eolico denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola (PR);
- e nello specifico dal progetto degli aerogeneratori n. 16 e n. 17, e dalle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione;

situato tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue, dall'ingresso nel territorio comunale di Valmozzola in prossimità di quota m 1.206 slm e proseguendo in direzione quota m 1.210 slm (area dell'aerogeneratore n. 16 in progetto) fino a quota m 1.232 slm (area dell'aerogeneratore n. 17 in progetto);

risulta soggetto a norme di carattere sovraordinato recepite nella pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di Valmozzola (PR).

Sulla base della normativa applicabile come fin qui illustrata, risulta evidente come siano compatibili, sotto il profilo urbanistico e ambientale, con l'area interessata le sole attività connesse con l'utilizzazione agricola e forestale, l'attività di allevamento non intensivo, purché

UFFICIO TECNICOPROT. N. 3355 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

non alteranti l'equilibrio idrogeologico, naturalistico e paesaggistico dell'area in oggetto, nonché le attività di carattere turistico di tipo escursionistico e naturalistico, come meglio rappresentato nei punti precedenti.

Restano esclusi, in quanto:

non compatibili con la pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale
di quest'area di crinale principale:

sia gli impianti eolici, sia le relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, che farebbero assumere un uso "tecnologico" di questo tratto di crinale principale diversamente da quanto stabilito e tutelato dalla normativa nazionale di cui il D.Lgs. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") e dalla vigente della pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale Regionale, Provinciale e Comunale.

Il Proponente ha dedicato alla pianificazione urbanistica del Comune di Valmozzola poche pagine, meramente ricognitive, riproponendo nei vari elaborati le medesime sommarie e non approfondite considerazioni.

In particolare, ci si riferisce all'elaborato "23066_EO_DE_SIA_R_08_0001_A", alle pagine 69-76, e all'elaborato "23066_EO_DE_SIA_R_08_0004_A", alle pagine 25-26.

In tale elaborati, dopo una mera elencazione delle norme (e non tutte e non in modo completo) della pianificazione comunale, il Proponente conclude ritenendo che: *"In linea generale è quindi possibile affermare che le opere previste a progetto possano essere conformi alla normativa di settore, esse infatti prevedono l'adeguamento di piste esistenti per il collegamento delle singole piazzole da usare, in fase di esercizio, anche come funzione di piste taglia fuoco e forestali. Inoltre il parco eolico non è altro che un impianto di produzione e trasporto di energia elettrica richiamato dalla normativa come intervento ammissibile a seguito di valutazione di impatto ambientale."*

Per quanto riguarda lo studio della classificazione acustica del territorio non è stato possibile reperire la documentazione necessaria per svolgere l'analisi".

Con riferimento all'ultimo periodo, si precisa che il Comune di Valmozzola dispone del piano di *Zonizzazione Acustica Comunale – Classificazione Acustica del Territorio Comunale*, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 24/11/2007 (contestualmente al Piano Strutturale Comunale e al Regolamento Urbanistico ed Edilizio), ed è a disposizione presso gli uffici comunali.

Una attenta e puntuale ricognizione degli elementi caratterizzanti il paesaggio, così come tutelati anche dalle norme di pianificazione comunale, discendenti da quelle sovraordinate, avrebbe condotto a conclusioni diverse, ovvero ad una insostenibilità urbanistico/ambientale del progetto, stante la radicale ed irreversibile trasformazione del paesaggio in: paesaggio industriale.

Nel caso in oggetto, la prevista realizzazione di 20 aereogeneratori, di cui 2 nel Comune di Valmozzola sopra i m 1.200 slm, con una estensione lineare di 20 km (cui si aggiungono quelli del "PARMA B", che pure interessano Valmozzola) comporta, infatti, la trasformazione (anzi la distruzione) del paesaggio naturale, forestale e boschivo in un nuovo paesaggio tipicamente industriale, con una oggettiva alterazione del territorio e della percezione dei luoghi e del valore identitario degli stessi.

In altre parole, a fronte di norme di pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale finalizzata alla conservazione del paesaggio, il progetto presentato si pone in un'ottica opposta, giustificata dalla asserita prevalenza del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, senza alcuna ponderazione di altri interessi, quali quelli di natura ambientale/paesaggistico, ritenuti primari dall'ordinamento giuridico, anche e soprattutto nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (anch'essa peraltro disciplinata da normative di derivazione eurounitaria).



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3355 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

A conclusione della valutazione del progetto "PARMA A", alla luce di quanto fin qui esposto, evidenziando una diffusa carenza di analisi negli elaborati presentati, comunque non superabile in fase successiva:

si esprime parere contrario,

per quanto di competenza, in quanto intervento non compatibile con la pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, ovvero con gli aspetti urbanistici, paesaggistici ed ambientali del contesto di riferimento contrario al progetto presentato, anche insistendo per la sua preliminare improcedibilità (così come illustrato nel paragrafo dedicato, cui si rimanda).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Conti dott. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82, successive modifiche e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Allegati:

- 1) Estratto dal Piano Strutturale Comunale – Esiti della Valutazione di sostenibilità ambientale
- 2) Estratto dal Piano Strutturale Comunale – Studio d'incidenza
- 3) Estratto dal Piano Strutturale Comunale – Norme Tecniche di Attuazione
- 4) Estratto dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio – Norme Tecniche di Attuazione
- 5) Piano Strutturale Comunale: Tavola 1 "Carta del dissesto" – "Valmozzola Sud"
- 6) Piano Strutturale Comunale: Tavola 2 "Schema di assetto territoriale intercomunale" – Legenda
- 7) Piano Strutturale Comunale: Tavola 2 "Schema di assetto territoriale intercomunale" – "Valmozzola Sud"
- 8) Piano Strutturale Comunale – Regolamento Urbanistico ed Edilizio: Tavola 3.0 "Tutele ambientali e storico culturali e ambiti omogenei del territorio comunale" – Legenda
- 9) Piano Strutturale Comunale – Regolamento Urbanistico ed Edilizio: Tavola 3.9 "Tutele ambientali e storico culturali e ambiti omogenei del territorio comunale" – "Monte La Tagliata"
- 10) Piano Strutturale Comunale: Tavola 5 "Sintesi dei limiti principali del territorio" – "Valmozzola Sud"



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

Alla

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni

PEC vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

e p.c. al

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Divisione V – Procedure di Valutazione per VIA
per la Transizione e la Sicurezza Energetica

PEC va@pec.mase.gov.it

OGGETTO: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A". Osservazioni sulla pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale riferita al Comune di Valmozzola (PR).

Opera: Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato "PARMA A"

Progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola (PR).

Proponente: Duferco Sviluppo S.p.A.

Tipologia di opera: Impianti eolici onshore.

Area interessata in Comune di Valmozzola (PR): Tratto di crinale interessato dal progetto degli aerogeneratori n. 16 e n. 17, e delle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, si trova tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue, dall'ingresso nel territorio comunale di Valmozzola in prossimità di quota m 1.206 slm e proseguendo in direzione quota m 1.210 slm (area dell'aerogeneratore n. 16 in progetto) fino a quota m 1.232 slm (area dell'aerogeneratore n. 17 in progetto).



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

BREVE PREMESSA

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico, denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori, di cui 14 localizzati nel territorio del Comune di Borgo Val di Taro, 6 localizzati nel Comune di Bardi e 2 localizzati nel Comune di Valmozzola.

Nel Comune di Valmozzola, in particolare, è prevista l'installazione degli aerogeneratori riportanti i numeri di progetto AG16 (n. 16) e AG17 (n. 17); complessivamente due pale eoliche.

Tutte le pale eoliche che il Proponente intenderebbe installare sono considerate di "grande taglia", di tipo V162, con m 125 di altezza al mozzo, m 162 di diametro e con altezza totale a pale verticali di m 206.

La realizzazione della sottostazione è prevista nel Comune di Borgo Val di Taro.

Il progetto, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1.

Pertanto, per il progetto in questione si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui al citato art. 8, comma 2-bis, nonché degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n.152/2006.

L'istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Con nota pervenuta in data 02/10/2025 Ns. Prot. n. 3073, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – ha precisato, per quanto qui di interesse, che dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico, avvenuto in data 01/10/2025, sul sito internet del Ministero, decorre il termine di 30 giorni entro il quale, oltre alle osservazioni da parte di chiunque abbia interesse, sono acquisiti per via telematica i pareri, oltre agli altri Enti, dei Comuni interessati.

Il Comune di Valmozzola, nell'ambito delle proprie competenze, è dunque ad esprimere il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, suddividendo, per maggiore chiarezza, il presente elaborato in distinti paragrafi.

IN VIA PRELIMINARE

Il Proponente ha presentato un progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "PARMA A" che, stando a quanto dichiarato dallo stesso, interesserebbe i soli territori dei Comuni di Borgo Val di Taro, Bardi e Valmozzola.

Il parco eolico "PARMA A" consta di 22 aerogeneratori, di cui 14 localizzati nel territorio del Comune di Borgo Val di Taro, 6 localizzati nel Comune di Bardi e **2 localizzati nel Comune di Valmozzola.**

Il Proponente ha dichiarato che il parco eolico si estende lungo differenti crinali: in particolare quello del M. Scarria e Bosco dei Frati, Cerro Secco, Monte Santa Donna, Costa del Lupo, il Poggio, Monte Piano, La Maestà di Caffaraccia, incrocio per Lago Buono, M. La Tagliata e M. Corno di Bue, con collocazione delle 22 turbine eoliche su questi rilievi montani con una estensione lineare di circa 21 km.

La dimensione e l'estensione dell'intervento sono tali per cui, nella relazione paesaggistica, nell'elenco dei Comuni oggetto di intervisibilità nei 12 Km, si ritrovano anche, per quanto qui rileva, i Comuni di Bedonia, Compiano, Bardi e diversi altri.

Lo stesso Proponente ha in corso una procedura identica a quella di cui discutiamo, ancora in fase di verifica amministrativa da parte del Ministero in indirizzo, per un altro parco eolico denominato stavolta "PARMA B", composto da 25 aerogeneratori dello stesso modello di quelli

UFFICIO TECNICOPROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

previsti per il "PARMA A". I 25 impianti sono previsti nei Comuni di Compiano, Bardi, Bedonia, Bore in Provincia di Parma, e Morfasso nella contermina Provincia di Piacenza. Si ha motivo di ritenere saranno così collocati:

sui crinali montani di M. Carameto, a Nord di Bardi ai confini con la Provincia di Piacenza con interessamento anche dei Comuni di Bore e Morfasso, si prevedono 5 turbine;

sul crinale che interessa ad Est di Passo dei Morti i Monti Cassino, Bello, Trappa; ad Ovest dello stesso Passo dei Morti interessa le cime denominate M. Cucco, Roncazzo ed il crinale che scende verso la frazione Porcile di Bedonia; si prevedono 10 turbine;

sul crinale che è posto sopra Farfanaro e Cereseto e che interessa i Monti Ronchi, Campassi, Surlin fino a proseguire fino al crinale sopra Farfanaro si prevedono 5 turbine;

il crinale che collega la punta denominata Colle dei Frati con Monte Zuccherò, arriva a Passo Colla e prosegue sulla strada che conduce a Monte Pelpi, si prevedono 5 turbine.

Si ha motivo di ritenere (ma il Ministero in indirizzo potrà appurarlo dalla documentazione su cui ha avviato la verifica istruttoria iniziale) che il parco eolico "PARMA B" avrà una estensione aerea e lineare di circa 20 km.

Senonché, come facilmente evincibile dalla relazione paesaggistica, presentata dal Proponente per il "PARMA A", nel paragrafo dedicato alla Intervisibilità (elaborato "23066_EO_DE_GN_R_09_003_A" Relazione Paesaggistica), oltre che nell'elenco dei Comuni oggetto di intervisibilità nei 12 km, compaiono Comuni interessati sia direttamente che indirettamente dal "PARMA B".

Ciò dimostra (lo dicono gli elaborati presentati dal Proponente) che il "PARMA A" ed il "PARMA B" costituiscono invero un unico parco eolico, insistente sulla medesima area, per una estensione di oltre 40 km aerei e lineari.

Pare, quindi, che il Proponente abbia frazionato l'intervento, al fine di evitare una valutazione d'impatto ambientale complessiva su un parco eolico, insistente sulla medesima area.

In tema di valutazione d'impatto ambientale, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 maggio 2004, n. 2874; Cons. Stato, Sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4368, Cons. Stato, Sez. IV 2 ottobre 2006, n. 5760, e Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3899; Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 2019, n. 2523) è granitica nel sostenere che non sono ammesse operazioni di tipo elusivo come quando, attraverso l'artificiosa ripartizione dell'opera in più porzioni, i soggetti interessati mirino effettivamente a far apparire l'impatto ambientale complessivo (causato dall'opera stessa) molto meno rilevante e diffuso di quanto non sia in realtà.

Nel nostro caso, il "PARMA A" ed il "PARMA B", oltre ad essere funzionalmente connessi tra di loro, addirittura insistono sulla medesima area e comunque incidono, per quanto scritto dal Proponente, su buona parte degli stessi Comuni, interessati sia direttamente che indirettamente dal parco eolico "PARMA A" e "PARMA B".

Il Proponente, pur essendo lo stesso soggetto che ha presentato il parco eolico "PARMA A" e "PARMA B", non si è curato né di svolgere un'analisi degli impatti cumulativi né ha fatto cenno alcuno, negli elaborati presentati per il "PARMA A", alla pressoché contestuale presentazione del "PARMA B".

Si chiede dunque, in via preliminare, prima ancora di entrare nel merito degli elaborati, che l'istanza relativa al "PARMA A" sia dichiarata improcedibile in quanto presentata con istanza diversa dal "PARMA B", pur essendo inequivocabilmente un unico parco eolico da sottoporre ad un'unica e complessiva valutazione di impatto ambientale.



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO IN COMUNE DI VALMOZZOLA (PR).**1. NORMATIVA SOVRAORDINATA RECEPITA DALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE DI VALMOZZOLA (PR).**

La pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale comunale di Valmozzola relativa all'area interessata dall'intervento, recepisce la normativa sovraordinata, in quanto sul tratto di crinale tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue si sovrappongono vincoli che derivano da:

- 1) D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
Art. 142 "Aree tutelate per legge" comma 1 lettera d): "le montagne per la parte eccedente [omissis] 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica".
- 2) Norme di attuazione del PTPR dell'Emilia-Romagna:
Art. 9 "Sistema dei crinali e sistema collinare" in particolare il comma 5 per quanto riguarda i crinali "ad altezze superiori ai 1200 metri";
Art. 20 "Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi":
"1. Sono stabiliti per gli strumenti di pianificazione subregionali i seguenti indirizzi:
a. devono essere tutelati i crinali, anche non ricadenti nella delimitazione di cui al primo comma del precedente articolo 9, dettando specifiche disposizioni volte a salvaguardarne il profilo ed i coni visuali nonché i punti di vista".
- 3) Norme Tecniche di Attuazione del PTCP della Provincia di Parma:
Art. 9 "Sistema dei crinali e sistema collinare-montano" e tavola C.8, dove il crinale M. Barigazzo – M La Tagliata – M. Corno di Bue è individuato come crinale principale;
Art. 10 "Sistema forestale e boschivo" e tavola C.3;
Art. 28 "Unità di Paesaggio" e tavola C.8, dove il crinale M. Barigazzo – M. La Tagliata – M. Corno di Bue risulta nell'unità di paesaggio 9 "Montagna del Taro e del Ceno" tra le subunità 9.1 "Bassa Montagna Ovest" e 9.2 "Passante della Cisa".
- 4) Legge Regionale Emilia-Romagna 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".
Art. A-18 "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico":
"1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
2. Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico la pianificazione territoriale e urbanistica assicura:
a) la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;
c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici".

2. STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE DI VALMOZZOLA (PR).

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) – REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE)

Approvazione del Consiglio Comunale con Delibera n. 39 del 24 novembre 2007.



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

Avvisi di approvazione pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte Seconda – n. 30 del 27 febbraio 2008.

3. DESTINAZIONE URBANISTICA.

L'area interessata dall'intervento risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

PIANO STRUTTURALE COMUNALE – ESITI DELLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

A.3 Obiettivi di sostenibilità ambientale

A.3.2. *Obiettivi specifici*

Obiettivi relativi al sistema agro-silvo-pastorale

Aree a prevalente funzione ricreativo-turistica: Incrementare la forma di attrazione turistico ricettiva, recupero di habitat ad elevata valenza storico-testimoniale.

A.4.7. *Territorio rurale*

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con funzioni turistico-ricreative. L'afflusso turistico ricreativo rappresenta uno dei settori con possibilità di sviluppo e di potenziamento per migliorare l'economia dei territori montani, ancorché limitati alla stagionalità estiva ed autunno primaverile. Il territorio dei Comuni di Berceto e Valmozzola in ciò può essere favorito per una consolidata capacità ricettiva e per un flusso turistico privilegiato da parte dei centri urbani.

L'individuazione di tale ambito risponde pertanto alla necessità di incrementare la forma di attrazione turistico-ricreativa che l'ambiente e il paesaggio possono offrire ai fruitori turistici.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE – CARTA DEL DISSESTO

Tavola 1 “Carta del dissesto” – “Valmozzola Sud”:

L'area di frana attiva presso il M. La Tagliata si trova nel raggio di circa:

- 27 metri rispetto all'ingresso della viabilità in progetto nel territorio comunale di Valmozzola in direzione dell'aerogeneratore n. 16;
- 110 metri rispetto alla piazzola in progetto per la realizzazione dell'aerogeneratore n. 16.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Titolo II “Sistema ambientale”, articoli da II.1 a II.2

Art. II.1.1 “Aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica”.

Art. II.2 “Tutele e vincoli derivanti da provvedimenti legislativi e piani sovraordinati”.

Art. II.12 “Aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica”.

Titolo IV “Territorio rurale”, articoli da IV.1 a IV.11

Art. IV.3 “Unità di paesaggio”.

Art. IV.6 “Territorio rurale e vincoli ordinari sovraordinati”.

Art. IV.8 “Emergenze di carattere naturalistico”

1. vegetazionale:

Praterie d'altura.

3. geomorfologica:

crinali Monti Corno di Bue e Barigazzo.



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Titolo II “Sistema ambientale”, articoli da II.1 a II.21

Art. II.10 “Valorizzazione e tutela delle emergenze di carattere naturalistico”;

1. emergenze di tipo vegetazionale:

- praterie d'altura di Prato Grande;

3. emergenza di tipo geomorfologico:

- spartiacque dei Monti Corno di Bue e Barigazzo.

Art. II.11 “Ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettere b), c), d), g) del D.L. 42/2004”:

- montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare.

Art. II.12 “Aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica”.

Art. II.13 “Fasce di territorio al contorno delle «Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata» e delle «Aree a pericolosità geomorfologica elevata»”

Art. II.17 “Tutela dei crinali”.

Art. II.20 “Aree boscate”.

Art. II.21 “Zone sottoposte a vincolo idrogeologico”.

Titolo V “Territorio rurale”, articoli da V.1 a V.12

Art. V.1 “Classificazione del Territorio Rurale”:

Il PSC individua nel territorio rurale comunale, a norma del Capo A-IV della L.R. 20/2000, gli ambiti ai quali sono ricondotte le unità di paesaggio, normate dall'art. IV.3 del PSC; nel caso specifico:

a) aree a prevalente funzione ricreativo-turistica.

(rif.: Art. A-18 L.R. 20/2000, Artt. A.3.2. e A.4.7. degli Esiti della Valutazione di Sostenibilità Ambientale).

4. MICROZONAZIONE SISMICA

Negli elaborati di progetto relativi in particolare agli aerogeneratori n. 16 e n. 17, ed alle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, in Comune di Valmozzola ma in confine col Comune di Borgo Val di Taro, non è stata rilevata documentazione relativa all'approfondimento delle problematiche sismiche locali e delle possibili implicazioni ed effetti sismici locali sulle opere proposte, in considerazione della rilevanza degli interventi previsti, oltre che della sismicità dei Comuni interessati (da media a medio alta – Classe 2 e 3).

Ai sensi della L.R. n. 24 del 2017, e conformemente alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 630 “*Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)*”, la microzonazione sismica è obbligatoria negli strumenti di pianificazione urbanistica attuativa che prevedano la localizzazione e l'attuazione in detti areali dei seguenti interventi:

- nuove urbanizzazioni;
- l'addensamento e la sostituzione urbana;
- la ristrutturazione urbanistica;
- edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli interventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un

UFFICIO TECNICOPROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

eventuale collasso. E anche per tutti i procedimenti e atti che comportano varianti alla pianificazione urbanistica relativamente all'ambito territoriale interessato dalla variante.

La microzonazione sismica del territorio è parte integrante dei nuovi strumenti urbanistici e costituisce componente rilevante nella pianificazione territoriale, individuando le aree soggette a maggior vulnerabilità sismica nell'ottica di prevenzione e progettazione sismica. Essa costituisce strumento fondamentale per una corretta valutazione ed individuazione delle aree maggiormente vulnerabili e pericolose da tale punto di vista. La microzonazione sismica, individuando le aree a diversa pericolosità sismica, permette di indirizzare le scelte di pianificazione verso gli ambiti a minore rischio sismico ed è particolarmente efficace se applicata fino dalle prime fasi della pianificazione (PTCP e PSC) o nella progettazione preliminare di interventi ed insediamenti strategici e rilevanti come quello in oggetto.

Per tali motivi, e in considerazione della rilevanza del progetto presentato, oltre che della già citata sismicità dei Comuni interessati (da media a medio alta – Classe 2 e 3), si rileva che il Proponente non ha in alcun modo approfondito tale aspetto; il che costituisce una grave sottovalutazione delle problematiche sismiche locali e delle possibili implicazioni ed effetti sismici locali sulle opere proposte.

Asserire che la necessaria, preliminare, attività progettuale non è stata svolta in quanto impossibilitati ad eseguire indagini nei terreni interessati, o per mancanza di documentazione disponibile, è solo parzialmente corretto e comunque frutto, ancora una volta, di un approccio superficiale, ingiustificabile se rapportato ad un progetto di queste dimensioni.

Infatti, una definizione preliminare e propedeutica degli effetti attesi e una prima sommaria, ma indicativa, suddivisione dei territori interessati in MOPS (microzone omogenee in prospettiva sismica), individuando criticità e caratteristiche delle aree in esame, è possibile e realizzabile con soli dati cartografici geologici e geomorfologici e topografici, che sono disponibili e consultabili semplicemente nelle banche dati regionali e comunali.

Per quanto riguarda il Comune di Valmozzola, si rimanda alla pagina internet della Regione Emilia-Romagna: *Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico dell'Emilia-Romagna Scheda Comune Valmozzola (PR)*

Link: <https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/pnsrs/index.jsp?id=34044>

5. VIABILITÀ.

Il tratto di crinale interessato dal progetto degli aerogeneratori n. 16 e n. 17, e delle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, si trova tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue, dall'ingresso nel territorio comunale di Valmozzola in prossimità di quota m 1.206 slm e proseguendo in direzione quota m 1.210 slm (area dell'aerogeneratore n. 16 in progetto) fino a quota m 1.232 slm (area dell'aerogeneratore n. 17 in progetto).

In questo tratto di crinale:

- non sono presenti tracciati viari demaniali di cui il "mappale unico strade" del catasto;
- è assente una viabilità interpodereale o forestale;
- non sono cartografati sentieri escursionistici il cui tracciato è visionabile tramite il sito internet della Rete Escursionistica della Regione Emilia-Romagna, link: <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/REER/>

NOTA:

Si evidenzia che nella tavola:

"Viabilità di accesso" - "Documentazione fotografica da AG12 a AG17

**(elaborato: "23066_EO_DE_CI_D_05_0106_ADokumentazionefototurbine11-17_signed")
la foto "2024/11/11 10:29:43 N: 44.5661 E: 9.8124"**



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

non si riferisce al crinale sul quale è stata cartografata la viabilità in progetto (coordinate 44.565342, 9.812280), ma ad un sito circa a cento metri di distanza in direzione Nord, abbassandosi dal crinale e scendendo fino alla radura che si trova circa tra le quote m 1.160 slm e m 1.150 slm di fronte al luogo di culto rappresentato dalla Cappella della Madonna delle Lacrime (che non è stata inclusa nel cono visivo della citata foto allegata agli elaborati di progetto).

6. SEGNALAZIONI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO.

Sul tratto di crinale nell'area del M. La Tagliata sono state rinvenute tracce della presenza di cacciatori-raccoglitori del Mesolitico (tra il 10.000 e l'8.000 a.C.), e resti di una torre di avvistamento d'età medievale oggi coperta dalla vegetazione.

(A. Ghiretti - A. Guerreschi, *Il Mesolitico nelle Valli di Taro e Ceno (Parma)*, in "Preistoria Alpina", vol. 24 (1988), ed. 1990, pp. 69-102).

7. PREVISIONI NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI EOLICI A SUOLO – DAL 51/2011

Come noto, la normativa in materia di FER ha subito numerose evoluzioni negli ultimi anni, sia normative che giurisprudenziali.

La Regione Emilia-Romagna, con la circolare prot. n. 0581782 del 11/06/2025, trasmessa anche a tutti i Comuni, ha chiarito quale è la disciplina normativa da applicare nella valutazione degli impianti FER, tra cui quelli eolici.

In particolare, la circolare, ancora attuale, così conclude: "Pertanto, preso atto dell'annullamento dell'art. 7, commi 2 e 3, del Decreto 21 giugno 2024, disposto dal TAR per il Lazio, sede di Roma, sez. III, con la richiamata sentenza n. 9155/2025 (nonché dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte Costituzionale), può concludersi nel senso che, in attesa del riavvio e dello svolgimento del processo di revisione dei criteri localizzativi degli impianti FER (a partire dall'adozione del nuovo decreto ministeriale che ridefinisca i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER e della successiva legge regionale attuativa), rimane confermato l'impianto normativo antecedente, definito dalle Linee Guida statali del 10 settembre 2010, attuate per gli impianti fotovoltaici dalla DAL n. 28/2010, come integrata e modificata dalla DAL n. 125/2023, e per gli altri impianti FER dalla DAL n. 51/2011, e dalle aree idonee individuate dall'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021".

Partendo dall'assetto normativo appena richiamato, va innanzitutto evidenziato che, **come dichiarato dallo stesso Proponente, rispetto alla normativa nazionale attualmente in vigore, il parco eolico non ricade in nessuna delle aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, del D.lgs. n.199/2021.**

Passando alla disciplina regionale, ed in particolare alla DAL n. 51/2011, va evidenziato come il Proponente abbia dedicato alla stessa una relazione specialistica (si tratta dell'elaborato "23066_EO_DE_GN_R_09_0024_A").

Tale relazione, nonostante dovrebbe contenere una analisi della stessa delibera e dei criteri ivi previsti, si limita ad una mera elencazione delle aree non idonee e di quelle idonee, senza giungere ad un giudizio conclusivo argomentato, sui singoli casi di inidoneità o idoneità.

Si legge, infatti, a pagina 8 della citata relazione specialistica (elaborato "23066_EO_DE_GN_R_09_0024_A") che: "*Stando dunque alla normativa di settore a cui si appoggia il P.E.R. per l'identificazione delle aree non idonee e che ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.lgs. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno*



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

dell'elettricità" Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" si ritiene che l'impianto eolico in progetto sia in linea con la normativa vigente".

Risulta evidente come il Proponente, lungi dall'analizzare i casi ed i criteri di idoneità ed inidoneità dell'area individuata, si limiti ad affermazioni generiche, laddove dichiara che l'impianto eolico in progetto sarebbe in linea con la normativa vigente, senza dimostrare in modo analitico se effettivamente la vasta area individuata rientri o meno tra le aree inidonee o idonee di cui alla DAL n. 51/2011.

Sono senz'altro temi che tratteranno con maggior dettaglio la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma (competenti sui loro strumenti, PTPR e PTCP) ma, fin d'ora, si può affermare, **con particolare riguardo alla posizione del Comune di Valmozzola**, che:

- gli aereogeneratori n. 16 e n. 17 in Comune di Valmozzola sono localizzati ad altezze superiori ai 1.200 metri e non sono certo progettati a servizio di attività ivi insediate. Il tratto di crinale interessato dal progetto degli aerogeneratori n. 16 e n. 17, e dalle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, risulta area non idonea all'installazione degli impianti eolici a suolo.

Sul punto, pur essendo pacifica l'inidoneità dell'ubicazione, nell'analisi sulla DAL n.51/2011, il Proponente si è limitato a considerazioni del tutto generiche, senza alcun riferimento ai due aereogeneratori (in ogni caso, per la valutazione della localizzazione dell'impianto ad altezze superiori ai 1.200 metri, anche ai fini della tutela ex art. 142, comma 1 lettera d) del d.lgs. n. 42/2004, si segnala, anche al competente Ministero della Cultura, la sentenza TAR Bologna n. 225/2013, passata in giudicato, che, in merito alla sottoposizione o meno a tutela ex art. 142, comma 1, lett. d) del Codice Ambiente, ha avuto modo di specificare che occorre considerare non tanto la quota altimetrica della base del manufatto (o del colmo dello stesso), quanto la quota altimetrica del punto di osservazione (sopra o sotto i 1.200 metri s.l.m.), cioè della posizione la cui visuale (da e verso altri luoghi) deve (o meno) essere preservata dalle interferenze visive che l'amministrazione preposta valuti incompatibili con le esigenze (paesaggistiche) di sua conservazione).

- in ogni caso il PTCP intende prescrivere (in ossequio alle indicazioni dell'art. 20 comma 1 lettera a) del PTPR) una specifica tutela dei crinali anche sotto i 1.200 m, laddove al comma 3 dell'art. 9 stabilisce, ad esempio, che gli impianti di produzione di energia da fonti alternative siano realizzabili laddove il PTCP lo ha previsto (con la Tav. C.4). Ebbene le aree individuate per il "PARMA A" (ed anche per il "PARMA B") non sono quelle individuate nella Tav. C.4. Inoltre, anche secondo l'art. 14 del PTCP dedicato alle aree di particolare interesse paesaggistico, è possibile realizzare impianti di produzione di energia da fonti alternative solo se individuati nella Tav. C.4., dove gli impianti "PARMA A" e "PARMA B" non sono indicati.

Si può affermare che il Proponente, pur consapevole di ricadere in aree non idonee, non ha approcciato in modo approfondito sia alla mancata inclusione nelle aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021, sia alla analisi, del tutto assente, delle casistiche indicate nella DAL n. 51/2011.

Una doverosa approfondita valutazione delle singole casistiche di cui alla DAL n.51/2011, su cui il Proponente si è limitato ad una "carrellata", senza alcuna analisi, avrebbe imposto al Proponente un esame puntuale delle inidoneità, del tutto assente.



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

8. CONCLUSIONI.

Il tratto di crinale interessato dal:

- Progetto di nuovo parco eolico denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola (PR);
- e nello specifico dal progetto degli aerogeneratori n. 16 e n. 17, e dalle relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione;

situato tra il M. La Tagliata e il M. Corno di Bue, dall'ingresso nel territorio comunale di Valmozzola in prossimità di quota m 1.206 slm e proseguendo in direzione quota m 1.210 slm (area dell'aerogeneratore n. 16 in progetto) fino a quota m 1.232 slm (area dell'aerogeneratore n. 17 in progetto);

risulta soggetto a norme di carattere sovraordinato recepite nella pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di Valmozzola (PR).

Sulla base della normativa applicabile come fin qui illustrata, risulta evidente come siano compatibili, sotto il profilo urbanistico e ambientale, con l'area interessata le sole attività connesse con l'utilizzazione agricola e forestale, l'attività di allevamento non intensivo, purché non alteranti l'equilibrio idrogeologico, naturalistico e paesaggistico dell'area in oggetto, nonché le attività di carattere turistico di tipo escursionistico e naturalistico, come meglio rappresentato nei punti precedenti.

Restano esclusi, in quanto:

*non compatibili con la pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale
di quest'area di crinale principale:*

sia gli impianti eolici, sia le relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, che farebbero assumere un uso "tecnologico" di questo tratto di crinale principale diversamente da quanto stabilito e tutelato dalla normativa nazionale di cui il D.Lgs. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") e dalla vigente della pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale Regionale, Provinciale e Comunale.

Il Proponente ha dedicato alla pianificazione urbanistica del Comune di Valmozzola poche pagine, meramente ricognitive, riproponendo nei vari elaborati le medesime sommarie e non approfondite considerazioni.

In particolare, ci si riferisce all'elaborato "23066_EO_DE_SIA_R_08_0001_A", alle pagine 69-76, e all'elaborato "23066_EO_DE_SIA_R_08_0004_A", alle pagine 25-26.

In tale elaborati, dopo una mera elencazione delle norme (e non tutte e non in modo completo) della pianificazione comunale, il Proponente conclude ritenendo che: *"In linea generale è quindi possibile affermare che le opere previste a progetto possano essere conformi alla normativa di settore, esse infatti prevedono l'adeguamento di piste esistenti per il collegamento delle singole piazzole da usare, in fase di esercizio, anche come funzione di piste taglia fuoco e forestali. Inoltre il parco eolico non è altro che un impianto di produzione e trasporto di energia elettrica richiamato dalla normativa come intervento ammissibile a seguito di valutazione di impatto ambientale."*

Per quanto riguarda lo studio della classificazione acustica del territorio non è stato possibile reperire la documentazione necessaria per svolgere l'analisi".

Con riferimento all'ultimo periodo, si precisa che il Comune di Valmozzola dispone del piano di *Zonizzazione Acustica Comunale – Classificazione Acustica del Territorio Comunale*, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 24/11/2007 (contestualmente al Piano Strutturale Comunale e al Regolamento Urbanistico ed Edilizio), ed è a disposizione presso gli uffici comunali.



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

Una attenta e puntuale ricognizione degli elementi caratterizzanti il paesaggio, così come tutelati anche dalle norme di pianificazione comunale, discendenti da quelle sovraordinate, avrebbe condotto a conclusioni diverse, ovvero ad una insostenibilità urbanistico/ambientale del progetto, stante la radicale ed irreversibile trasformazione del paesaggio in: paesaggio industriale.

Nel caso in oggetto, la prevista realizzazione di 20 aereogeneratori, di cui 2 nel Comune di Valmozzola sopra i m 1.200 slm, con una estensione lineare di 20 km (cui si aggiungono quelli del "PARMA B", che pure interessano Valmozzola) comporta, infatti, la trasformazione (anzi la distruzione) del paesaggio naturale, forestale e boschivo in un nuovo paesaggio tipicamente industriale, con una oggettiva alterazione del territorio e della percezione dei luoghi e del valore identitario degli stessi.

In altre parole, a fronte di norme di pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale finalizzata alla conservazione del paesaggio, il progetto presentato si pone in un'ottica opposta, giustificata dalla asserita prevalenza del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, senza alcuna ponderazione di altri interessi, quali quelli di natura ambientale/paesaggistico, ritenuti primari dall'ordinamento giuridico, anche e soprattutto nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (anch'essa peraltro disciplinata da normative di derivazione eurounitaria).

A conclusione della valutazione del progetto "PARMA A", alla luce di quanto fin qui esposto, evidenziando una diffusa carenza di analisi negli elaborati presentati, comunque non superabile in fase successiva:

si esprime parere contrario,

per quanto di competenza, in quanto intervento non compatibile con la pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, ovvero con gli aspetti urbanistici, paesaggistici ed ambientali del contesto di riferimento contrario al progetto presentato, anche insistendo per la sua preliminare improcedibilità (così come illustrato nel paragrafo dedicato, cui si rimanda).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Conti dott. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82, successive modifiche e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 3356 - VALMOZZOLA, 29/10/2025

Allegati:

- 1) Estratto dal Piano Strutturale Comunale – Esiti della Valutazione di sostenibilità ambientale
- 2) Estratto dal Piano Strutturale Comunale – Studio d'incidenza
- 3) Estratto dal Piano Strutturale Comunale – Norme Tecniche di Attuazione
- 4) Estratto dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio – Norme Tecniche di Attuazione
- 5) Piano Strutturale Comunale: Tavola 1 “Carta del dissesto” – “Valmozzola Sud”
- 6) Piano Strutturale Comunale: Tavola 2 “Schema di assetto territoriale intercomunale” – Legenda
- 7) Piano Strutturale Comunale: Tavola 2 “Schema di assetto territoriale intercomunale” – “Valmozzola Sud”
- 8) Piano Strutturale Comunale – Regolamento Urbanistico ed Edilizio: Tavola 3.0 “Tutele ambientali e storico culturali e ambiti omogenei del territorio comunale” – Legenda
- 9) Piano Strutturale Comunale – Regolamento Urbanistico ed Edilizio: Tavola 3.9 “Tutele ambientali e storico culturali e ambiti omogenei del territorio comunale” – “Monte La Tagliata”
- 10) Piano Strutturale Comunale: Tavola 5 “Sintesi dei limiti principali del territorio” – “Valmozzola Sud”

REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI PARMA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Piano redatto in forma associata tra i comuni di Berceto e Valmozzola

Adozione del Consiglio Comunale con Delibera n° 12 del 23/04/2004

Controdeduzione del Consiglio Comunale con Delibera n° 12 del 18 maggio 2005

Approvazione del Consiglio Comunale con Delibera n° 39 del 24 novembre 2007

Il Sindaco

Gabriella Olari

Il Segretario Comunale

Caffarra Maddalena

Il Progettista

Architetto Sergio Beccarelli

in collaborazione con

Architetto Paola Urangi

ESITI DELLA

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

NOVEMBRE 2007

A.3 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Il passo successivo verso la valutazione delle politiche del nuovo Piano Strutturale consiste nell'individuazione degli obiettivi perseguiti dal Piano, sia di carattere generale, desunti dagli strumenti pianificatori sovra-ordinati, sia di carattere specifico, emersi dall'analisi del Quadro conoscitivo.

A.3.1. Obiettivi generali

In merito alle scelte che caratterizzano la nuova legge regionale in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale, si è evidenziata la centralità del tema ambientale e dell'integrazione con le scelte di pianificazione e gestione urbanistica. Rispetto a tale tema si è rafforzato il legame tra Piano Provinciale e Piano Strutturale Comunale, che dovrà contenere le scelte compatibili definite a scala di area vasta ed affidate all'autonomia di ciascun Comune.

Il Consiglio Provinciale di Parma ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con delibera del Consiglio Provinciale n° 71 del 25/07/2003.

In tale piano sono stati predisposti dei dossier comunali, allo scopo di facilitare il rapporto tra la Provincia di Parma ed i suoi Comuni sul tema della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché di rendere più immediata ed efficace la trasmissione ai singoli comuni delle specifiche prescrizioni, direttive ed indirizzi contenuti all'interno del Piano Territoriale di Coordinamento.

Vengono definite le più importanti azioni di valorizzazione che si intendono attivare nei confronti del patrimonio naturale, con l'obiettivo di realizzare una rete di aree di particolar pregio ambientale dove promuovere specifici progetti, attività e forme di gestione.

Il territorio di Berceto ricade in tre unità di paesaggio di rango provinciale, quella del Passante della Cisa, quella dei Massicci calcarei e infine quella delle Alte Valli del Parma e dell'Enza e risulta essere caratterizzato dalla presenza di un crinale classificato "principale" (dorsale al torrente Baganza), di un sistema di crinali "secondari" che interessano tutto il territorio, di un Calanco meritevole di tutela, a nord del comune, vicino al Torrente Grontone e di una Zona di Tutela naturalistica condivisa con il Comune di Terenzo.

In ambito ambientale Valmozzola ricade a metà tra le due unità di paesaggio "Bassa Montagna Ovest" e "Passante della Cisa", ed è tagliato a metà trasversalmente da un crinale principale,

mentre un crinale secondario segue il confine ovest e in vicinanza al confine nord, taglia in direzione est.

Berceto è classificato “Centro di base” e “Centro di turismo naturalistico”, presupposto dal quale dovranno partire proposte per ottimizzare tale caratteristica.

Il Comune di Valmozzola costituisce un’area di integrazione delle politiche territoriali con il Comune di Berceto, al fine di promuovere azioni condivise e strategiche per l’attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici. In coerenza con tale obiettivo si inserisce l’iniziativa dei due comuni di promuovere congiuntamente l’elaborazione dei due piani strutturali ai sensi della L.R. 20/2000, e di attivare contemporaneamente la conferenza di pianificazione sui quadri conoscitivi e sui documenti preliminari dei relativi Piani Strutturali.

Per quanto riguarda le aree produttive sovra-comunali ed ecologicamente attrezzate, i due comuni rientrano nello stesso Ambito territoriale per la pianificazione di insediamenti produttivi.

In considerazione della crescente domanda di qualità ambientale e turistica espressa a livello provinciale nei confronti delle aree montane, si avverte l’esigenza di trovare una soluzione alla conflittualità emersa negli ultimi anni tra il pregio ambientale del sistema alto montano e l’offerta turistica piuttosto scadente.

Pertanto, nel quadro degli indirizzi di pianificazione provinciale e dei relativi criteri di compatibilità ambientale, gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale assunti dai due comuni si possono così individuare:

- riduzione del rischio di dissesto idrogeologico;
- riduzione del rischio idraulico;
- tutela del paesaggio e del patrimonio storico del territorio;
- conservazione della biodiversità (protezione della flora e della fauna autoctone);
- consolidamento-risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico;
- qualificazione della rete di smaltimento e depurazione;
- razionalizzazione dell’uso del suolo nelle aree a rischio;
- riduzione dell’inquinamento da campo elettromagnetico;

- valorizzazione del patrimonio architettonico e delle permanenze storiche del territorio;
- qualificazione della funzione del paesaggio.

A queste politiche generali d'ambito sono associati specifici obiettivi emersi in sede di conferenza di pianificazione che tendono a tradurre gli obiettivi generali del PTCP in reali politiche di piano, ovvero:

- 1 Garantire la continuità del processo di pianificazione che l'Amministrazione Comunale ha in atto, valutando le scelte già effettuate ed inserendole nel nuovo quadro pianificatorio, ritenendo che la struttura territoriale e urbana conseguente i passati strumenti urbanistici costituisca patrimonio della collettività.
- 2 Consolidare ed incrementare l'assetto socio-economico e demografico del territorio comunale al fine di tutelare i livelli di soglia dei servizi esistenti e se possibile di incrementarli, ciò ovviamente nell'ambito di un corretto processo di incremento demografico.
- 3 Facilitare processi di delocalizzazione industriale dal centro urbano verso aree industriali specifiche in modo da bonificare piccole aree ora comprese nel perimetro residenziale al fine di innalzare la qualità della residenza e di razionalizzare i processi produttivi.
- 4 Creare un piano delle nuove opportunità che, nel rispetto dei parametri ambientali e della vivibilità complessiva della città, offra ai residenti più ampie possibilità di intervento diretto con un apparato normativo chiaro, trovando come unico limite alle esigenze dei singoli quelle eventualmente contrapposte della collettività ossia quelle del pubblico interesse.
- 5 Incentivare il recupero e il riuso di tutto il patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo all'edilizia storica e all'edilizia rurale dove, ad un incremento delle possibilità insediative e di destinazione d'uso dovranno corrispondere diversi livelli di tutela dell'edificio che, prevedendo la sua salvaguardia tipologica e compositiva, non ne impediscano l'effettivo riuso.
- 6 Costituire un sistema di mobilità pedonale e ciclabile accessibile, protetta e sicura dal tessuto urbano ai servizi puntuali, in modo da fornire pari opportunità di accesso anche ai soggetti sociali più deboli.
- 7 Coordinare le politiche di localizzazione e gestione delle nuove aree industriali, costituendo alcuni piccoli ambiti di valenza intercomunale a fronte delle infrastrutture esistenti.

- 8 Prevedere la fattibilità del completamento della tangenziale del capoluogo di Berceto prevedendo un nuovo tratto, che consentirebbe di chiudere l'anello della tangenziale, già prevista nell'attuale PRG sul lato ovest, congiungendola con la statale della Cisa, al fine di migliorare il congestionamento del traffico indotto dalla chiusura frequente dell'asse autostradale.
- 9 Prevedere un'articolazione delle modalità di intervento sui suoli agricoli funzionale, a seconda degli ambiti, alla protezione idrogeologica dei suoli, alla valorizzazione di produzioni tipiche o all'incremento delle forme di attrazione turistico-ricettiva del territorio.

A.3.2. Obiettivi specifici

Come sopra accennato, dalle analisi effettuate per la redazione del Quadro Conoscitivo sono emerse le principali criticità, gli elementi sensibili da preservare e le tendenze evolutive dei territori oggetto di studio.

L'approccio integrato nei confronti di tali informazioni ha consentito di individuare gli obiettivi strategici da promuovere attraverso il nuovo Piano Strutturale Comunale di Berceto e Valmozzola.

Di seguito si propone una elencazione sintetica dei principali obiettivi raggruppati, per facilità espositiva, nelle principali componenti analizzate.

Obiettivi relativi al sistema agro-silvo-pastorale

Suddivisione del territorio in base alle seguenti aree omogenee

- Aree a protezione idrogeologica esclusiva: Protezione del suolo e regimazione delle acque;
- Aree a protezione idrogeologica prevalente: Rendere compatibile l'uso produttivo del suolo (agricolo e forestale) portato avanti sinergicamente agli obiettivi di protezione idrogeologica;
- Aree a prevalente produttività agro-forestale potenziale: Valorizzazione di produzioni tipiche;
- Aree a vocazione naturalistica ambientale prevalente: Obiettivo conservazionistico, eliminazione di depositi abusivi e loro bonifica;
- Aree a vocazione naturalistica ambientale prevalente: Obiettivo conservazionistico del pSIC Monte Barigazzo, Pizzo d'Oca nel comune di Valmozzola e pSIC di Groppi di Gorro e Groppi rossi nel comune di Berceto

- Aree a prevalente funzione ricreativo-turistica: Incrementare la forma di attrazione turistico-ricettiva, recupero di habitat ad elevata valenza storico-testimoniale.

Incentivazione del recupero degli edifici esistenti di valore storico testimoniale consentendo la rifunzionalizzazione dei complessi esistenti nel territorio rurale, anche per scopi non strettamente collegati con la conduzione agricola dei fondi e favorendo l'uso di tali edifici attraverso il divieto di realizzare nuove costruzioni per le abitazioni dei conduttori dei fondi.

Obiettivi relativi al Sistema faunistico

- Conservazione di habitat di importanza strategica;
- Conservazione delle risorse faunistiche;
- Promozione di forme d'uso compatibili con la conservazione e la promozione turistica;
- Limitazione dell'impatto sulla fauna selvatica nel contesto socio-economico.

Obiettivi relativi al dissesto

- Delimitazione a grande scala e identificazione puntuale dello stato evolutivo;
- Interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico-forestale con azioni mirate alla regimazione delle acque e protezione del suolo;
- Ripristino della rete scolante.

Obiettivi relativi al sistema idraulico

- Favorire lo sviluppo naturalistico dei territori fluviali attraverso protezione e fruizione sostenibile;
- Mantenere e migliorare la qualità ambientale delle acque superficiali e degli ambienti fluviali;
- Mantenere e salvaguardare ambiti fluviali all'interno dei quali possano defluire le piene;
- Potenziamento di attività turistico-ricreative di ambito fluvio-lacuale.

Obiettivi relativi all'ambiente acustico

- Mantenimento della situazione attuale e/o miglioramento delle criticità eventuali.

Obiettivi relativi al sistema insediativo

- Potenziamento del sistema insediativo;
- Creazione di un effetto catalizzatore e attrattivo per l'esterno;

- Mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali;
- Qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti;
- Equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili;
- Miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano;

A.4.6. Ambiti del territorio urbanizzato con situazioni esistenti di pericolosità e rischio di instabilità

Sono stati segnalati i centri abitati che presentano evidenti e diffusi problemi di instabilità e che quindi necessitano di provvedimenti finalizzati alla messa in sicurezza e al consolidamento dello stato di fatto definiti in base a tre tipi di pericolosità:

1. ambiti del territorio urbanizzato con situazioni esistenti di instabilità, ovvero sui quali gravano delle frane attive;
2. ambiti del territorio urbanizzato con situazioni potenziali di instabilità, ovvero sui quali gravano delle frane quiescenti;
3. ambiti del territorio urbanizzato posti in fregio a situazioni di instabilità potenziali o esistenti, ovvero che sono tangenti a frane attive e/o quiescenti.

Si tratta quindi di situazioni per le quali è opportuno prevedere monitoraggi e approfondimenti di indagini, che consentano di mettere a punto metodologie di intervento per gli edifici esistenti per garantire l'abitabilità degli insediamenti esistenti nel tempo, condizione a sua volta necessaria a garantire il presidio del territorio rurale.

Sono stati inoltre evidenziati ambiti del territorio urbanizzato, posti in fregio a situazioni di instabilità di cui occorre tener conto nella eventuale pianificazione e monitoraggio del territorio.

Il capoluogo di Berceto è stato evidenziato come appartenente a quest'ultima categoria, anche se le condizioni morfodinamiche del versante che digrada dal capoluogo al fondovalle del torrente Manubiola appartengono ad una situazione evolutiva (deformazione gravitativa profonda di versante) che solo in via provvisoria è stata assimilata alla definizione di frana quiescente.

A.4.7. Territorio rurale

L'analisi territoriale compiuta in relazione a fattori di ordine fisico, biologico, vegetazionale, antropico, consente di giungere alla individuazione di aree omogenee sotto il profilo vocazionale del territorio.

Tale individuazione estrapolata a seguito delle riflessioni contenute nei paragrafi dei Documenti Preliminari relativi al sistema agro-silvo-pastorale sono state riportate alla classificazione contenuta negli articoli A-17 e A-19 della L.R. 20/2000.

Si è convenuto di non individuare la categoria dell'art. A-18 degli "ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" in quanto si ritiene non essere riferibile ad un territorio del sistema appenninico quale il nostro.

Gli ambiti rurali omogenei sono stati peraltro individuati in relazione agli obiettivi che si vogliono perseguire nella gestione del sistema agro-silvo-pastorale:

- Aree a prevalente valore naturale e ambientale (riconducibili alle aree di valore naturale ed ambientale di cui all'art.A-17 della L.R. 20/2000) in cui l'obiettivo principale è quello conservazionistico dell'ambiente, cercando di riportare allo stato naturale e all'equilibrio ecologico quelle strutture vegetazionali che si sono alterate quando la pressione demografica del passato agiva negativamente sul territorio.
- Aree agro-forestali a prevalente vocazione produttiva (riconducibili agli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di cui all'art.A-19 della L.R. 20/2000) in cui l'obiettivo da perseguire è quello di valorizzare le produzioni agricole caratterizzate da qualità e dalla tipicità proprie dell'ambiente montano, cui l'estensione della copertura forestale conferisce un elevato gradiente di naturalità, soprattutto se ne viene assicurata una razionale gestione.
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con funzioni turistico-ricreative. L'afflusso turistico ricreativo rappresenta uno dei settori con possibilità di sviluppo e di potenziamento per migliorare l'economia dei territori montani, ancorché limitati alla stagionalità estiva ed autunno primaverile. Il territorio dei Comuni di Berceto e Valmozzola in ciò può essere favorito per una consolidata capacità ricettiva e per un flusso turistico privilegiato da parte dei centri urbani. L'individuazione di tale ambito risponde pertanto alla necessità di incrementare la forma di attrazione turistico-ricreativa che l'ambiente e il paesaggio possono offrire ai fruitori turistici.

A.4.8. Ambiti rurali sensibili da riqualificare e/o valorizzare

Nella cartografia è stato evidenziato un particolare ambito da sottoporre ad apposito studio idrogeologico che interessa il cosiddetto "lago del Gingino" situato nella zona nord del capoluogo di Berceto, in una zona altamente depressa e difficilmente raggiungibile posta in prossimità della Strada Statale della Cisa.

La presenza di acqua in tale bacino ha provocato all'abitato di Berceto notevoli disagi e problemi nei periodi di alluvioni e di grandi precipitazioni. Tale area è attualmente in fase di studio e di monitoraggio a cura del servizio Provinciale Difesa del Suolo. Si auspica quindi che venga redatto uno studio di fattibilità mirato alla soluzione di questo specifico rischio di tipo idrogeologico.

In questi ambiti si è ritenuto opportuno evidenziare il sistema, tuttora vigente nel Comune di Valmozzola, degli usi civici, in quanto si ritiene di notevole importanza il mantenimento e la valorizzazione di tale forma storica di gestione del territorio. Il PSC provvederà a normare tali zone

in modo da evitare qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi di organizzazione territoriale. Le perimetrazioni delle comunaglie di Valmozzola rientrano negli Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con funzioni turistico-ricreative, in quanto tale porzione di territorio è caratterizzata anche dal sistema del Monte Barigazzo tuttora riconosciuto per la sua valenza paesaggistica (pSIC). Si ritiene che tale tipo di sovrapposizione non sia in contrasto in quanto le disposizioni e le regolamentazioni delle comunaglie favoriscono comunque l'utilizzo ai fini turistici del territorio, come fonte economica alternativa.

REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI PARMA
COMUNE DI VALMOZZOLA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Adozione del Consiglio Comunale con Delibera n° 12 del 23/04/2004

Controdeduzione del Consiglio Comunale con Delibera n° 12 del 18 maggio 2005

Approvazione del Consiglio Comunale con Delibera n° 39 del 24 novembre 2007

Il Sindaco

Olari Gabriella

Il Segretario Comunale

Caffarra Maddalena

Il Progettista

Architetto Sergio Beccarelli

in collaborazione con

Architetto Paola Urangi

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE estratto relativo allo **STUDIO DI INCIDENZA**

NOVEMBRE 2007

Premessa metodologica

La presente Valutazione di Incidenza è stata impostata sulla base della Guida Metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE.

Tale direttiva prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una valutazione appropriata dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Sulla scorta di MN2000, nonché dei casi più importanti e della pratica evolutasi nel frattempo, sussiste ormai un consenso generalizzato sul fatto che le valutazioni richieste dall'articolo 6 siano da realizzarsi per livelli.

Il presente studio si è fermato al **Livello 1: screening** - processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un Sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.

Questo perché il Progetto non risulta direttamente connesso o necessario per la gestione del sito ai fini della conservazione della natura e tanto meno si prevedono ricadute significative sul sito.

Le indicazioni della guida sono inoltre in linea con l'impostazione generale raccomandata dai documenti della Commissione europea in materia di screening, determinazione della significatività e revisione delle VIA. Nel caso di piani o progetti interessati dalle direttive VIA o VAS, le valutazioni dell'articolo 6 possono essere incorporate nelle valutazioni ivi previste.

Nondimeno, le valutazioni previste dall'articolo 6 rimangono comunque chiaramente distinte e a sé stanti all'interno di una dichiarazione ambientale o sono riportate in un documento a parte, come nel presente caso.

La fase relativa allo Screening analizza pertanto la possibile incidenza che un progetto o un piano può avere sul sito Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri progetti o piani, valutando se tali effetti possono essere considerati oggettivamente irrilevanti.

Gli elementi della Programmazione delle Risorse Biologiche

Sul territorio del Comune di Valmozzola si trova un Sito di Importanza Comunitaria di cui si riportano gli estremi più importanti nella tabella sottostante. Nell'intorno del territorio comunale si trovano altri tipi di istituti relativi alla programmazione delle risorse biologiche, che riguardano però altri territori comunali posti sempre nella Provincia di Parma.

Tipo di istituto	Denominazione	Riferimento normativo	Obiettivi della programmazione
Sito di Importanza Comunitaria (SIC)	Monte Barigazzo Pizzo d'Oca IT 4020012	D.M. 3/4/2000 ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Direttiva Habitat"	Conservazione specie vegetali e animali di interesse comunitario (Coeloglossum viridae, Dactylorhiza incarnata, Canis Lupus)

L'immagine successiva evidenzia la localizzazione del SIC all'interno del territorio comunale di Valmozzola e rappresenta anche gli altri istituti di programmazione della risorse biologiche posti nelle immediate vicinanze.

Il SIC in questione interessa il territorio di Valmozzola solo per la propaggine orientale, mentre per il resto dell'estensione interessa i territori dei comuni di Bardi e Varsi.



- Siti di Importanza Comunitaria
- Oasi di Protezione della Fauna
- Aziende Faunistico Venatorie

Descrizione delle previsioni del piano

Il Sito di Importanza Comunitaria Monte Barigazzo Pizzo d'Oca IT 4020012 che interessa il Comune di Valmozzola è già evidenziato nelle tavole in scala 1:5.000 del PSC adottato. In particolare è riportato nelle tavole 3.3, 3.5, 3.6 appartenenti alla serie denominata "Tutele ambientali e storico culturali e ambiti omogenei del territorio comunale".

La recente delibera n. 167/06 della Regione Emilia Romagna non apporta modifiche alla perimetrazione evidenziata in tali tavole.

Gli ambiti territoriali compresi all'interno di tali SIC sono normati dall'art. II.9 del del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), in cui sono riportate le specifiche degli Habitat e le procedure necessarie relative a piani e progetti che dovessero interessare tali ambiti.

Il SIC si estende principalmente, all'interno del territorio di Valmozzola, nelle pendici del Monte Barigazzo ed è delimitato complessivamente sul lato est dalla Strada Provinciale n. 42. Su questa strada si attestano due piccoli nuclei abitati compresi all'interno del perimetro del SIC: Maestri e Corrieri.

Le previsioni di piano, regolamentate come previsto dalle Norme Tecniche di attuazione presenti nel RUE, indicano l'implemento di alcuni lotti a ridosso di uno dei due centri abitati.

Il PSC individua infatti alcuni modesti interventi edilizi integrativi localizzati o in ambiti urbanizzati o in ambiti contigui a centri urbani minori, nei quali è compatibile la realizzazione, entro determinati limiti, di singoli interventi di edificazione di modesta dimensione per esigenze locali. Tali aree vengono classificate come aree di completamento di tipo residenziale sulle quali, al pari di quelle del tessuto consolidato, sarà possibile intervenire con intervento edilizio diretto.

Tali modesti interventi edilizi integrativi sono individuati sulla base di criteri di idoneità idrogeologica, di sostenibilità ambientale e di coerenza urbanistica e di adiacenza a contesti già urbanizzati e infrastrutturati.

Le modalità di intervento previste per i modesti interventi edilizi integrativi sono rinviate all'art. III.22 del RUE in quanto tali aree sono state assimilate alle "aree urbane consolidate" e pertanto assoggettate agli stessi parametri edilizi.

Pertanto non si riscontrano implicazioni potenziali del piano sul Sito Natura 2000 e conseguentemente nessuna azione significativa nei suoi confronti.

Per contro il territorio individuato all'interno dei SIC è stato sottoposto dal Piano Strutturale anche ad altre zonizzazioni di tutela e valorizzazione del territorio, in recepimento anche a pianificazione di tipo sovraordinato. Le aree sono infatti comprese nelle "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" introdotte dal Piano Paesistico e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e comprendono alcune emergenze di tipo naturalistico che sono sottoposte ad ulteriore disposizione di tutela e valorizzazione regolamentate dall'art. II.10 del Regolamento Urbanistico Edilizio. Si tratta nello specifico dell'emergenza geomorfologica dei "calanchi di Rio Bore" e dell'emergenza forestale dei

“castagneti da frutto di prato dell’Arato”.

Di seguito si riporta l’articolo specificatamente dedicato ai Siti di Importanza Comunitaria all’interno del RUE.

Art. II.9 - Siti di Importanza Comunitaria

I Siti di Importanza Comunitaria individuati nella Tavola 3 ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Direttiva Habitat” così come recepita con DPR n° 357 del 8 settembre 1997 e DPR n° 120 del 12 marzo 2003 sono aree ove la conservazione degli aspetti naturalistico ambientali risulta prioritaria alla luce della normativa citata. In particolare la conservazione delle specie o degli habitat presenti in relazione all’appartenenza agli elenchi riportati negli allegati delle due convenzioni CEE di riferimento, ovvero la Direttiva Habitat appunto e la Direttiva Uccelli. In base all’art. 6) comma 3, della prima, qualunque piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito esistente o proposto della Rete Natura 2000 (che comprende oltre ai SIC anche le ZPS, Zone di Protezione Speciale) deve essere sottoposto a procedimento preventivo denominato Valutazione d’Incidenza. Questa prevede una procedura complessa che si compone di quattro fasi, ovvero: fase di screening, fase di valutazione appropriata, fase di analisi delle soluzioni alternative ed infine fase di definizione delle misure di compensazione. Un’analitica articolazione di tale procedura è proposta dallo stesso Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell’Ambiente.

Di interesse per le aree comunali è un proposto Sito di Importanza Comunitaria, collocato nella porzione occidentale del Comune ed esteso anche in comune di Bardi e Varsi, denominato “Monte Barigazzo, Pizzo d’Oca”, si rammenta al proposito che la valutazione di incidenza va estesa anche alle aree esterne ai pSIC ove vengano proposti progetti la cui influenza possa avere ripercussioni su aree della rete Natura 2000. Le Cartografia di dettaglio di questa area fa parte del PTC provinciale. Di seguito tuttavia al fine di descrivere le qualità che hanno fatto sì che l’area citata fosse inserita negli elenchi Natura 2000 si propongono in forma esplicita piuttosto che indicizzata gli elenchi della banca dati del Ministero dell’Ambiente riportante la caratterizzazione degli habitat, evidenziando con la sottolineatura quelli prioritari ai sensi della Direttiva 92/43 CEE e sui quali andranno principalmente indirizzate le eventuali valutazioni d’incidenza proposte.

TIPO DI SITO	CODICE DEL SITO	NOME DEL SITO	DATA DI COMPILAZIONE	DATA DI AGGIORNAMENTO	DATA DI DESIGNAZIONE DEL SITO COME ZPS	AREA	LUNGHEZZA	REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA	REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE	REGIONE BIOGEOGRAFICA MEDITERRANEA
B	IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	nov-95	apr-98		2447			X	

CODICE DEL SITO	NOME DEL SITO	CODICE DELL'HABITAT	% DI COPERTURA
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Altri	90
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	spiagge ghiaiose	1
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Corpi d'acqua interni	1
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Torbiere, stagni, paludi	1
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Brughiere, boscaglie, macchie, garighe.	1
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	praterie aride, steppe	1
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Culture cerealicole estensive	1
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Praterie migliorate	1
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	altri terreni agricoli	1
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Foreste di caducifoglie	1
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose.	1

CODICE DEL SITO	NOME DEL SITO	CODICE DELL'HABITAT	% DI COPERTURA DELL'HABITAT	RAPPRESENTATIVITA'	SUPERFICIE RELATIVA	STATO DI CONSERVAZIONE	VALUTAZIONE GLOBALE
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.	2	eccellente	0-2% naz.	eccellente	valore eccellente
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>	1	eccellente	0-2% naz.	eccellente	valore eccellente
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	<u>Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosae</i> <i>Fraxinus excelsior</i></u>	3	buona	0-2% naz.	eccellente	valore buono
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	5	eccellente	0-2% naz.	eccellente	valore eccellente
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo Sclerantion</i> o del <i>Sedo albi</i> - <i>Veronocion dillenii</i>	1	eccellente	0-2% naz.	eccellente	valore eccellente
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica	1	eccellente	0-2% naz.	eccellente	valore eccellente
IT4020012	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Praterie calcaree sub Atlantiche moderatamente secche	5	buona	0-2% naz.	eccellente	valore eccellente

IT402001 2	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Praterie calcaree sub Atlantiche secche	5	eccellente	0-2% naz.	eccellente	valore eccellente
IT402001 2	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	<u>Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi.</u>	5	eccellente	0-2% naz.	eccellente	valore eccellente
IT402001 2	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	Torbiere di transizione e instabili	1	buona	0-2% naz.	buona	valore buono

Oltre agli habitat vengono individuate quali specie caratterizzanti le qualità dell'area anche alcune specie di pesci, uccelli e mammiferi, anche di questi si riportano i dati essenziali in forma estesa così come desunti dalle banche dati del Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente.

CODICE DEL SITO	NOME DEL SITO	NUMER O DELLA SPECIE	NOME DELLA SPECIE	RESIDEN ZA	NIDIFICAZIO NE/RIPROD UZIONE	SVERNA MENTO	TAPPA	POPOLAZI ONE	CONSER VAZION E	ISOLAME NTO	VALUTA ZIONE GLOBAL E
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	1138	Barbus meridionalis	Comun e				0-2% naz.	Buona	non isolata	Buona
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	1137	Barbus plebejus	Rara				0-2% naz.	Buona	non isolata	Buona
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	1115	Chondrostoma genei	Rara				0-2% naz.	Buona	non isolata	Buona
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	1149	Cobitis taenia	molto rara				0-2% naz.	Media	non isolata	Signific ativa
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	1131	Leuciscus souffia	Comun e				0-2% naz.	Buona	non isolata	Buona
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	A224	Caprimulgus europaeus		Comune			0-2% naz.	Buona	non isolata	Buona
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	A224	Caprimulgus europaeus				Comun e	0-2% naz.	Buona	non isolata	Buona
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	A072	Pernis apivorus				Present e	0-2% naz.	Buona	non isolata	Buona
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	A072	Pernis apivorus		Rara			0-2% naz.	Buona	non isolata	Buona
IT40200 12	MONTE BARIGAZZO, PIZZO D'OCA	1352	Canis lupus				molto rara	0-2% naz.	Buona	non isolata	Buona

REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI PARMA

COMUNE DI VALMOZZOLA

PIANO

STRUTTURALE

COMUNALE

Piano redatto in forma associata tra i comuni di Berceto e Valmozzola

Adozione del Consiglio Comunale con Delibera n° 12 del 23/04/2004

Controdeduzione del Consiglio Comunale con Delibera n° 12 del 18 maggio 2005

Approvazione del Consiglio Comunale con Delibera n° 39 del 24 novembre 2007

Il Sindaco

Gabriella Olari

Il Segretario Comunale

Caffarra Maddalena

Il Progettista

Architetto Sergio Beccarelli

in collaborazione con

Architetto Paola Urangi

NORME TECNICHE

NOVEMBRE 2007

I valori pluviometrici ed idrologici riportati nel Quadro Conoscitivo e nel Documento Preliminare del PSC rappresentano un riferimento per la progettazione di opere di difesa idraulica, consolidamento dei versanti ed infrastrutture a rete per l'approvvigionamento e lo smaltimento delle acque. Tali valori sono subordinati a quanto indicato nelle Direttive di cui al comma precedente.

Variazioni ai suddetti valori potranno essere apportate solamente in seguito a studi idraulici di maggior dettaglio e comunque nel rispetto di quanto appositamente specificato nelle N.T.A. del P.A.I. dell'Autorità di bacino del fiume Po.

Art.II.2 – Tutele e vincoli derivanti da provvedimenti legislativi e piani sovraordinati

In conformità alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e agli altri provvedimenti sovraordinati il Piano Strutturale Comunale ha accertato la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali presenti sul territorio comunale. La disciplina di vincolo di dette aree si sovrappone a quella specifica dell'ambito in cui ricadono, determinando una doppia lettura sovrapposta del regime dell'ambito. Tutti gli interventi edilizi o di trasformazione territoriale, ammessi nell'ambito di riferimento, dovranno essere dunque verificati anche rispetto al regime dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica di cui al presente Titolo II e saranno ammessi solo in conformità con la specifica disciplina di vincolo di dette aree.

Per i territori ed ambiti valgono le disposizioni di cui al precedente articolo.

Determinazioni del PSC

Il PSC individua nella Tav. n° 3:

- le aree interessate da tutele direttamente individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico e dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, come modificate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, e precisamente:
 - a. Zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua. Fascia A (art. 12 PTCP);*
 - b. Zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua. Fascia B (art. 12 PTCP);*
 - c. Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua (allegato M del PTPR);*

- d. Invasi di laghi e bacini e corsi d'acqua. (Art. 13 PTCP);*
- e. Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 14 PTCP);*
- f. Calanchi meritevoli di tutela (art. 15 PTCP);*
- g. Zone di tutela naturalistica (art. 20 PTCP);*

- le aree interessate da tutele di specifica competenza del Piano Territoriale di Assetto Idrogeologico, così come indicate dal P.A.I. stesso:

h. Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio: Aree con pericolosità molto elevata;

i. Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio: Aree con pericolosità molto elevata non perimetrata;

- le aree interessate da vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

j. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici (fiumi e fasce perifluviali). La Tav. 3 del PSC individuano gli alvei fluviali e le fasce della larghezza di m. 150 per parte a partire dalle relative sponde o argini, che sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del Testo Unico di cui al D.L. 42/2004. Tale fascia ha valore indicativo, in quanto, essendo relativa ad un limite in continua evoluzione, deve essere di volta in volta calcolata in base alla precisa morfologia di quel momento;

k. le montagne per la parte eccedente i 1200 m. sul livello del mare;

l. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m. dalla linea di battigia;

- le aree assoggettate ai disposti del R.D. 3267/23:

m. Zone sottoposte a vincolo idrogeologico (per comodità, in quanto molto meno estese, sono individuate nella Tav. 3 le aree escluse dal vincolo);

- le aree relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali ai sensi della Direttiva 92/43/CEE:

n. proposte di Siti di Importanza Comunitaria;

- le aree interessate da tutele del Piano Territoriale Paesistico Regionale la cui esatta individuazione è demandata dal PTPR e dal PTCP agli strumenti di pianificazione sotto-ordinati, e precisamente:

o. Ambito di tutela dei crinali (art. 9 PTCP);

p. Viabilità panoramica (art. 19 PTCP);

- tutele faunistiche di tipo regionale:

q. Oasi di protezione della fauna;

r. Valichi di interesse migratorio;

- tutele di carattere comunale introdotte specificatamente dal PSC:

s. Corsi d'acqua meritevoli di tutela e Tratti interessati da manifesto rischio idraulico connesso alla stabilità fluviale.

Direttive al RUE

Per ciascuna delle aree e degli immobili oggetto delle individuazioni di cui sopra il RUE deve dettare la relativa normativa di tutela, recependo, e specificando ove del caso, la normativa derivante dal provvedimento legislativo o dal Piano sovraordinato.

- lo sviluppo della fruizione turistica e la promozione di attività di agriturismo, di turismo rurale, di attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con la tutela paesaggistica;
- il riuso del patrimonio costruito, storico e non, a fini agricoli, residenziali, commerciali, turistici;
- la conservazione e manutenzione della vegetazione di particolare interesse botanico e naturalistico e in particolare il miglioramento e la conservazione dei boschi;
- la manutenzione delle reti infrastrutturali e della sentieristica.

Art.IV.3 –Unità di paesaggio

Il PSC individua all'interno della Tavola 2 Schema di Assetto Territoriale intercomunale le seguenti Unità di Paesaggio di rango comunale, che fanno riferimento alle Unità e sub-Unità di Paesaggio di rango provinciale:

9.1-1 Bassa Montagna Ovest– Monte Barigazzo;

9.1-2 Bassa Montagna Ovest – Arenarie di Ranzano;

9.1-3 Bassa Montagna Ovest – Ofioliti;

9.1-4 Bassa Montagna Ovest – Alternanze calcari marnosi, argilliti e arenarie grigie;

9.1-5 Bassa Montagna Ovest – Alternanze arenarie e argille;

La sintesi di diversi fattori fisici, biologici e antropici e di funzioni e parametri utilizzati per l'analisi territoriale ha portato Il PSC a ricondurre le Unità di Paesaggio sopra elencate ai seguenti tre ambiti rurali omogenei, cartografati nella medesima Tavola 2, a cui vengono riferiti i seguenti indirizzi normativi:

9.1-1/2/3) Bassa Montagna Ovest – Monte Barigazzo, Arenarie di Ranzano e Ofioliti classificate come aree a prevalente funzione ricreativo-turistica, la cui gestione deve seguire i seguenti indirizzi:

- la conversione dei cedui all'alto fusto specie nelle zone adiacenti alle principali infrastrutture stradali;

- la gestione interaziendale dei castagneti da frutto;
- il miglioramento della sentieristica escursionistica e naturalistico – didattica;
- la creazione di aree di sosta e infrastrutture da pic-nic;
- l'evoluzione controllata della vegetazione.

9.1-4) Bassa Montagna Ovest – Alternanze di calcari marnosi, argilliti e arenarie grigie classificate come aree a prevalente produttività agroforestale potenziale, la cui gestione deve seguire i seguenti indirizzi:

- la conversione del ceduo di faggio in alto fusto;
- la trasformazione del castagneto ceduo in castagneto per la produzione del legno;
- le attività agricole a prevalente indirizzo foraggiero e recupero dei pascoli con gestione associata e sua compartimentazione rotazionale;
- l'incentivazione alla costituzione di strutture di gestione associata nel comparto forestale;
- la manutenzione della viabilità forestale e possibilità di miglioramento dell'esbosco del legname con piste temporanee a perdere;
- la valorizzazione delle pluriattività per le aziende agricole nel settore ambientale e di sistemazione idrogeologica;

9.1-5) Bassa Montagna ovest alternanze arenarie e argille classificate come aree a vocazione naturalistica ambientale prevalente la cui gestione deve seguire i seguenti indirizzi:

- l'attuazione della selvicoltura naturalistica (diversificazioni strutturali del bosco, specifico, cronologico, per gruppi);
- la salvaguardia delle fasce di crinale dalle utilizzazioni preferendo l'evoluzione naturale della vegetazione;
- la conversione dei cedui all'alto fusto;
- la riduzione dell'impatto antropico nelle aree con emergenze floristiche attraverso apposite

regolamentazione;

- l'eliminazione nelle fasce perifluviali di specie non autoctone o rinaturalizzate (pioppi ibridi, robinie, ecc.).

Art.IV.4 – Modalità generali d'intervento nel Territorio Rurale

Disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale

Il RUE, nel disciplinare gli interventi edilizi ordinariamente ammissibili nel territorio rurale, e il POC nel disciplinare eventuali particolari interventi di valorizzazione economica e ambientale, si attengono alle disposizioni di cui alla L.R. 20/2000, integrate dalle seguenti direttive.

1. Per quanto riguarda gli interventi di riuso di edifici esistenti:

- per gli edifici esistenti soggetti a tutela in quanto riconosciuti di valore storico–architettonico o di pregio storico–culturale e testimoniale devono essere previste possibilità di riuso per un ampio ventaglio di nuove funzioni purché compatibili con la salvaguardia delle loro caratteristiche morfologiche, tipologiche e strutturali, purché compatibili con i limiti di infrastrutturazione del territorio rurale e purché non possano generare conflitti con le preminenti funzioni agricole e residenziali;
- per gli edifici preesistenti non soggetti a tutela devono essere previste possibilità di recupero e riuso, nei limiti degli interventi di ristrutturazione edilizia, per un ampio ventaglio di funzioni non agricole, purché compatibili con le loro caratteristiche di sagoma e strutturali e con i limiti di infrastrutturazione del territorio rurale e purché non possano generare conflitti con le preminenti funzioni agricole e residenziali. Per gli edifici non abitativi di servizio all'agricoltura aventi una sagoma troppo piccola per essere trasformati in un'abitazione di dimensioni funzionali, non deve essere ammessa la trasformazione in edifici abitativi, mentre può essere ammesso il riuso quali corpi accessori pertinenziali di edifici abitativi. Per gli edifici non abitativi di servizio all'agricoltura aventi una sagoma troppo grande per essere trasformati in un'abitazione di dimensioni funzionali, non deve essere ammessa la trasformazione in edifici abitativi, mentre possono essere ammesse nuove funzioni di tipo

42/2004 in ragione del loro interesse paesaggistico.

Prodotti del sottobosco

Per la raccolta e la gestione dei prodotti del sottobosco si fa riferimento alla normativa Regionale vigente e alle disposizioni degli Enti delegati (Comunità Montana).

Art.IV.6 – Territorio rurale e vincoli ordinari sovraordinati

I vincoli ordinari di natura ambientale e paesaggistica, disciplinati dalle presenti norme ai Titoli – Sistema ambientale – e –Sistema Storico–, così come altre forme di vincolo indotte da altre normative sovraordinate quali: zone di rispetto della rete viaria, zone di rispetto da elettrodotti e metanodotti, zone di rispetto cimiteriale, ecc. si sovrappongono alle specifiche norme previste dalla strumentazione urbanistica comunale per quanto attiene il territorio rurale.

Le possibilità d'intervento vengono dunque definite dalla doppia lettura fornita:

dalla tipologia del vincolo gravante sull'area;

dalle specifiche norme dell'ambito agricolo;

valendo ovviamente le norme più restrittive fra queste.

Art.IV.7 – Ambiti di cava

La Tav. 2 “Schema di assetto territoriale intercomunale” individua l'unico ambito di cava che risulta essere oggetto di possibile escavazione ai sensi del vigente Piano delle Attività Estrattive comunale. Su tale area valgono le disposizioni contenute nel relativo Piano di settore.

Art.IV.8 – Emergenze di carattere naturalistico

Le aree di tutela naturalistica individuate dalla Tavola 3 dovranno essere oggetto di specifico piano di gestione e tutela valorizzazione da realizzarsi in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale.

Le aree sono specificatamente identificate e descritte all'interno degli elaborati del Quadro Conoscitivo (Carta delle emergenze naturalistiche e relazione) in cui sono state numerate e descritte una ad una, raggruppate per tipo di emergenza:

1. vegetazionale:

Praterie d'altura;

2. forestale:

castagneti da frutto Piano dell'Arato;

castagneti da frutto Castello;

castagneti da frutto Albareto;

castagneti da frutto Casotto Bianco;

castagneti da frutto Castagneto;

3. geomorfologica:

calanchi Prato Forato;

calanchi I Mezzoni;

calanchi Cas. Lezzo;

calanchi Cas. Bertucci;

calanchi Monte Piano;

calanchi Maestri;

calanchi Rio Bore;

paleosuperfici I Mezzoni;

paleosuperfici Granara;

paleosuperfici Moraschi;

paleosuperfici Filagni;

laghetti Lago dei Pesci;

crinali Monti Corno di Bue e Barigazzo

4. geologica:

affioramenti Monte Piano;

ofioliti Pieve di Gusaliggio.

Per tali aree valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- è vietata la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto od in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera, mentre è consentita la raccolta di funghi ipogei ed epigei;

- è vietata l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
- il transito dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, ad esclusione dei mezzi di servizio pubblico e i mezzi legati all'attività agricola, è limitato alla viabilità esistente. Il parcheggio e la sosta sono consentiti in piazzole o spiazzi, esistenti alla data di approvazione del presente PSC, sull'asse viario e sui suoi bordi, escludendo i punti erbosi, prativi, boscati.
- è vietata l'accensione di fuochi di qualsiasi tipo.

Di seguito si elencano altre prescrizioni particolari relative solo ad alcuni tipi di emergenze:

A) Emergenze di tipo vegetazionale – prateria d'altura –

In tali ambienti, per particolare valenza ambientale e conservazionistica della specie presenti :

- è vietata l'aratura dei terreni, mentre è altresì consentita l'infrasemina con specie autoctone;
- lo sfalcio dei prati è consentito dopo la metà di luglio.

B) Emergenze di tipo forestali – castagneti da frutto –

In tale area, per la particolare valenza paesaggistica e storico-testimoniale del complesso forestale governato a castagneto da frutto:

- è vietato il taglio delle piante di castagno innestate, salvo potature o interventi fitosanitari.

C) Emergenze di tipo geologico – affioramenti e ofioliti –

In tali aree per la particolare rarità degli habitat associati alle ofioliti e per la valenza scientifica di affioramenti rocciosi, storico-testimoniali di antiche aree di cava e di miniera sono prescritti i seguenti divieti:

- divieto di scavo, asportazione di rocce, minerali, detriti di falda, se non per motivi sicurezza;
- divieto di apertura di nuova viabilità per il passaggio di mezzi motorizzati, salvo le attività agricole-forestali;

- divieto di attività di arrampicata attrezzata.

D) Emergenze di tipo geologico – calanchi – (individuati in aggiunta e in approfondimento a quelli recepiti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui all'art. II.8 del presente RUE, da cui si riprendono le seguenti prescrizioni):

In queste aree individuate come elementi emergenti e significativi del paesaggio non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, né la realizzazione di infrastrutture, né interventi di modificazione morfologica del suolo.

Sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti.

Art.IV.9 – Aziende agricole dismesse da assoggettare a interventi di recupero e di riqualificazione ambientale

La Tav. 3 del PSC individua le Aziende Agricole dismesse per le quali il POC dovrà prevedere le possibilità di recupero attraverso PUA o Interventi diretti convenzionati che prevedano la conversione di tali volumi e la possibilità di cambio d'uso in modo compatibile con lo specifico contesto ambientale.

REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI PARMA

COMUNE DI VALMOZZOLA

REGOLAMENTO

URBANISTICO

EDILIZIO

Piano redatto in forma associata tra i comuni di Berceto e Valmozzola

Adozione del Consiglio Comunale con Delibera n° 12 del 23/04/2004

Controdeduzione del Consiglio Comunale con Delibera n° 12 del 18 maggio 2005

Approvazione del Consiglio Comunale con Delibera n° 39 del 24 novembre 2007

Il Sindaco

Gabriella Olari

Il Segretario Comunale

Caffarra Maddalena

Il Progettista

Architetto Sergio Beccarelli

in collaborazione con

Architetto Paola Urangi

NORME TECNICHE

NOVEMBRE 2007

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. I.1 – Contenuti del Regolamento Urbanistico – Edilizio del Comune di Valmozzola	7
Art. I.2 – Campo d'applicazione del RUE.....	8
Art. I.3 – Modalità attuative degli interventi edilizi disciplinati dal RUE	9
Art. I.4 – Validità delle norme contenute nel RUE	9
Art. I.5 – Elaborati costitutivi del RUE.....	10
Art. I.6 – Disposizioni generali per tutti gli interventi diretti di competenza del RUE	13
Art. I.7 – Titoli abilitativi, procedure ed adempimenti.....	28
Art. I.8 – Costituzione della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio	43
Art. I.9 – Modalità di controllo sulle opere eseguite relative al certificato di conformità e di agibilità	48
Art. I.10 – Elaborati costitutivi del PUA	55
Art. I.11 – Elementi costitutivi dei Piani di Sviluppo Aziendale (PSA).....	58
Art. I.12 – Caratteristiche dei locali di abitazione	60
TITOLO II – SISTEMA AMBIENTALE.....	67
CAPO I – VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA.....	67
Art. II.1 – Zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua.....	67
Art. II.2 – Invasi di laghi e bacini e corsi d'acqua	73
Art. II.3 – Corsi d'acqua meritevoli di tutela e Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua ex allegato M del PTPR.....	75

Art. II.10 – Valorizzazione e tutela delle emergenze di carattere naturalistico

Le aree di tutela naturalistica, individuate all'interno della Tavola 3 in scala 1:5000 e specificatamente dettagliate all'interno dell'apposita carta contenuta nel Quadro conoscitivo, dovranno essere oggetto di specifico piano di gestione e tutela valorizzazione da realizzarsi in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale e Comprensoriale.

Esse riguardano in particolare:

1. emergenze di tipo vegetazionale:

- praterie d'altura di Prato Grande;

2. emergenza di tipo forestale:

- castagneti da frutto di Piano dell'Arato;
- castagneti da frutto di Castello;
- castagneti da frutto di Albareto;
- castagneti da frutto di Casotto Bianco;
- castagneti da frutto di Castagneto;

3. emergenza di tipo geomorfologico:

- calanchi di Prato Forato, Mezzoni, Cas. Lezzo, Cas. Bertucci, Monte Piano, Maestri, rio Bore;
- paleosuperfici di Mezzoni, Granara, Moreschi, Filagni;

- Lago Pesci;

- spartiacque dei Monti Corno di Bue e Barigazzo .

4. emergenza di tipo geologico:

- la serie tipo di Monte Piano;

- le ofioliti di Pieve di Gusaliggio.

Art. II.11 – Ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettere b), c), d), g) del D.L. 42/2004.

La Tav. n° 3 in scala 1:5000 individua le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 presenti nel territorio comunale di Valmozzola, in particolare:

1. gli alvei fluviali e le fasce della larghezza di m 150 per parte a partire dalle relative sponde o argini, che sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del Testo Unico di cui al D.L. 42/2004. Tali individuazioni sono indicative essendo riferite ad elementi fisici in continua evoluzione per problemi di erosione o dissesto idrogeologico. La precisa collocazione va individuata qualora ci si trovi ad operare in aree poste in prossimità di tali corsi d'acqua.
2. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m.;
3. le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare.

In tali ambiti qualunque intervento edilizio o di modificazione morfologica del suolo deve essere accompagnato da “autorizzazione paesistica” da richiedersi alla Soprintendenza Regionale per i Beni Paesaggistici e Ambientali preventivamente alla

presentazione in Comune della richiesta di permesso di costruire o della presentazione della D.I.A., salvo i casi in cui tale autorizzazione non è richiesta, ai sensi dell'art. 142 del citato D.L.42/2004, ovvero: per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste purchè previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

Art. II.12 – Aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica

Le aree caratterizzate da pericolosità geomorfologica comprendono:

- Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata, costituite da Frana attiva, Area calanchiva o sub-calanchiva, Scarpata di degradazione in atto;
- Aree a pericolosità geomorfologica elevata, costituite da Frana quiescente, Parte di versante inglobata in corpo di frana quiescente o in Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV);
- Aree a pericolosità geomorfologica moderata, Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV), Versante interessato da scivolamenti planari e rotazionali in massa, Deposito di versante, Conoide alluvionale, Deposito alluvionale di fondovalle.

a. Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata. In corrispondenza di

Frana attiva, Area calanchiva o sub-calanchiva, Scarpata di degradazione in atto, si applicano le disposizioni del Titolo IV, Art. 21 delle Norme di Attuazione del PTCP vigente alla data di approvazione del presente PSC ed in particolare sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di interesse esistente, validato dall'Amministrazione Comunale . Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
- le pratiche colturali in conformità a quanto specificato nel successivo articolo V.1, a condizione che vengano adottati i criteri e gli indirizzi contenuti nel

Codice di Buona Pratica Agricola, funzionali al conseguimento della stabilizzazione e consolidamento dei terreni, con particolare riferimento alle necessarie opere di regimazione superficiale. Le aree agricole ricadenti nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata costituiscono aree preferenziali per l'erogazione di contributi relativi alle misure agroambientali del Piano di Sviluppo rurale.

In particolare, in adiacenza alle scarpate in evoluzione di qualsiasi tipo, ivi comprese le scarpate di degradazione in atto, le ripe di erosione torrentizia o fluviale, anche quando non cartograficamente segnalate in Tavola 1, si applicano le disposizioni del Titolo IV, Art. 21, comma 5 della NTA del PTCP vigente alla data di approvazione del PSC. In particolare in tali aree non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore e inferiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di settori di versante in rapida evoluzione geomorfologica o in tratti di alveo soggetti ad erosione laterale, la larghezza della fascia deve essere estesa sino a due-tre volte l'altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico meccaniche e di giacitura delle litologie presenti. In particolare tali prescrizioni per le zone classificate sismiche, sono sostituite dai criteri e dagli indirizzi contenuti dai Regolamenti e nelle Circolari Regionali emanati in attuazione degli artt. 6 e 10 della L.R. n° 35/84.

Le eventuali previsioni contenute nel precedente PRG e in contrasto con quelle sopra consentite e confermate dal PSC/RUE, in caso di attuazione degli interventi dovranno essere sottoposte alle verifica di compatibilità, che deve essere validata

dal Comune, ai sensi dell'art. 21 comma 1 delle Norme Tecniche del PTCP vigente alla data di approvazione del PSC, da presentarsi contestualmente alla richiesta di permesso a costruire o alla presentazione della DIA . Unitamente a tale verifica deve essere prodotta una relazione geologico–tecnica di dettaglio redatta ai sensi della normativa vigente.

In particolare la verifica di compatibilità è effettuata con le seguenti modalità e contenuti:

- rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attivi e potenzialmente attivi, che, sulla base della Tav. 1 Carta del Dissesto, ovvero sulla base di ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale, interessano l'area oggetto di indagine e delimitazione alla scala opportuna delle porzioni di territorio soggette a dissesto idraulici e idrogeologico ;
- descrizione con elaborati adeguati e di maggior dettaglio, riferiti all'ambito territoriale ritenuto significativo, delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale rilevato secondo le modalità di cui al precedente punto e l'area oggetto di indagine;
- indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili gli interventi previsti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.

b. Aree a pericolosità geomorfologica elevata. In corrispondenza di Frana quiescente, Parte di versante inglobata in corpo di frana quiescente, si applicano le disposizioni del Titolo IV, Art. 22 delle Norme di Attuazione del PTCP vigente alla

data di approvazione del PSC. In particolare sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché gli interventi di completamento all'interno del territorio urbanizzato, evidenziato nella Tavola 2 e nella Tavola 4, corredati dall'analisi del rischio ovvero dalla verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto esistente, salvo quanto specificato nei commi successivi. Tale verifica dovrà essere effettuata dai soggetti attuatori dell'intervento e dovrà essere validata dall'Amministrazione comunale.
- la realizzazione di nuove costruzioni a servizio dell'agricoltura, comprese le strutture per allevamenti non intensivi, unicamente nel caso di attività esistenti; solo nel caso in cui gli ampliamenti di cui al comma precedente e le nuove costruzioni non siano maggiori di 200 mq di SU oppure non siano maggiori di 400 mq di SU e vengano realizzati mediante strutture leggere, quali legno e ferro, non sono soggette alla verifica di compatibilità di cui al precedente comma;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelle esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Amministrazione Comunale. Sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle

operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. n° 22/97. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 22/97 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati dall'art. 31 del D.Lgs n° 22/97) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Amministrazione Provinciale;

Le eventuali previsioni contenute nel precedente PRG e confermate dal PSC/RUE, in caso di attuazione degli interventi dovranno essere sottoposte alle verifica di compatibilità, secondo le modalità dettagliate al punto a) precedente che deve essere validata dal Comune, ai sensi dell'art. 21 comma 1 delle Norme Tecniche del PTCP vigente alla data di approvazione del PSC, da presentarsi contestualmente alla richiesta di permesso a costruire o alla presentazione della DIA. Unitamente a tale verifica deve essere prodotta una relazione geologico-tecnica di dettaglio redatta ai sensi della normativa vigente.

- c. Aree a pericolosità geomorfologica moderata. In corrispondenza di Versante interessato da scivolamenti planari e rotazionali in massa, Detrito di versante, sono ammessi, oltre agli interventi di cui alla precedente lettera b., interventi di completamento e di espansione, nonché nuove edificazioni e opere pubbliche, purché riguardanti zone già interessate da insediamenti urbani stabili e

da infrastrutture extraurbane e ne sia dettagliatamente e specificatamente motivata la necessità. Tutti gli interventi ammissibili devono essere soggetti a una verifica di compatibilità idrogeologica con le condizioni di dissesto esistenti o potenziali, che dovrà contenere e sviluppare, in rapporto alle problematiche presenti:

- la raccolta e l'analisi di dati storici inerenti eventuali fenomeni di dissesto pregressi;
- la verifica geomorfologica della tendenza evolutiva dei corsi d'acqua presenti;
- la valutazione idrogeologica dell'andamento della circolazione idrica superficiale e sotterranea.

Tale verifica deve essere effettuata dai soggetti attuatori dell'intervento e deve essere validata dall'Amministrazione Comunale.

In corrispondenza dei Depositi di conoide alluvionale e di Deposito alluvionale, qualora non siano ricomprese in aree diversamente disciplinate o delimitate dal presente PSC o da strumenti sovraordinati, valgono le medesime disposizioni del precedente punto c.

Per tutti gli interventi consentiti dalle norme nelle aree sopra riportate, ad eccezione della demolizione, della manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo (a meno che non interessi interventi sulle fondazioni o modifiche sensibili dello stato di carico dei terreni) e delle pratiche colturali, deve essere prodotta una relazione geologico-tecnica di dettaglio redatta ai sensi della normativa vigente, da presentarsi contestualmente alla richiesta di permesso a

costruire o alla presentazione della DIA.

Art. II.13 – Fasce di territorio al contorno delle “Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata” e delle “Aree a pericolosità geomorfologica elevata”

1. Illo scopo di prevenire ed evitare ampliamenti dei dissesti esistenti si istituiscono fasce di rispetto alle Aree a pericolosità geomorfologia molto elevata ed elevata (delimitate e rappresentate nella Tavola 1 “Carta del Dissesto”):

- a) 300 m per le aree interessate da Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata;
- b) 200 m per le aree interessate da Aree a pericosità geomorfologica elevata;

2. Nelle aree ricadenti nelle fasce di cui ai precedenti punti a) e b) gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio geologico–tecnico di dettaglio, redatto dal richiedente con le modalità e i contenuti conformemente alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti; tale relazione dovrà inoltre definire i possibili effetti dell’evoluzione del dissesto interessante l’”Area a pericolosità geomorfologica”, individuando:

- Le aree di possibile evoluzione del dissesto, le aree cioè che possono essere interessate dall’estendersi del dissesto stesso.
- Le aree di possibile influenza del dissesto, che non incidono sulla dinamica del dissesto, ma possono subirne gli effetti.
- le eventuali modalità tecniche d’intervento per la mitigazione del rischio.

Art. II.14 – Ambiti del territorio urbanizzato con situazioni di pericolosità

Nella Tavola 2 “Schema di assetto territoriale intercomunale” sono segnalati tre tipi di

Art. II.16 – Infrastrutture viarie a rischio

Per le infrastrutture viarie ed in particolare per i tratti segnalati nella Tav. 2 del PSC dovranno essere predisposti dagli enti proprietari dei programmi per garantire la loro messa in sicurezza, sulla base della quale potrà essere stipulata l'intesa di cui all'art. 57 del D.Lgs 112/98 art. 21 della L.R. 20/2000 e art. 1 della Norme di attuazione del PAI con le amministrazioni, anche statali, competenti in materia di programmazione degli interventi di difesa atti a ridurre i livelli di rischio.

Art. II.17– Tutela dei crinali

L'ambito di tutela dei crinali è individuato nella Tav 3 in scala 1:5000 come una fascia di larghezza pari a 30 metri per parte rispetto ai crinali principali e secondari individuati dal punto di vista della rilevanza paesaggistica; esso costituisce applicazione dell'Art. 20 lettera a) del P.T.P.R. e delle norme relative al P.T.C.P.

In tale ambito, nel caso di interventi di nuova costruzione e di ricostruzione, nonché nel caso di ampliamento per sopraelevazione di un edificio preesistente, devono essere rispettate le seguenti limitazioni:

- la quota massima dell'edificio non deve superare per più di m. 4,00 la quota del crinale in corrispondenza dell'edificio;
- la lunghezza di ciascun fronte dell'edificio non deve superare m. 14.

Inoltre l'impianto delle alberature al contorno deve essere previsto anche in funzione di mitigazione dell'impatto visivo.

Al di fuori dei centri abitati, sia per la realizzazione di nuove costruzioni sia per la piantumazione di nuove aree boscate, sarà necessario redigere, contestualmente alla presentazione della domanda di una relazione di inquadramento paesaggistico che valuti le visuali libere, le qualità arboree presenti, gli usi del suolo.

All'interno dell'ambito perimetrato e all'esterno dei centri abitati perimetrati, la realizzazione delle infrastrutture di interesse sovracomunale di seguito elencate dovrà essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale:

- linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- impianti di risalita e piste sciistiche;
- percorsi per mezzi fuoristrada motorizzati;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

All'interno dell'ambito perimetrato e all'esterno dei centri abitati perimetrati, è sempre consentita la realizzazione dei seguenti interventi:

- recupero del patrimonio edilizio esistente;
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo;

- la realizzazione di nuovi allevamenti di tipo non intensivo;
- la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza inferiore a 4 ml;
- la realizzazione di annessi agricoli nel rispetto della presente normativa;
- la realizzazione di strutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza inferiore ai 3,5 ml, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Art. II.18 – Tutela degli elementi notevoli del paesaggio: calanchi

I calanchi individuati nelle tav.3 costituiscono applicazione dell'art. 20 comma 3 del P.T.P.R..

In queste aree individuate come elementi emergenti e significativi del paesaggio non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, né la realizzazione di infrastrutture, né interventi di modificazione morfologica del suolo.

Sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti.

Art. II.19 – Tutela della viabilità panoramica

In applicazione dell'art. 24 comma 2 del P.T.P.R., il PSC individua nella Tav. 3 e sottopone a tutela la viabilità di interesse panoramico.

Al di fuori dei centri abitati, lungo la viabilità di interesse panoramico individuata dal PSC sono vietati tutti quegli interventi che possono compromettere la fruizione delle vedute panoramiche: ad esempio la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, l'apposizione di cartelli pubblicitari (ad eccezione delle insegne di esercizio e delle pre-insegne), l'impianto di siepi alte o alberature continue che possano occludere le vedute panoramiche.

Art. II.20 – Aree boscate

Le aree boscate sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del Testo Unico di cui al D.L. 42/2004. Pertanto in tali ambiti, qualunque intervento edilizio o di modificazione morfologica del suolo deve essere accompagnato da "autorizzazione paesistica", salvo i seguenti casi in cui tale autorizzazione non è richiesta, ai sensi dell'art. 149 del citato D.L. 42/2004:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'art. 146, purchè previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

Le aree boscate sono destinate alla riqualificazione del patrimonio boschivo quale ecosistema polifunzionale e pertanto sono esclusivamente ammesse:

- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al IV comma dell'art. 3 della L. 752/86, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. n° 30/81;
- b. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche sopra richiamate;
- c. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali sopra richiamati;
- d. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

Le aree boscate sono inedificabili fatta salva la realizzazione di depositi attrezzi per la manutenzione del bosco e la silvicoltura. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, ferme restando le specifiche norme di tutela e categorie di tutela eventualmente dettate per gli edifici di interesse testimoniale o ambientale ai sensi dell'art. III.9.

Le aree boscate possono essere attraversate da infrastrutture tecnologiche (impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, linee telefoniche, impianti di risalita) o infrastrutture per la comunicazione viaria e ferroviaria solamente nei seguenti casi:

- qualora tali opere siano espressamente previste dal PTCP o da un suo piano di settore;
- qualora tali opere siano state sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale secondo le procedure di legge;
- qualora tali opere siano di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune o di parti della popolazione di due Comuni confinanti, e siano autorizzate dal Comune previa verifica di compatibilità con gli obiettivi di tutela e verifica della insussistenza di più valide alternative.

In ogni caso le opere di cui alla precedente lettera a) e le infrastrutture per la comunicazione di cui al precedente comma non devono avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico, e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali e interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza

superiore a m 3,50, ne comportare l'attraversamento in qualsiasi direzione di terreni con pendenze superiore al 60% per tratti superiori a m 150. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. 04/09/1981 n° 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Le strutture viarie di cui al presente comma devono essere dotate di opportuna segnaletica che ne individui gli usi consentiti.

La realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, gli interventi di forestazione, il taglio e l'allestimento dei boschi, le ricostituzioni boschive dei boschi danneggiati da incendio, l'arboricoltura da legno, i terreni pascolivi o cespugliati arbustati, gli interventi di prevenzione delle avversità meteoriche e parassitarie, l'utilizzo e la raccolta dei prodotti del sottobosco sono attuati nel rispetto:

- delle prescrizioni di polizia forestale emanate dalla Regione ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. n° 30/1981;
- delle prescrizioni, direttive e indirizzi dettati dal Piano dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- del programma regionale di sviluppo del settore forestale di cui all'art. 3 quarto comma della L. 752/1986.

Nelle aree boscate ricadenti negli ambiti di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui al precedente art. II.5 e nelle fasce di tutela di caratteri ambientali dei corsi d'acqua di cui al precedente art. II.1 devono essere osservate le seguenti direttive:

- a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 m; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale e artificiale, si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
- b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore a una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'art. 16 della L.R. 30/1981.

Art. II.21 Zone sottoposte a vincolo idrogeologico

Nella Tav. 3, prodotta in scala 1:5000, sono state riportate le aree escluse dal Vincolo Idrogeologico, ai sensi dei disposti del R.D. 3267/23. Si rinvia alle descrizioni originali dei confini di applicazione del vincolo, allegate al presente regolamento, l'individuazione esatta dell'ambito di applicazione del R.D. 3267/23.

Art. V.1 – Classificazione del Territorio Rurale

Il PSC individua nel territorio rurale comunale, a norma del Capo A– IV della L.R. 20/2000, i seguenti tre ambiti ai quali sono ricondotte le unità di paesaggio, normate dall'art. IV.3 del PSC:

a) aree a prevalente funzione ricreativo–turistica;

b) aree a prevalente produttività agroforestale potenziale;

c) aree a prevalente valore naturale ambientale.

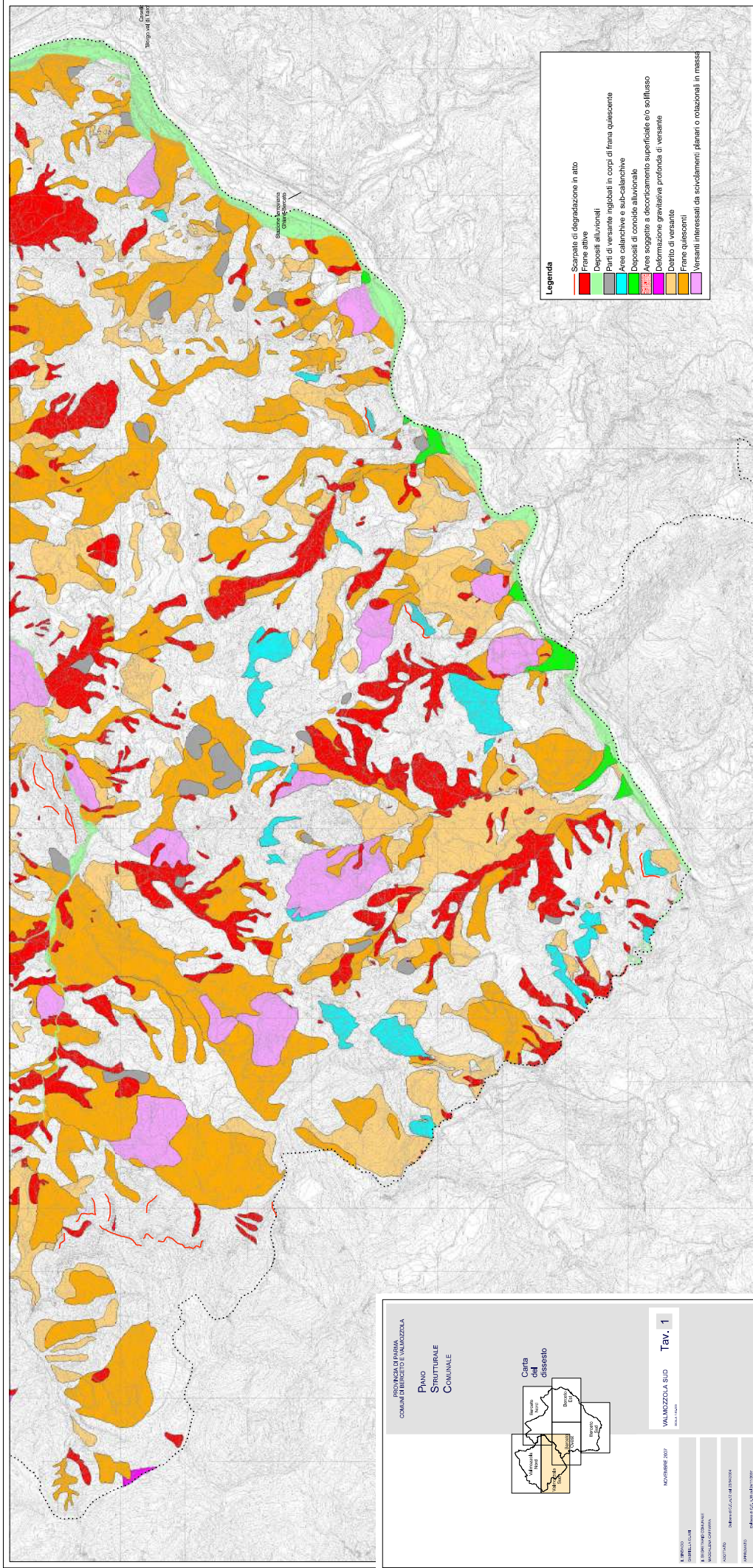
Art. V.2 – Ambiti agricoli periurbani

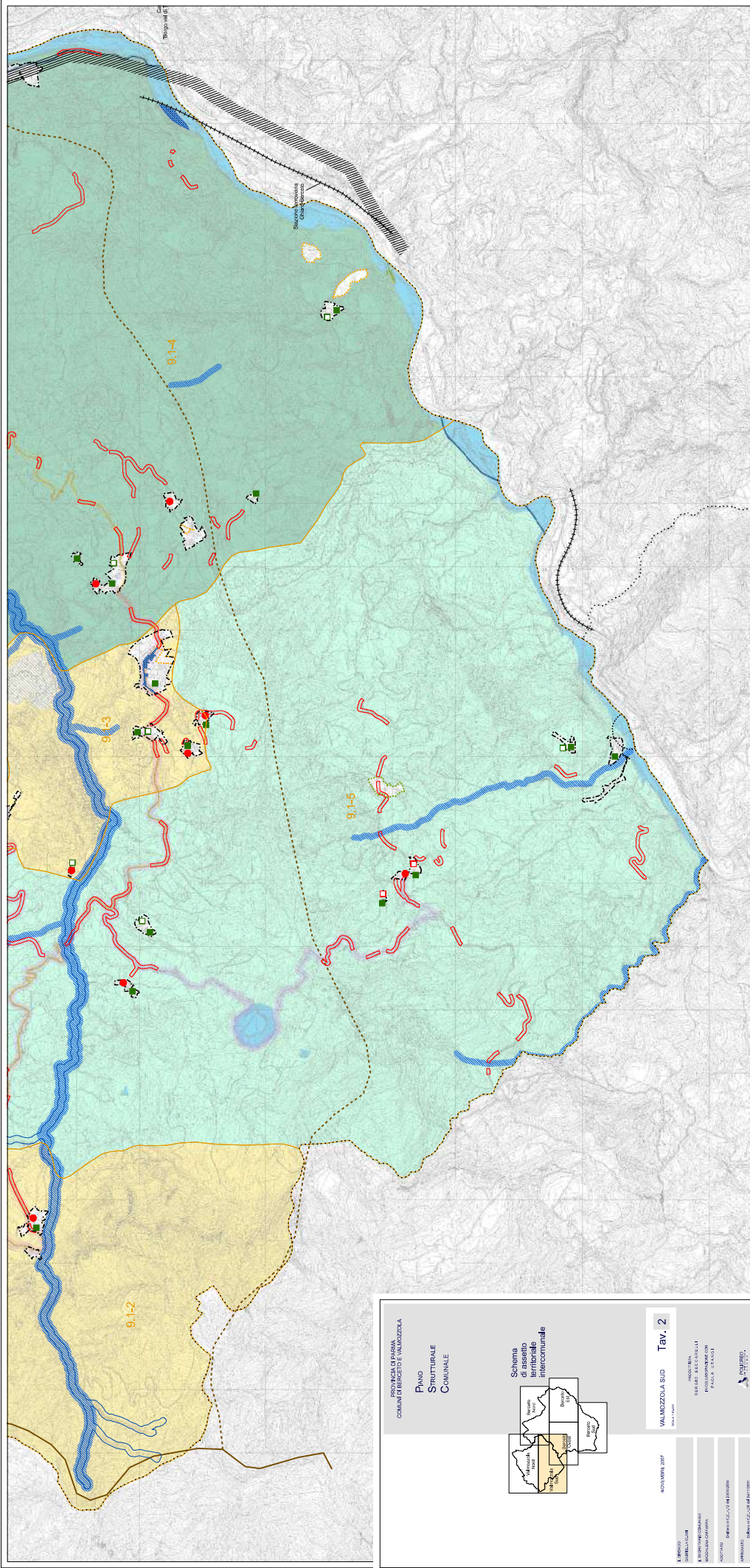
Il PSC individua come ambiti di trasformazione periurbani quelle aree, contermini al territorio urbanizzato o da urbanizzare, nell'ambito delle quali, pur ammettendo limitate attività di trasformazione urbanistica esclusivamente finalizzate al conseguimento di obiettivi di pubblico interesse, l'attività agricola rimane la principale attività dell'ambito e in cui sono necessarie particolari precauzioni nell'esercizio dell'attività agricola a tutela delle esigenze indotte dalla prossimità e dallo sviluppo dell'insediamento urbano e degli interventi di trasformazione cui l'ambito stesso è soggetto.

In tali zone, sino al loro inserimento nel POC, sono consentiti tutti gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi

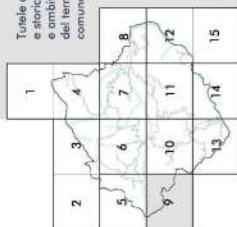
per le "aree a prevalente valore naturale ambientale", con le seguenti limitazioni:

- non sono ammesse nuove costruzioni destinate all'allevamento di qualsiasi tipo;
- non sono ammessi ampliamenti di allevamenti già esistenti alla data di





Tutela ambientale
e storico culturale
e valorizzazione
del territorio
comunale



MANIFESTAZIONE 1/2000

MONTE LA TAGLIATA

Tav. 3. 9

Scala 1:500

NOVEMBRE 2007

IL DISEGNO

QUERILLO OLIVARI

IL SEGNATOIO COMUNALE

INGEGNERA CARMELA

ADOTTATO

Delibera n. 15 del 15/05/2008

APPROVATO

Delibera n. 15 del 15/05/2008

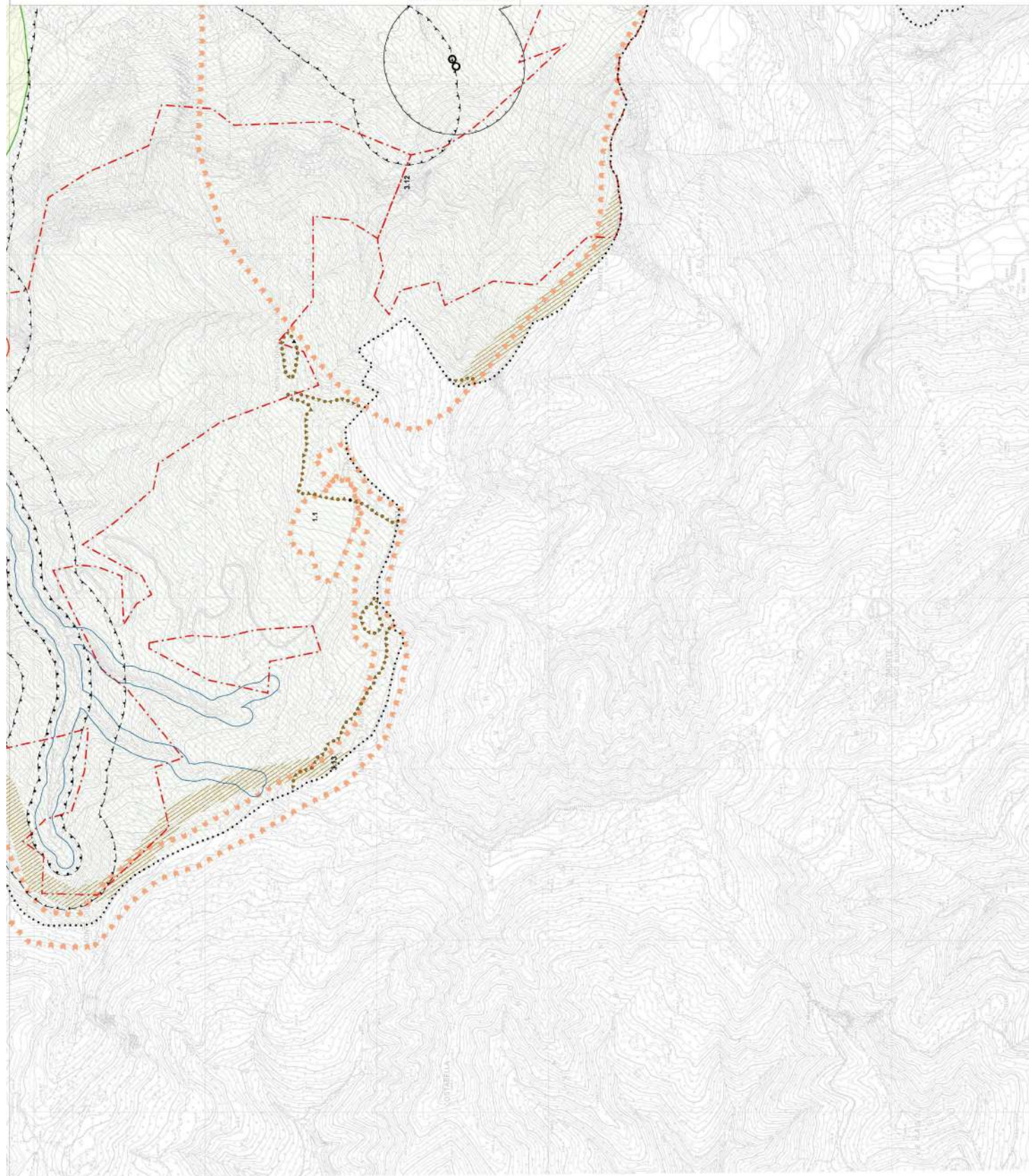
PROGETTO

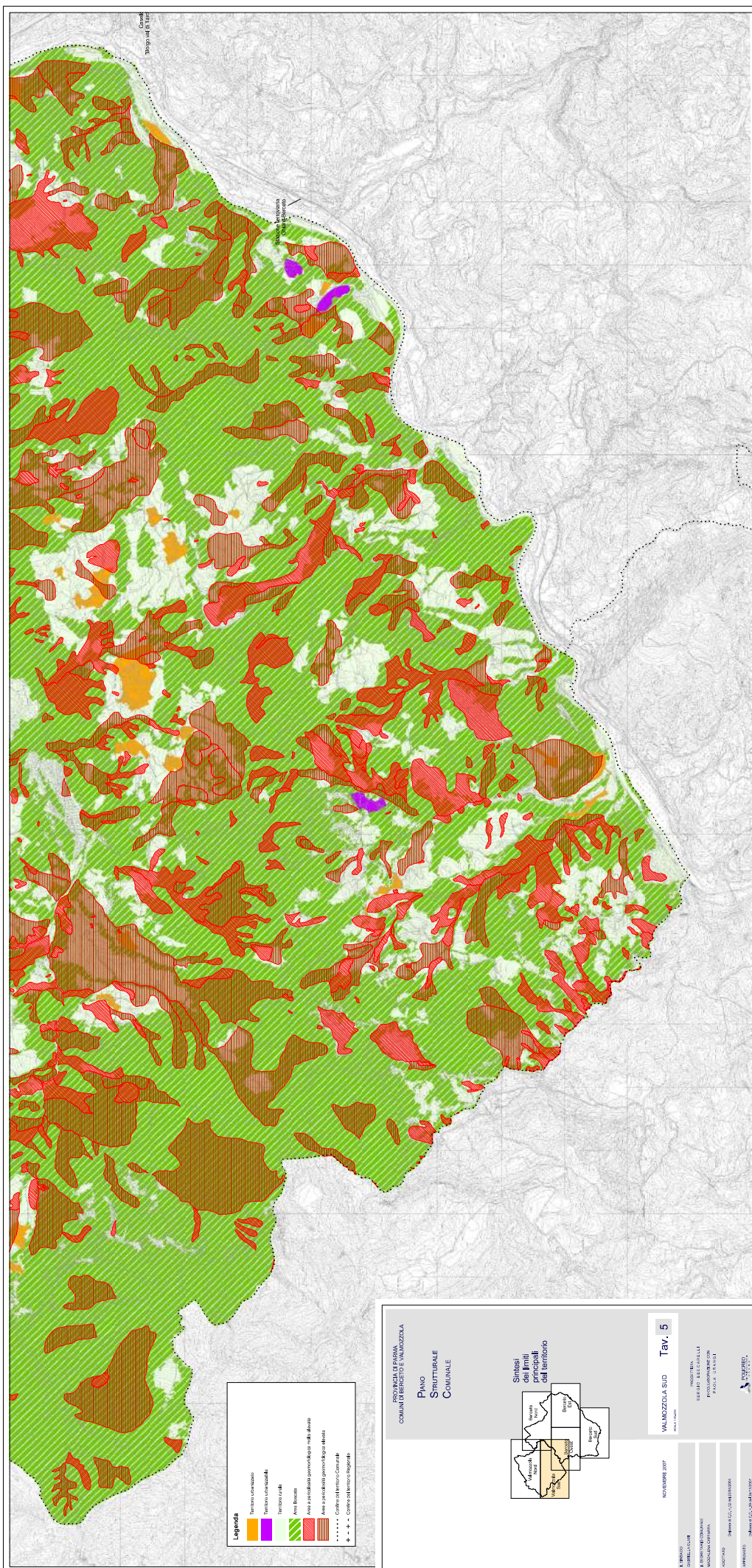
STUDIO BECCARELLI

IN COLLABORAZIONE CON

PAOLO FRANGI

POVERO





- Legenda**
- Territorio urbanizzato
 - Territorio urbanizzabile
 - Territorio rurale
 - Area boschiva
 - Area a vocazione agricola
 - Area a vocazione forestale
 - Area a vocazione industriale
 - Area a vocazione artigianale
 - Area a vocazione turistica
 - Area a vocazione sportiva
 - Area a vocazione culturale
 - Area a vocazione religiosa
 - Area a vocazione sanitaria
 - Area a vocazione educativa
 - Area a vocazione ricreativa
 - Area a vocazione di interesse pubblico
 - Area a vocazione di interesse privato
 - Area a vocazione di interesse comunitario
 - Area a vocazione di interesse internazionale

PROVINCIA DI PAVIA
COMUNE DI PANO
PANO
STRUTTURALE
COMUNALE

Sintesi
dei limiti
principali
del territorio

VALMOZZOLA SUD
NOVEMBRE 2007
Tav. 5

PROGETTO
CONSULENZA
PUBBLICITÀ
MODALITÀ DI UTILIZZO
AUTORE
DIPARTIMENTO

PROVINCIA DI PAVIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PUBBLICITÀ
MODALITÀ DI UTILIZZO
AUTORE
DIPARTIMENTO



UFFICIO TECNICO

PROT. N. 1898 - VALMOZZOLA, 10.06.2026

Al

Sindaco
del Comune di Valmozzola

Alla
Amministrazione
Comunale di Valmozzola

PEC protocollo@postacert.comune.valmozzola.pr.it

OGGETTO: ID_VIP 14050 - WEB-VIA-VIAVIAF00000491. Parco eolico denominato "Parma A", composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR). Prime osservazioni tecniche riferite al Comune di Valmozzola (PR).

1. Con nota pervenuta a questo Comune in data 03/06/2026 Ns. Prot. n. 1730, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione per VIA per la Transizione e la Sicurezza Energetica ha comunicato che la società Duferco S.p.A. ha revisionato il progetto "Parma A" ampliando il parco eolico, ora composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC) e Valmozzola (PR).

2. Rilevato che la documentazione integrativa riferita al:

"Progetto di nuovo parco eolico denominato Parma A, composto da 47 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 291,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei comuni di Bardi (PR), Bore (PR), Bedonia (PR), Borgo Val di Taro (PR), Compiano (PR), Tornolo (PR), Morfasso (PC), Albareto (PR) e Valmozzola (PR), come modificato con le integrazioni del 21, 22 e 24 aprile 2026"; procedimento ID_VIP: 14050 WEB-VIA FER-VIAVIAF00000491;

pubblicata sull'apposito portale del MASE all'indirizzo

<https://va.mite.gov.it/it->

[IT/Oggetti/Documentazione/11772/18006?Testo=&RaggruppamentoID=281#form-cercaDocumentazione](https://va.mite.gov.it/it/Oggetti/Documentazione/11772/18006?Testo=&RaggruppamentoID=281#form-cercaDocumentazione)

è formata da n. 1562 elaborati e, di conseguenza, di non facile e immediata consultazione;

ai fini di una valutazione del caso, per opportuna conoscenza si riassumono di seguito i primi rilievi tecnici riferiti ad una prima visione degli atti.



3. Si ribadisce, innanzitutto, la validità e l'attualità dei pareri e le valutazioni tecniche e normative del Comune di Valmozzola, formulati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e già presentati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE):

- tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, trasmesse: al MASE con nota prot. n. 3355 del 29/10/2025, acquisita dallo stesso MASE in entrata con nota prot. n. 0201747.29-10-2025 del 29/10/2025; alla Regione Emilia-Romagna, Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni con nota prot. n. 3356 del 29/10/2025, acquisita dalla Regione in entrata con nota prot. n. 29/10/2025.1072495.E del 29/10/2025; con nota prot. n. 3357, per opportuna conoscenza, al Sindaco e all'Amministrazione del presente Comune; recante: "Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto: Progetto di nuovo parco eolico denominato "Parma A". Osservazioni sulla pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale riferita al Comune di Valmozzola (PR)";
- tramite la Giunta Comunale con Delibera n. 30 del 30/10/2025, trasmesse al MASE e agli altri Enti e Associazioni interessati con nota prot. n. 3389 del 31/10/2025, acquisita dallo stesso MASE in entrata con nota prot. n. 0204936.03-11-2025 del 03/11/2025, recante: "Manifestazione di contrarietà al "Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola", Procedimento di VIA - PNIEC, Proponente Duferco Sviluppo S.p.A.";

presenti per la libera consultazione:

- alla voce "Pareri/Osservazioni Enti" alla pagina internet dedicata del MASE <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/11772/18006?Testo=&RaggruppamentoID=188#form-cercaDocumentazione> ;
- alla voce "Pareri" della pagina internet dedicata della Regione Emilia-Romagna <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6724>



4. Rispetto a tali valutazioni, il Proponente Duferco Sviluppo S.p.A.:

- non ha proceduto al recepimento ed alle eventuali controdeduzioni dei pareri espressi dal Comune di Valmozzola meglio sopra indicati, in particolare non integrando quanto in precedenza dedicato alla pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale comunale di Valmozzola relativa all'area interessata dall'intervento (che peraltro recepisce la normativa sovraordinata), lasciando le stesse poche pagine meramente ricognitive dove vengono riproposte nei vari elaborati le medesime sommarie e non approfondite considerazioni e, dopo una mera elencazione delle norme (e non tutte e non in modo completo) della pianificazione comunale, tende a forzare una generica ammissibilità dell'intervento.

5. Con riferimento alla documentazione presentata dalla citata Proponente, si osservano diverse criticità, tra le quali si osservano in particolare le seguenti:

- in generale, le relazioni fotografiche e i fotoinserimenti sono strutturati ed elaborati in modo da eludere una corretta percezione dell'impatto dell'intervento;
- nella "Relazione geologica e di pericolosità sismica", "Aerogeneratori da 07 a 22" (elaborato: "07PRA_2026_geologica_finale-

Aerogeneratorida7a22_26009EODEGER090007A”), circa le fragilità de tratto di crinale principale interessato dall'aerogeneratore A16 (n. 16) ed opere connesse, a pagina 87 è evidenziato che: *“Relativamente alla possibile interferenza con faglie capaci censite dentro il database ITHACA (ITaly HAZard from CApable faults), che rappresenta lo strumento cartografico e di geodatabase ufficiale dello Stato Italiano per la mappatura delle faglie attive e capaci (FAC) presenti sul territorio nazionale, si segnala la presenza, ad una distanza di circa 35 metri di un lineamento classificato come “Faglia Certa”.* Sotto il profilo strettamente cartografico, tale distanza colloca il sedime di fondazione all'esterno della Zona di Rispetto (ZRFAC di 30 metri), garantendo la conformità formale al vincolo di inedificabilità sancito dalle Linee Guida DPC 2016. Tuttavia, il presente modello geologico recepisce l'elevata criticità legata all'esiguità del margine di sicurezza geometrico. Considerando le tolleranze di scala insite nella cartografia regionale ITHACA, si assume la posizione come ‘cartograficamente a norma, ma soggetta a validazione strumentale’ per escludere che la reale traccia in superficie ricada entro i 30 metri dall'asse del plinto”; mentre a pagina 138 è sottolineato: “6.1 Prescrizioni per la gestione del rischio da fagliazione superficiale (Surface Faulting).

Indagini di dettaglio e Micro-siting (AG16): Nonostante la conformità cartografica dell'opera (distanza 35m > ZRFAC 30m), l'esiguità del margine di sicurezza rispetto a una “Faglia Certa” impone l'adozione di un protocollo di massima cautela. Si prescrive obbligatoriamente, in fase di Progettazione Esecutiva, l'esecuzione di indagini dirette (Tomografia Elettrica ERT ad alta risoluzione e/o scavi paleosismologici) per il tracciamento millimetrico del piano di faglia principale e dei piani secondari sul sito.

Criterio decisionale: Qualora l'indagine sul campo confermi che la distanza reale tra la faglia e il bordo della fondazione è uguale o superiore a 30 metri, la posizione attuale è definitivamente validata. Qualora l'indagine riveli che l'errore cartografico pone la faglia reale a una distanza inferiore a 30 metri dal plinto, il Progettista dovrà tassativamente procedere al micro-spostamento (micro-siting) della torre. Il nuovo posizionamento dovrà ripristinare il rigoroso rispetto della ZRFAC, collocando la fondazione ad una distanza di legge superiore ai 30 metri dalla frattura”;

- c. nella “Verifica preventiva dell'interesse archeologico”, a pagina 111 della “Relazione archeologica” (elaborato: “26009_EO_DE_AR_R_09_0001A_Relarcheo”) emerge che, per quanto riguarda il tratto di crinale principale nel territorio del presente Comune interessato dagli aerogeneratori AG16 (n. 16) e AG17 (n. 17) ed opere connesse: “Si sottolinea che in alcuni tratti verranno toccati settori prossimi ad aree di interesse e potenziale archeologico, per la presenza di siti di raccolta di materiale preistorico, per lo più tuttavia di non puntuale localizzazione, come nel caso del sito di interesse paleolitico della sella di Monte Scarria (BAR-05) o quello di interesse mesolitico/neolitico di Monte Tagliata (VALM-02) e di Lago Buono (BVDI-25)”;
- d. il progetto prevede l'installazione di due aerogeneratori da 206 m di altezza relative opere connesse alla realizzazione di viabilità, piazzole e cantierizzazione, su un crinale principale oltre quota m 1.200 s.l.m. e pertanto tutelato dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 142 lettera c), collocati rispettivamente a 1,85 km (aerogeneratore AG17 a quota m 1.231 s.l.m.) e 2,25 km (aerogeneratore AG16 a quota m 1.206 s.l.m.) dalla chiesa dei SS. MM. Gervasio e Protaso (quota m 782 s.l.m.), dichiarata bene di interesse storico-artistico con Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l'Emilia-Romagna n. 84 del 27 maggio 2021, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12 del D.Lgs. 42/2004 (comunicato al



presente Comune con nota MIC|MIC_SR-ERO_UO3|28/05/2021|0003278-P recepita al protocollo col n. 1027 del 01/06/2021);

nella relazione allegata a tale decreto è specificato che: *"L'edificio sacro sorge isolato su una costa montuosa"*;

di conseguenza tale isolamento costituisce parte integrante del valore culturale e paesaggistico tutelato;

anche a questo proposito, la "Relazione specialistica", "Relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04" (elaborato: "26009_EO_DE_GN_R_09_0003_ARelazionepaesaggistica") presenta rilevanti criticità metodologiche, e nel caso del citato bene culturale mostra:

- la mancata considerazione del decreto di tutela del bene culturale sopra indicato;
 - l'assenza di fotoinserimenti che includano la chiesa nel campo visivo;
 - la sottostima dell'impatto visivo (valore 0,586 non motivato);
 - la mancata analisi della dominanza altimetrica;
 - la mancata valutazione dell'intervisibilità dinamica lungo la viabilità di accesso;
- quando il D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico Rinnovabili) all'art. 11-bis comma 4 lettera m) riporta che: "non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici [omissis] né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici";

Rimanendo a disposizione per gli ulteriori approfondimenti e integrazioni relative al caso, invio

Cordiali Saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Conti dott. Andrea

